

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO DI
ROMA**

RICORSO

Dei Sigg.ri:

1. **CALOGERO GUELI**, nato a Campobello di Licata il 16.07.1938, C.F. GLU CGR 38L16 B520Y;
2. **BONETTA ANGELO**, nato a Campobello di Licata l'11.01.1937, C.F.: BNT NGL 37A11 B520V;
3. **CAMMARATA SALVATORE**, nato a Campobello di Licata il 19.04.1945, C.F.: CMM SVT 45D19 B520M;
4. **MARTORANA GIUSEPPE**, nato a Campobello di Licata il 06.09.1949, C.F.: MRT GPP 49P06 B520W;
5. **FORTINO GIUSEPPE**, nato a Campobello di Licata il 11.12.1951, C.F.: FRT GPP 51T11 B520K;
6. **BOVE CALOGERO**, nato a Campobello di Licata il 07.08.1950, C.F.: BVO CGR 50M07 B520B;
7. **FALSONE GIOVANNI**, nato a Campobello di Licata il 14.06.1965, C.F.: FLS GNN 65H14 B520J;
8. **ITALIA ROSARIO**, nato a Campobello di Licata il 08.04.1975, C.F.: TLI RSR 75D08 B520Z;
9. **CORALLO GIOVANNI**, Santa Croce Camerina (RG) il 30.01.1954, C.F.: CRL GNN 54A30 I178R;
10. **GIULIANA GASPARE**, nato a Campobello di Licata il 02.10.1964, C.F.: GLN GPR 64R02 B520R;
11. **ILARDO GIOVANNI**, nato a Canicattì il 07.01.1966, C.F.: LRD GNN 66A07 B602X;
12. **TERRANOVA CALOGERO**, nato a Campobello di Licata il 24.08.1944, C.F.: TRR CGR 44M24 B520C;
13. **NAPOLI ANTONINO**, nato a Canicattì il 14.03.1974, C.F.: NPL NNN 74C14 B602M,
14. **PIZZUTO GIUSEPPE**, nato a Campobello di Licata il 08.01.1960, C.F.: PZZ GPP 60A08 B520X
15. **MARINO GIOVANNI**, nato a Campobello di Licata il 11.01.1934, C.F.: MRN GNN 34A11 B520U,

tutti rappresentati e difesi, per mandato a margine del presente atto dall'avv. Giovanni Rinzivillo, con studio in Campobello di Licata, via Generale Cascino n. 23 ed elettivamente domiciliati ai fini e per gli effetti del presente giudizio in Roma, via G. Bazzoni n. 3 presso lo Studio dell'Avv. Fabrizio Paoletti,

contro

- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore**, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, via -----Dei Portoghesi n. 12 dalla quale è difeso;
- il **Ministero dell'Interno, in persona del Ministro dell'Interno Pro tempore**, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, via -----Dei Portoghesi n. 12, dalla quale è difeso;
- l'**Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Agrigento, in persona del Prefetto pro tempore**, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato di via -----Dei Portoghesi n. 12, dalla quale è difeso;

e nei confronti

- del **Comune di Campobello di Licata, in persona della commissione straordinaria pro tempore**, quale suo legale rappresentante pro tempore, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente in Campobello di Licata, piazza XX settembre;
- dott. **Oreste Iovino**, nella qualità di componente della commissione straordinaria cui è affidata la gestione del Comune di Campobello di Licata, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Campobello di Licata, piazza XX Settembre;
- dott.ssa **Maria Carmela Librizzi**, nella qualità di componente della commissione straordinaria cui è affidata la gestione del Comune di Campobello di Licata, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente in Campobello di Licata, piazza XX Settembre;
- dott.ssa **Giuseppa Sciara**, nella qualità di componente della commissione straordinaria cui è affidata la gestione del Comune di Campobello di Licata, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente in Campobello di Licata, piazza XX Settembre.

per l'annullamento – previa sospensiva -

- ◊ del Decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, registrato alla Corte dei Conti in data 25 luglio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 05 agosto 2006 e successivamente notificato agli odierni ricorrenti, nelle loro rispettive qualità, tra il 09 ed il 26 agosto 2006 con in quale è stato disposto lo scioglimento, ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 267/2000, del Consiglio Comunale del Comune di Campobello di Licata per la durata di 18 mesi ed è stata nominata la commissione straordinaria nelle persone dei detti dott.ri Oreste Iovino, Maria Carmela Librizzi e Giuseppa Sciara;
- ◊ della deliberazione all'uopo adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 luglio 2006;
- ◊ della relazione del Ministro dell'Interno del 13 luglio 2006;
- ◊ della relazione della Prefettura di Agrigento di cui si sconoscono data e numero con cui si informava il Ministro dell'Interno dell'esito degli accertamenti effettuati;
- ◊ della relazione della commissione ispettiva di cui pure si sconoscono data e numero conclusiva degli accertamenti espletati;
- ◊ dell'atto di nomina della detta commissione ispettiva da parte del Prefetto di Agrigento del 30.03.2004;
- ◊ di ogni altro eventuale ulteriore atto presupposto, consequenziale o, comunque, ad essi collegato.

FATTO

Con provvedimento del 30 marzo 2004 il Prefetto di Agrigento disponeva, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 4, della legge 12 ottobre 1982 n. 726, l'accesso ispettivo presso il Comune di Campobello di Licata al fine di ivi verificare la presenza di forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata idonee a comprometterne l'imparzialità della gestione e/o a pregiudicarne il buon andamento, nonché il regolare svolgimento dei servizi ad esso affidati.

Insediatasi la commissione ispettiva e vagliata l'attività amministrativa del Comune di Campobello di Licata la stessa, al termine delle proprie operazioni, nel mese di settembre del 2004, provvedeva ad inoltrare l'esito di detta verifica alla Prefettura proponente per l'assunzione dei provvedimenti consequenziali.

Nessun provvedimento veniva, però, assunto nell'immediatezza da detta Prefettura.

Anzi, secondo notizie giornalistiche del tempo, il Prefetto di Agrigento riferiva che nessuna forma di ingerenza e/o compromissione dell'attività pubblica era stata riscontrata a carico dell'amministrazione del Comune di Campobello di Licata e che, pertanto, nessun provvedimento di scioglimento ex art. 143 del D.Lgs 267/2000 sarebbe stato assunto nei confronti della stessa.

Dichiarazione rafforzata dalla circostanza che altra amministrazione comunale (Burgio) sottoposta nello stesso periodo a medesima verifica veniva sciolta immediatamente dopo.

Senonché, a distanza di quasi due anni, a fronte di un accertamento ispettivo che di sicuro diversi dubbi poneva posta l'inattività nell'immediato da parte della detta Prefettura, senza che siano stati compiuti ulteriori e nuovi accertamenti, nuove ispezioni presso il Comune di Campobello di Licata o, comunque, richiesti chiarimenti o integrazioni all'amministrazione, il Ministro dell'Interno, su impulso del Prefetto di Agrigento, per qualche arcana ragione, recupera l'esito del detto accertamento e formula in data 13.07.2006 (22 mesi dopo la conclusione dell'accertamento ispettivo) la proposta di scioglimento, ax art. 143 del D.Lgs 267/2000, degli organi elettivi nominati a seguito della consultazione elettorale del 26.05.2002 in quanto caratterizzata da forme di ingerenza criminale tali da comprometterne l'imparzialità, il buon andamento ed il regolare dei servizi ad essa affidati.

Sulla scorta di tale proposta il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14 luglio 2006, deliberava lo scioglimento dei detti organi elettivi, inviando al Presidente della Repubblica gli atti per l'adozione del necessario Decreto di scioglimento.

Decreto che è stato sottoscritto dal Presidente della Repubblica in data 18 luglio 2006, registrato alla Corte dei Conti in data 25 luglio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 05 agosto 2006 e successivamente notificato agli odierni ricorrenti, nelle loro rispettive qualità, in data:

- 19.08.2006 al sig. Calogero Gueli, nella qualità di Sindaco della disciolta amministrazione;
- 11.08.2006 al sig. Bonetta Angelo, nella qualità di Assessore della disciolta amministrazione;
- 11.08.2006 al sig. Cammarata Salvatore nella qualità di Assessore della disciolta amministrazione;
- 11.08.2006 al sig. Martorana Giuseppe, nella qualità di Assessore della disciolta amministrazione;
- 11.08.2006 al sig. Fortino Giuseppe, nella qualità di Assessore della disciolta amministrazione;
- 11.08.2006 al sig. Bove Calogero, nella qualità di Assessore della disciolta amministrazione;
- 14.08.2006 al sig. Falsone Giovanni, nella qualità di Assessore della disciolta amministrazione;
- 26.08.2006 al sig. Italia Rosario, nella qualità di Assessore della disciolta amministrazione;
- 11.08.2006 al sig. Corallo Giovanni, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale;
- 09.08.2006 al sig. Giuliana Gaspare, nella qualità di consigliere comunale della disciolta amministrazione;
- 09.08.2006 al sig. Ilardo Giovanni, nella qualità di consigliere comunale della disciolta amministrazione;
- 11.08.2006 al sig. Terranova Calogero, nella qualità di consigliere comunale della disciolta amministrazione;
- 09.08.2006 al sig. Napoli Antonino, nella qualità di consigliere comunale della disciolta amministrazione;
- 09.08.2006 al sig. Pizzuto Giuseppe, nella qualità di consigliere comunale della disciolta amministrazione;
- 11.08.2006 al sig. Marino Giovanni, nella qualità di consigliere comunale della disciolta amministrazione.

Avverso detto decreto e gli atti ad esso presupposti, fortemente lesivi dei loro interessi, gli odierni ricorrenti propongono formale ricorso che affidano alle seguenti ragioni in diritto cui, però, si ritiene opportuno premettere per migliore intelligenza quanto appresso,

* * * * *

Si ritiene opportuno preliminarmente evidenziare taluni aspetti del decreto di scioglimento oggi impugnato al fine di rendere maggiormente intelligibile la ricostruzione offerta a mezzo del presente ricorso ed al fine di fissare sin da subito alcuni aspetti della sua assoluta illegittimità.

Gli atti oggi impugnati prendono le mosse dal ritenuto collegamento tra l'amministrazione uscente dalle consultazioni elettorali del 26.05.2002 e la criminalità organizzata.

Ciò attraverso le figure di taluni amministratori o di talune imprese ritenute, a diverso titolo, vicine a soggetti gravitanti nel detto mondo della criminalità organizzata che, secondo la ricostruzione offerta, sovente hanno intrattenuto rapporti con la detta amministrazione.

Conseguenza di tali collegamenti viene individuata nella massiccia ingerenza criminale sull'attività amministrativa, tale da comprometterne l'imparzialità nella gestione, il buon andamento ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, con particolare riferimento al settore degli appalti pubblici ove si assisterebbe al precostituito disegno di dirottare gran parte del flusso finanziario pubblico in favore di alcune imprese contigue ad esponenti malavitosi e, segnatamente, di talune di esse specificatamente indicate e riconducibili ad un noto latitante locale.

Lo strumento a tal fine individuato ricadrebbe, sempre secondo la ricostruzione offerta, nell'eccessivo ricorso agli strumenti della trattativa privata, del cottimo appalto e della somma urgenza in violazione della normativa dettata in materia.

Da ciò la necessaria adozione del provvedimento di scioglimento avverso cui si ricorre.

In verità la ricostruzione sopra offerta, che punto per punto, verrà confutata nel prosieguo, è frutto di una visione superficiale, poco puntuale, orientata, aprioristica ed assolutamente sganciata dalla oggettiva realtà.

Superficiale, perchè spesso le ricostruzioni offerte tralasciano di riferire su ulteriori circostanze e/o elementi che a diversa valutazione dei fatti di volta in volta in esame potrebbero condurre.

Poco puntuale, perchè in alcune occasioni si assiste alla non corretta applicazione della normativa, anche regionale, di volta in volta richiamata o al travisamento di alcuni presupposti all'uopo richiesti.

Orientata, perché molto spesso i "collegamenti" tracciati ora con gli amministratori ora con le imprese e la criminalità organizzata si presentano assolutamente indiretti, articolati, costruiti, al fine di trovare un collegamento anche quando questo oggettivamente non c'è.

Aprioristica, perchè le singole fattispecie e/o collegamenti vengono di volta in volta esaminati staticamente senza una loro proiezione all'interno di una visione d'insieme di tutta l'attività amministrativa espletata.

Innanzitutto, i rinvenuti collegamenti con la criminalità organizzata ora a carico di alcuni amministratori ora di talune imprese nulla provano, per essere sempre, salvo rarissime eccezioni, indiretti e privi dell'indicazione di quelle ulteriori circostanze univocamente orientate a suffragare la ritenuta contiguità

Ancora, tutti i lavori attenzionati perché affidati ad alcune imprese ritenute vicine alla criminalità organizzata e, indicate come il chiaro segno della ingerenza criminale sugli affari amministrativi, nulla hanno a che vedere con l'amministrazione del cui scioglimento si tratta in quanto affidati alle stesse da quella precedente.

Nessun uso indiscriminato, ed in violazione di legge, degli strumenti della trattativa privata, del cottimo appalto e della somma urgenza è stato effettuato dall'amministrazione che ci occupa.

In verità questa ha utilizzato quale strumento ordinario per l'affidamento dei lavori pubblici quello del pubblico incanto, avvalendosi di detti diversi strumenti di scelta del contraente privato solo in ipotesi residuali e sempre nel pieno rispetto della vigente normativa.

Infine, in ogni caso l'importo dei lavori alle dette imprese affidati è assolutamente risibile rispetto al complessivo importo di tutti i lavori affidati dalla detta amministrazione nel periodo di sua attività.

* * * * *

Ciò premesso, passando al puntuale esame delle questioni sopra accennate, l'odierno ricorso si affida alle seguenti ragioni in

DIRITTO

1. Violazione dell'art. 143 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. Violazione della Circolare del Ministero dell'Interno del 25 giugno 1991. Violazione legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni. Violazione art. 97 Costituzione. Eccesso di potere. Carenza di istruttoria Falsità dei presupposti travisamento dei fatti contraddittorietà. Violazione dei principi di ragionevolezza, logicità ed imparzialità, mancanza di motivazione sviamento della causa tipica, mancanza di presupposti.

Il decreto di scioglimento ex art. 143, 1 comma, D.Lgs. 267/2000 e gli atti ad esso presupposti, tutti oggetto dell'odierno ricorso, sono illegittimi e, pertanto, devono necessariamente essere annullati.

Difettano, invero, nel caso di specie le condizioni di fatto e di diritto, per come previste dal chiaro disposto del detto art. 143, 1 comma, D.Lgs. 267/2000, legittimanti l'esercizio del potere di scioglimento degli organi elettivi di una amministrazione locale in presenza di una probabile forma di infiltrazione criminale.

Alla stregua di detta disposizione di legge, corrispondente all'articolo 15-bis L. 19 marzo 1990, n. 55, ora abrogato - il potere di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, è esercitato quando, *“fuori dei casi previsti dall'art. 141, anche a seguito di accertamento effettuati a norma dell'art. 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica”*.

Da una serena e corretta lettura della citata disposizione normativa, non par dubbio che il corretto e legittimo esercizio del detto potere è subordinato all'accertamento della **effettiva e contemporanea presenza di due presupposti**: da un lato l'esistenza di *“collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata”* ovvero di *“forme di condizionamento degli amministratori stessi”*, dall'altro la rilevazione che tali circostanze *“compromettano la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle Amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidate”* ovvero *“risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.”*.

La mancanza di uno di essi, ovvero la mancata consequenzialità tra di loro impedisce che si possa dar luogo al legittimo esercizio del potere di cui alla citata norma di legge.

È necessario, infatti, che sussista una stringente consequenzialità, basata su obiettive risultanze e motivata in modo logico ed esauriente, tra l'emersione, da un lato, di uno dei due presupposti suddetti (*“collegamenti”* o *“forme di condizionamento”*) e, dall'altro che dai detti discenda come specifica conseguenza una delle due dette evenienze (*“compromissione”* o *“pregiudizio”*), non essendo, invece, sufficiente la rilevazione di uno soltanto di essi.

In difetto la illegittimità degli atti adottati.

Quanto sopra trova puntuale conferma in quanto ritenuto costantemente dalla giurisprudenza amministrativa.

Tra le tante, [Consiglio Stato , sez. IV, 06 aprile 2005, n. 1573](#) secondo cui :*“Lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso previsto dell'art. 143 d.lg. 18 agosto 2000 n. 267 (già art. 15 bis l. 19 marzo 1990 n. 55, ora abrogato) può essere disposto qualora emergano elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli stessi amministratori che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento degli enti o il regolare funzionamento dei servizi, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato di sicurezza pubblica”*.

Del medesimo tenore anche [Consiglio Stato , sez. V, 18 marzo 2004, n. 1425](#); [Consiglio Stato, sez. V, 14 maggio 2003, n. 2590](#) ed altre.

Con riferimento, invece, ai criteri cui ci si deve attenere nella valutazione circa la ricorrenza o meno degli indicati presupposti la giurisprudenza amministrativa, nel ritenere l'adozione del provvedimento dello scioglimento una misura a carattere eccezionale, è costante nel ritenere che, se da un lato viene riconosciuta ampia discrezionalità nella valutazione degli stessi agli organi istituzionali preposti all'esercizio del detto potere, potendo ben basare il loro convincimento su circostanze che presentano un grado di concluzionalità e di significatività inferiore a quelle che legittimano l'avvio di una azione penale o l'adozione di una misura di sicurezza nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso od analoghe, dall'altro detta valutazione, pur nell'ambito della detta discrezionalità, deve comunque fondarsi su situazioni di fatto obiettive, precise ed evidenti che rendano comunque attendibile l'ipotesi di ingerenza ad opera della criminalità organizzata sul normale esplicarsi dell'attività amministrativa.

Se per un verso, infatti, la *ratio* della disposizione di legge in questione è da rinvenirsi nella tutela e salvaguardia

della sicurezza pubblica attraverso la lotta alla criminalità organizzata, beni la cui tutela ben autorizza una maggiore tolleranza in funzione di una loro prevalenza nel temperamento con altri diritti, dall'altro l'applicazione della stessa, comprimendo a sua volta altri beni e diritti che pure trovano tutela nella carta costituzionale (diritto di elettorato passivo ed attivo, autonomia ed autodeterminazione degli enti locali), richiede pur sempre necessario fatti concreti, precisi ed evidenti, non potendo essere all'uopo sufficienti - come nel caso di specie - mere congetture e/o aprioristiche convinzioni.

Tutto quanto sin qui rilevato trova puntuale conferma in quanto affermato dalla Corte Costituzionale che, chiamata al vaglio di legittimità dell'art. 15 bis della legge 19.03.1990 n. 55 (cui oggi corrisponde l'art. 143 D.Lgs 267/2000), con la sentenza 19 marzo 1993 n. 103, ha delineato compiutamente i presupposti e l'ambito di applicazione della citata norma affinché la stessa sia compatibile con il dettato costituzionale.

Invero, come dalla stessa ritenuto nella parte motiva di detta sentenza: *“. . . . che l'ordinanza di rinvio, nel prospettare tali dubbi di costituzionalità, muove da una lettura parziale della disposizione impugnata perché sembra soffermarsi su uno solo dei suoi aspetti (quello dei collegamenti indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata) senza tener conto della struttura complessiva del citato art. 15-bis (oggi come detto corrispondente alla norma che ci occupa) che è ben diverso da come viene inteso dal giudice a quo. Si sostiene difatti che esso sarebbe tale da consentire di prescindere "dall'osservanza del canone di congruità argomentativa" perché prevederebbe che quei provvedimenti possano basarsi "su presunzioni aprioristiche", onde la sua "dubbia aderenza ai principi di ragionevolezza ... e di imparzialità ... per le insufficienti garanzie di obbiettività e di coerenza ... rispetto al fine perseguito".*

Osserva in proposito la Corte che la disposizione impugnata è invece formulata in modo da assicurare il rispetto dei principi che si assumono violati, e contiene in sé tutti gli elementi idonei a garantire obiettività e coerenza nell'esercizio dello straordinario potere di scioglimento degli organi elettivi conferito all'autorità amministrativa.

*Quel potere è previsto nella ricorrenza di talune situazioni, fra loro alternative, quali a) i collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata, b) le forme di condizionamento degli amministratori, **ma sempre che risulti che l'una o l'altra situazione compromettano la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali nonché il regolare funzionamento dei servizi loro affidati, ovvero quando il suddetto collegamento o le suddette forme di condizionamento risultino "tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica".***

La norma esige, perciò, una stringente consequenzialità tra l'emersione, da un lato, di una delle due situazioni suddette, "collegamenti" o "forme di condizionamento", e, dall'altro, di una delle due evenienze, l'una in atto, quale la compromissione della libertà di determinazione e del buon andamento amministrativo nonché del regolare funzionamento dei servizi, l'altra conseguente ad una valutazione di pericolosità, espressa dalla disposizione impugnata con la formula (che ha come premessa i "collegamenti" o le "forme di condizionamento") "tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica".

Non può perciò condividersi, alla stregua dell'analisi della disposizione impugnata, l'assunto del giudice a quo, secondo cui l'applicazione dell'art. 15-bis della legge in questione sarebbe affidata ad elementi "che presentano un grado di significatività inferiore a quello degli indizi e che, pertanto, mal si prestano ad un procedimento logico di tipo induttivo e ad un successivo controllo in sede giurisdizionale"; né può aderirsi alla sua opinione secondo cui la disposizione stessa potrebbe legittimare provvedimenti fondati su "convincimenti che, prescindendo dall'osservanza del canone di congruità argomentativa e conclusiva, possono basarsi su considerazioni aprioristiche"

È invece la stessa prevista connessione tra situazione emersa ed evenienza pregiudizievole ad esigere, nella motivazione del provvedimento, la dimostrazione che, muovendo dalla accertata constatazione della sussistenza di una delle due situazioni anzidette, possano farsi risalire ad essa quella compromissione o quel pregiudizio cui il legislatore ha inteso ovviare nel prevedere la misura. Un obbligo, quello della adeguatezza della motivazione, che, anche prima di essere espressamente previsto in via generale dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, era già imposto dalla costante giurisprudenza amministrativa in modo rigoroso per gli atti amministrativi - come quelli previsti dalla disposizione impugnata - restrittivi della sfera giuridica dei destinatari.

Si è difatti sempre affermato il principio che in questo particolare tipo di atti si debba adeguatamente dar conto della sussistenza dei presupposti di fatto, del nesso logico fra questi e le determinazioni che, muovendo da essi, vengono adottate, della congruità dei sacrifici operati in relazione alle finalità da perseguire.

Ad escludere che la norma, intesa in modo conforme alla sua struttura complessiva ed agli scopi che si propone, possa dar luogo ad interpretazioni tali da dar corpo ai sollevati dubbi di costituzionalità relativamente ai parametri

invocati, soccorre d'altronde il significato che ad essa è stato attribuito dalla circolare esplicativa n. 7102 M/6 del 25 giugno 1991 del Ministero dell'Interno, sul punto dei presupposti che debbono sorreggere i provvedimenti di scioglimento. In tale circolare si afferma che dagli "elementi" oggetto di valutazione debba emergere "chiaramente il determinarsi di uno stato di fatto nel quale il procedimento di formazione della volontà degli amministratori subisca alterazioni per effetto dell'interferenza di fattori, esterni al quadro degli interessi locali, riconducibili alla criminalità organizzata".

Vi è dunque la piena consapevolezza, da parte dell'autorità che deve applicare la norma, che questa renda possibile lo straordinario potere di scioglimento solo in presenza di situazioni di fatto evidenti e quindi necessariamente suffragate da obiettive risultanze che rendano attendibili le ipotesi di collusioni anche indirette degli organi elettivi con la criminalità organizzata, sì da rendere pregiudizievole per i legittimi interessi delle comunità locali il permanere di quegli organi alla guida degli enti esponenziali di esse.

Si è in presenza perciò di una misura di carattere sanzionatorio, che ha come diretti destinatari gli organi elettivi, anche se caratterizzata da rilevanti aspetti di prevenzione sociale per la sua ricaduta sulle comunità locali che la legge intende sottrarre, nel loro complesso, all'influenza della criminalità organizzata.

Una misura di carattere straordinario, dunque, rigorosamente ancorata alle finalità enunciate nel titolo della legge 22 luglio 1991, n.221, di conversione del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164 che la qualifica come "misura urgente ... conseguente ai fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso". Tale qualificazione, collegando la misura ad una emergenza straordinaria, attribuisce a quell'emergenza il valore di limite e di misura del potere, esercitabile perciò solo nei luoghi e fino a quando si manifesti tale straordinario fenomeno eversivo".

In definitiva, lo scioglimento degli organi elettivi ai sensi dell'art. 143, t.u. degli enti locali n. 267 del 2000 costituisce esercizio di un potere straordinario che si concreta in un rimedio eccezionale a tutela della funzionalità degli organi elettivi e della rispondenza a fondamentali canoni di legalità dell'apparato dell'ente locale interessato, in un quadro di lotta alla criminalità organizzata e di connesso avanzamento della soglia di prevenzione rispetto a fatti, anche sintomatici, di interferenze malavitose sulla fisiologica vita democratica dell'ente.

Ed è in forza di tale eccezionalità che i presupposti devono necessariamente basarsi su circostanze precise, chiare ed univoche ed **essere sottosti ad un accurato vaglio** al fine di non ledere ingiustificatamente gli interessi contrapposti ad esso che pure trovano tutela nella carta costituzionale: diritto di elettorato attivo e passivo, autonomia delle amministrazioni locali.

Vaglio critico che oggi deve essere necessariamente ancor più accurato anche in funzione di un ulteriore duplice ordine di motivi.

Innanzitutto, deve ricordarsi come con legge costituzionale n. 3/2002 è stato modificato il titolo V della Costituzione riconoscendo piena garanzia costituzionale ai Comuni ed alle Province ed alla loro autonomia.

Circostanza questa che chiaramente deve comportare necessariamente una maggiore e più rigorosa attenzione nell'esercizio del detto potere di scioglimento degli organi elettivi in forza della detta disposizione normativa.

Invero, la compressione dell'attribuito ruolo costituzionale ai Comuni ed alle Province ed alla loro autonomia, pur se a tutela di altro bene costituzionalmente garantito quale quello della sicurezza pubblica, non potrà avere luogo se non in presenza di circostanze che, pur potendosi fermare a livello indiziario, devono comunque essere chiare, precise ed univocamente orientate a suffragare una situazione di ingerenza criminale all'interno dell'ente, non potendo in caso contrario trovare alcuna giustificazione.

In secondo luogo, il vaglio dei presupposti previsti dalla legge per l'esercizio del potere in questione, per come sopra indicati, non potrà non tenere conto delle modifiche normative apportate al funzionamento degli enti locali ed alla conseguente nuova distribuzione delle competenze all'interno di esso a partire dalla legge 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni (cd. legge Bassanini) la netta distinzione tra attività di indirizzo politico attribuita agli organi elettivi dell'ente e l'attività di concreta gestione attribuita oggi ai funzionari dello stesso.

Invero, se l'art. 143, 1 comma, D.Lgs 267/2000 prevede, in presenza dei presupposti ivi indicati, lo scioglimento dei soli organi elettivi dell'amministrazione, è chiaro che nel valutare gli elementi e le circostanze di volta in volta rinvenuti dovrà necessariamente porsi l'attenzione sulla loro diretta o meno riconducibilità agli stessi.

Né è possibile sopperire a quanto sopra, ricorrendo ad un generico potere di controllo comunque spettante agli organi elettivi nei confronti dei funzionari, dovendosi in tal caso pur sempre accertare in concreto la possibilità o meno e le modalità di esercizio di detto potere.

Diversamente opinando, infatti, potrebbe arriversi allo scioglimento dei detti organi, con notevole compressione dei sopra indicati diritti costituzionalmente garantiti, pure nei casi in cui il bene contrapposto ed alla cui tutela è preposta la norma in questione non ne avrebbe effettivo giovamento, posto comunque il mantenimento delle loro funzioni e potestà da parte dei funzionari dello stesso (si pensi ad es. all'ipotesi di funzionari collusi o corrotti).

Il che oltre ad essere aberrante di sicuro non sarebbe conforme a diritto.

Ciò anche in funzione di una chiara impossibilità all'esercizio di un generalizzato potere di controllo da parte dell'amministrazione su tutta l'attività posta in essere dalla struttura burocratica dell'ente: modalità di esplicazione delle gare di appalto, modalità di partecipazione alle stesse, documentazione prodotta, regolarità della procedura di affidamento, ecc.

Anche in funzione di quanto sopra, pertanto, l'adozione del provvedimento di scioglimento degli organi elettivi di cui all'art. 143 dlgs 267/2000 necessita, per l'appunto, di una quanto più approfondita e ponderata valutazione dei presupposti all'uopo richiesti.

Valutazione che, peraltro, secondo quanto ritenuto dalla più recente giurisprudenza amministrativa sul punto, deve necessariamente avere ad oggetto una visione d'insieme dell'intera attività svolta dall'amministrazione, non potendosi basare soltanto su una aprioristica visione del singolo fatto, scisso completamente dal contesto in cui è inserito.

Tra le tante: [Consiglio Stato, sez. IV, 06 aprile 2005, n. 1573](#) secondo cui: *“Il sindacato sulla legittimità del decreto di scioglimento di un Consiglio comunale o provinciale per infiltrazioni mafiose, la valutazione delle acquisizioni probatorie in ordine a collusioni e condizionamenti non può essere effettuata estrapolando dal materiale acquisito singoli fatti ed episodi, al fine di contestare l'esistenza di taluni di essi ovvero di sminuire il rilievo di altri in sede di verifica del giudizio conclusivo sull'operato dell'organo consiliare: in presenza di un fenomeno di diffusa criminalità, gli elementi adottati a riprova di collusioni, collegamenti e condizionamenti vanno considerati nel loro insieme, giacché solo dal loro esame complessivo può ricavarsi la ragionevolezza dell'addebito mosso al Consiglio comunale di incapacità, nel determinato contesto ed a prescindere da responsabilità dei singoli, di esercitare l'attività di controllo e di impulso cui è deputato per legge”.*

Tutto quanto sopra, però, difetta nel caso di specie

Innanzitutto, gli elementi e le circostanze posti a fondamento del decreto di scioglimento avverso cui oggi si ricorre si fondano sovente su di una ricostruzione indiretta, tortuosa e, spesso, lacunosa ed imprecisa.

A tal riguardo, invero, i ritenuti “collegamenti” tra taluni membri dell'amministrazione oggi disciolta ed alcuni esponenti della criminalità organizzata trovano fondamento esclusivamente su rapporti, spesso piuttosto lontani, di mera parentela e/o affinità e senza addurre ulteriori circostanze a suffragio della presunta *vicinanza*, anche in ragione della limitata popolazione residente nel Comune di Campobello di Licata che di certo ne aumenta le probabilità.

In molteplici occasioni, inoltre, piuttosto articolata, per non dire estremamente fantasiosa, è la ricostruzione operata dagli organi ispettivi al fine di ricondurre alla criminalità organizzata diverse imprese che, a torto, si indicano quali beneficiarie della quasi totalità delle commesse pubbliche affidate dal Comune di Campobello di Licata, poiché alle stesse è andata soltanto una davvero parte risibile rispetto al totale dei lavori affidati dalla stessa amministrazione (pari a circa lo 0,7 %).

Spesso, ancora, non sono indicate ulteriori circostanze che detti “collegamenti” potrebbero negare o quantomeno porre in forma dubitativa (mancata indicazione di sentenze di assoluzione o di non luogo a procedere, segnalazioni non seguite da consequenziali procedimenti penali, ecc).

In ogni caso difetta nei provvedimenti oggi impugnati quella necessaria ed imprescindibile consequenzialità tra i presupposti individuati dalla legge nei “*collegamenti*” agli amministratori o nelle “*forme di condizionamento*” degli stessi e le evenienze che da questi devono discendere, indicati nella norma nella “*compromissione della libertà di autodeterminazione e di buon andamento dell’amministrazione*” o nel “*pregiudizio per la sicurezza pubblica*”.

Invero, nella relazione del Ministro dell’Interno, posta alla base del Decreto di scioglimento oggi impugnato, e nella relazione redatta dalla commissione di accesso in essa richiamata, vengono indicati soltanto una serie di presunti “*collegamenti*” (comunque assolutamente inesistenti per le ragioni ed i motivi di cui infra) tra taluni componenti dell’amministrazione oggi disciolta e personaggi appartenenti al mondo della criminalità mafiosa, vengono inoltre elencate una serie di soggetti ed imprese che hanno intrattenuto rapporti con l’Amministrazione comunale ritenute gravitanti (anche in questo caso con motivazioni assolutamente inconsistenti) nell’ambiente malavitoso, ma in alcun modo si da contezza né si indica il percorso logico o gli elementi di fatto che lascerebbero presupporre su come, ed in quali occasioni, tali ritenuti “collegamenti” (in molte occasioni più che indiretti) abbiano avuto la capacità di incidere, ed in che modo, sulla libertà di autodeterminazione dell’amministrazione deviandola dai fini istituzionali alla cui cura è preposta o sulla loro capacità di arrecare un grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

Anzi, per di più, molti dei “collegamenti” e dei lavori affidati ad imprese ritenute inquinate sono casualmente riconducibili alla precedente amministrazione piuttosto che a quella che oggi ci occupa, con buona pace di ogni stringente consequenzialità.

Né, ancora, coglie nel segno l’indicazione al massiccio utilizzo degli istituti della trattativa privata, del cottimo appalto e della somma urgenza quali strumenti attraverso i quali venivano deviate le risorse finanziarie pubbliche in favore della criminalità organizzata, perché assolutamente in contrasto, come si vedrà successivamente, con la oggettiva realtà.

Invero, l’amministrazione oggi interessata dai provvedimenti oggetto dell’odierno ricorso si è sempre mossa nel massimo rispetto della legge, affidando la maggior parte dei lavori pubblici di sua competenza attraverso il sistema del pubblico incanto e ricorrendo di rado ai sopra indicati ulteriori sistemi di scelta del contraente privato.

A ciò si aggiunga, inoltre, che le circostanze ed i rapporti ivi indicati vengono esaminati in modo aprioristico omettendo ogni valutazione d’insieme, per come invece necessario, di tutta l’attività amministrativa posta in essere al fine di verificarne l’incidenza in ordine al regolare funzionamento della stessa o al pericolo di grave pregiudizio per la sicurezza pubblica.

Peraltro, se ciò fosse stato fatto si sarebbe accertato di sicuro che:

- nessuna compromissione vi è stata nel caso di specie del buon andamento e del regolare funzionamento dei servizi affidati al comune di Campobello di Licata additato, a ragione, nell’intera provincia agrigentina come amministrazione esempio;
- che, in ogni caso, anche a volere prescindere da quanto sopra, i lavori aggiudicati alle imprese ritenute (a torto) vicine alla criminalità organizzata rappresentano soltanto una minima percentuale rispetto alla totalità dei lavori affidati dal Comune di Campobello di Licata nel periodo di riferimento.

In verità, un attento esame delle risultanze raccolte in sede di accesso ispettivo e poi trasfuse nel decreto di scioglimento oggi impugnato mette in evidenza, a non volere pensare altro, quantomeno una valutazione superficiale e lacunosa delle stesse che davvero mal si raccorda con il carattere di misura eccezionale del provvedimento in questione da adottarsi come estrema ratio, che di certo avrebbero preteso un ben altro approfondimento e vaglio.

Da ciò l’assoluta illegittimità dei provvedimenti oggi impugnati.

Ciò premesso, non resta che analizzare le singole circostanze rilevate dalla commissione nel corso dell’ispezione svolta presso il Comune di Campobello di Licata e poste successivamente alla base del provvedimento di scioglimento degli organi elettivi della detta Amministrazione, oggi impugnato, verificandone la conformità ai criteri

guida sopra indicati e confermati costantemente dalla giurisprudenza in materia.

I.I. Sul collegamento di taluni amministratori con la criminalità organizzata e sulle forme di loro condizionamento da parte della stessa.

Primo presupposto richiesto dalla più volte citata normativa ai fini di una legittima adozione del decreto di scioglimento ivi previsto viene individuato nella ingerenza sul normale espletamento dell'attività amministrativa dell'ente locale, sotto forma di *collegamento* diretto o indiretto della criminalità organizzata con taluni amministratori, .

A tal proposito, negli atti avverso cui oggi si ricorre si è proceduto alla ricerca, in molti casi eccessiva e strumentale, di nessi di collegamento tra alcuni amministratori locali ad esponenti della criminalità organizzata, ovvero diretti a ricondurre alla stessa talune imprese rimaste aggiudicatrici di lavori pubblici.

Sia l'uno che l'altro "*collegamento*", però, prestano, ad un sereno esame, il fianco ad alcuni rilievi in forza dei quali agli stessi non può essere riconosciuta quella valenza probatoria che invece loro si intende attribuire negli atti oggi impugnati.

Deve, infatti, a tal proposito rilevarsi quanto appresso.

I vari "*collegamenti*" individuati sono, per lo più frutto di costruzioni indirette e particolarmente articolate, indicati in maniera aprioristica senza alcun riferimento ad un contesto di insieme che, di certo, in talune occasione avrebbe potuto dare agli stessi una connotazione diversa.

Ciò in evidente ed assoluto contrasto a quanto disposto dalla norma di riferimento e dalla giurisprudenza in materia.

Innanzitutto, è stato indicato quale possibile "*collegamento*" con la criminalità organizzata l'amministratore **Bove Calogero** (che nella amministrazione oggi sciolta rivestiva il ruolo di assessore) in quanto figlio di Bove Pasquale "*defunto mafioso e già sorvegliato speciale*".

Ciò che, però, non è stato messo nel giusto rilievo dalla detta commissione è che il detto sig. Bove Pasquale, padre dell'assessore ritenuto vicino ad organizzazioni criminali è **defunto oramai da trenta anni**.

Non è stato neanche detto che l'amministratore Bove Calogero è assolutamente incesurato, che lo stesso non è mai stato indagato e/o segnalato nell'ambito di inchieste penali, che lo stesso non è stato mai indicato da nessun collaboratore di giustizia come organico a cosa nostra.

Ne, infine, è stato riferito dagli organi ispettivi che lo stesso risulta titolare di regolare porto d'armi da oltre venti anni, circostanza questa – a parere dello scrivente - assai importante, perchè è segno che le informazioni di rito di volta in volta fornite da Carabinieri e Polizia agli organi preposti al rilascio e rinnovo della detta autorizzazione non indicavano mai il detto sig. Bove Calogero come soggetto vicino in qualche modo ad ambienti malavitosi.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, è possibile e lecito fondare e ritenere esistente una ingerenza criminale nell'attività amministrativa del Comune di Campobello di Licata su di un soggetto il cui comportamento è stato sempre irreprensibile e la cui unica colpa è soltanto quella di avere avuto detto genitore, peraltro defunto da oltre trenta anni, senza aggiungere alcuna altra circostanza concreta ed univoca a lui riferibile che tale "*collegamento*" possa far ritenere probabile o quantomeno plausibile, anzi omettendone alcune che bene avrebbero potuto fare propendere per una valutazione diversa?

Ed ancora, è possibile che le colpe dei padri discendano, per ciò stesso, automaticamente sui figli senza che nulla sia concesso a questi per potersene liberare?

La risposta non può che essere negativa.

Del resto, a volere ritenere diversamente verrebbero violati principi cardine dell'ordinamento giuridico quali quello

del carattere personale della responsabilità, della legalità e della tipizzazione dei comportamenti che, di sicuro, nessuna compromissione possono sopportare in mancanza, come nel caso di specie, di ulteriori circostanze a suffragio del ritenuto “*collegamento*”.

Analoghe osservazioni possono farsi anche con riferimento alla posizione di altro Amministratore, **Bonetta Angelo**, pure indicato, prima dalla commissione ispettiva e successivamente dal Ministro dell’Interno, quale ulteriore anello di collegamento tra l’amministrazione del Comune di Campobello di Licata e la criminalità organizzata.

Allo stesso, infatti, viene contestato di essere cognato di Ingaglio Antonio in atto detenuto per associazione a delinquere di stampo mafioso e concorso in duplice omicidio e di Ingaglio Diego, ritenuto **probabile** fiancheggiatore della criminalità organizzata, defunto, però il 03.10.1997.

Nessun altro elemento viene indicato a carico del detto amministratore a sostegno del ritenuto “*collegamento*”.

Non viene riferito, innanzitutto che lo stesso risulta assolutamente incensurato, che dello stesso nessun collaboratore di giustizia ha mai fatto riferimento e che a oggi lo stesso non ha subito nessuna azione penale di alcun tipo.

L’indicare soltanto quelle informazioni ritenute utili alla ricostruzione offerta, piuttosto che le altre di segno diverso, di sicuro non è segno di buon esercizio del potere amministrativo affidato, neppure se, come nel caso specie, nell’ambito della lotta alla criminalità organizzata.

Inoltre, pure in tale caso il ritenuto “*collegamento*” tra l’amministrazione comunale e la criminalità organizzata viene rinvenuto esclusivamente nel detto rapporto di parentela, senza l’indicazione di ulteriori elementi che confermino o quantomeno facciano propendere per tale evenienza.

Il che, come sopra rilevato, non è conforme ad una lettura secondo legge e costituzione della norma in questione.

A ciò, ancora, devono aggiungersi le seguenti considerazioni.

Innanzitutto, gli organi accertatori avrebbero dovuto riflettere sulla circostanza che il cognato del detto amministratore appartiene alla famiglia degli “Ingaglio”, contrapposta, per come dagli stessi rilevato, a quella dei “Falsone” oggi ritenuta dagli inquirenti predominante sul territorio.

A ciò si aggiunga che allo stesso si imputa il concorso nel duplice omicidio proprio di due esponenti della contrapposta famiglia dei “Falsone”.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, nessun dubbio può residuare circa la oggettiva impossibilità per lo stesso di qualsivoglia forma di influenza basata sull’appartenenza alla criminalità organizzata, posto che lo stesso si troverebbe in forte contrapposizione con coloro che avrebbero in atto il controllo criminale del territorio.

Ma tale logica e necessaria considerazione non è stata effettuata dagli organi preposti all’accertamento delle eventuali forme di infiltrazioni criminali nell’ambito dell’amministrazione comunale ed al successivo esercizio del potere di scioglimento di cui all’art. 143 D.Lgs 267/2000, che, invece, si sono limitati all’indicazione statica del detto rapporto di parentela senza porsi minimamente il problema di una sua effettiva valenza.

Peraltro, ai fini della valutazione dell’effettiva valenza del rinvenuto “*collegamento*”, forse gli organi accertatori avrebbero potuto riflettere anche sul fatto che l’indicato cognato del detto amministratore si trova recluso in carcere da oltre 12 anni.

Ma neanche questo è stato rilevato.

Ancora, l’amministratore in questione, che ha sposato la sorella del detto soggetto oltre quaranta anni fa quando sullo stesso nulla ancora si osservava, ha svolto ininterrottamente negli ultimi 50 anni attività politica che spesso lo ha visto ricoprire un ruolo pubblico, senza che mai gli sia stato imputato alcunché.

Infine, al detto amministratore è stato rilasciato regolare porto d'armi, segno questo inequivocabile di una positiva valutazione della sua persona effettuata dagli organi chiamati a rilasciare in dette fattispecie le informazioni di rito.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, deve escludersi ogni rilevanza ai fini che ci occupano del detto collegamento.

Medesime considerazione, ancora, possono essere formulate anche con riferimento all'indicazione del consigliere comunale **Terrana Vito** quale ulteriore riprova del "collegamento" tra l'amministrazione comunale oggi sciolta e la criminalità organizzata insediata sul territorio.

Ciò che, infatti, si rimprovera a detto consigliere è unicamente di essere figlio di Terrana Calogero scomparso, si presume, per "lupara bianca" e sospettato di essere vicino ad una famiglia mafiosa.

Ora, in presenza di un mero sospetto (per come chiaramente si afferma nella relazione del Ministro dell'Interno posta alla base del provvedimento oggi impugnato) si ritiene che l'indicazione di ulteriori elementi a sua riprova costituisca una condizione imprescindibile al fine di rendere, per come richiesto dalla giurisprudenza in materia, univoco ed evidente il ritenuto "collegamento".

Ciò però non si verifica nel caso di specie.

A questo si deve aggiungere che il detto Terrana Vito era consigliere comunale di opposizione e che solitamente ha espresso opinioni non conformi alle scelte dell'amministrazione oggi disciolta.

Da ciò la difficoltà a comprendere come lo stesso abbia potuto in qualche modo coartare la libertà di determinazione della stessa.

Anche in funzione di questo, pertanto, la necessità di ulteriori circostanze ed elementi a suffragio della ritenuta contiguità.

Perplessità ancora più evidenti suscitano le ricostruzioni effettuate nei confronti di altri amministratori ritenuti pure strumento di "collegamento" tra l'amministrazione oggi disciolta e la criminalità organizzata.

Il primo, **Burgio Luigi**, consigliere comunale, non ha altra colpa se non quella di essere nipote del detto Bove Calogero, che a sua volta era figlio di Bove Pasquale, defunto trenta anni fa.

Francamente, questo rimbalzare da parente in parente, senza l'apporto di ulteriori circostanze utili alla dimostrazione del ritenuto "collegamento", non appare davvero conforme né allo spirito della legge né alla lettura che della stessa ha fornito la giurisprudenza anche costituzionale.

Ciò anche in relazione alla circostanza, anche questa però taciuta dalla Commissione ispettiva, che il Comune di Campobello di Licata conta una popolazione di circa 10.000 abitanti, rendendo l'evenienza di una qualche forma di parentela assolutamente probabile, specie se attraverso il metodo del detto rimbalzo.

Anche tale circostanza, pertanto, avrebbe dovuto spingere, come ricordato in più occasioni dalla giurisprudenza amministrativa, verso una valutazione più critica ed attenta delle risultanze acquisite nel corso dell'accesso ispettivo espletato.

Per altri amministratori, indicati soltanto, nella relazione conclusiva del detto accesso ispettivo, infine, lo sforzo di fantasia portato avanti al fine di giustificare i ritenuti "collegamenti" travalica davvero ogni possibile interpretazione estensiva che si voglia dare alla disposizione di cui all'art. 143 D.lgs 267/2000, sfociando nella pura fantascienza.

A proposito del consigliere e vice presidente del consiglio **Marino Giovanni** si legge che lo stesso è zio di altro Marino Giovanni che è amministratore della LA.ES e della Consortile '99, salvo poi a dire, con un circolo vizioso davvero paradossale, che sia la LA.ES che la Consortile '99 sarebbero società espressione di quel "collegamento" perché il loro amministratore è nipote di quel Marino Giovanni, consigliere comunale e vice presidente del consiglio comunale.

In pratica, senza che a carico di uno dei due vi sia alcunché, l'uno è causa ed effetto del ritenuto “*collegamento*” dell'altro.

Questo sembra davvero inaccettabile.

Inoltre lo stesso è titolare da almeno 20 anni di regolare porto d'armi, segno questo che le informazioni di rito di volta in volta fornite da Carabinieri e Polizia agli organi preposti al rilascio e rinnovo della detta autorizzazione nulla di controproducente hanno mai rilevato sulla sua persona.

Ancora, fortissime perplessità suscita quanto rilevato a proposito del consigliere comunale di minoranza **Corbo Leonardo** sul quale non si rileva nulla né a livello personale né per una, sia pur remota, parentela a rischio.

Invero, allo stesso si contesta soltanto di essere stato socio (senza neanche specificare in che epoca) di due cooperative: una denominata “Soc. Coop. San Calogero” ove erano soci anche altri soggetti vicini alla criminalità organizzata ed altra, denominata “Soc. Coop. ISTAS”, in cui un socio (Romano Mario) è il fratello di altro soggetto (Romano Vincenzo) coniugato a sua volta con una persona (Middioni Carmela Rita) che a sua volta è sorella di un esponente dalla criminalità organizzata (Middioni Angelo Gioacchino).

Innanzitutto, non è stato rilevato che soc. coop. San Calogero è nata tra il 1981 ed il 1982 quale cooperativa di consumo della quale facevano parte anche altri 54 soci, che la stessa non ha mai operato e che è stata sciolta nella immediatezza della sua costituzione (**oltre venti anni fa**).

Né è stato rilevato, ancora, che al momento il cui lo stesso è entrato a far parte della coop. I.S.T.A.S. (nel 1982) il detto “collegamento” non esisteva, posto che il detto Romano Vincenzo si è sposato soltanto nei primissimi anni '90 (tra il 1991 ed il 1992).

Non necessitano molte parole per sostenere l'assurdità di tale ricostruzione che utilizza per i suoi scopi un criterio assolutamente artificioso e costruito, non corroborato da ulteriori elementi, che va addirittura oltre la parentela (anche remota) ed in forza della quale una percentuale di soggetti piuttosto ampia potrebbe essere tacciata di avere collegamenti organici con la criminalità organizzata.

Circostanze queste, che, se debitamente considerate, davvero mal si conciliano con una pretesa deviazione, per sua opera, dell'attività amministrativa del Comune di Campobello di Licata in favore di esponenti e di imprese collegate alla criminalità organizzata.

Ora se è vero che la giurisprudenza amministrativa attribuisce una ampia discrezionalità all'organo accertatore nella valutazione delle circostanze da porre a fondamento del potere di cui si tratta, **è altresì vero che tale discrezionalità non può trasformarsi in arbitrio**, svincolando le stesse da quei necessari presupposti della univocità e della evidenza.

Caratteristiche che chiaramente difettano nel caso di specie.

Opinare diversamente, significherebbe essere chiamati a rispondere per fatti non propri, frustando in tal modo l'esercizio di ogni attività umana oltre ogni possibilità.

Il che non è davvero possibile.

Per di più non si è considerato che lo stesso era consigliere di minoranza ed è rimasto in carica soltanto per 10 mesi sino all'aprile 2003.

Identiche considerazioni possono farsi in ordine all'ultimo amministratore indicato nella relazione stessa dalla Commissione ispettiva: **Falsone Giovanni**, anch'esso rimproverato di fare parte della detta “Soc. Coop. San Calogero”, come rilevato sorta ed estinta oltre venti anni fa.

Alla luce di tutto quanto sopra, pertanto, i “collegamenti” evidenziati nella detta relazione tra alcuni amministratori

del Comune di Campobello di Licata ed esponenti della locale criminalità organizzata non sembrano davvero presentare quei minimi requisiti di **univocità** ed **evidenza** richiesti per una corretta applicazione della norma in questione.

Gli stessi, infatti, per come detto, si fondano esclusivamente su rapporti di parentela piuttosto remoti o risalenti nel tempo, o addirittura su connessioni di parentele diverse (ndr. parenti di parenti), in ogni caso mai accompagnati da ulteriori ed univoci riscontri a suffragio della ritenuta contiguità, assolutamente necessari in presenza di rapporti così poco indicativi.

A ciò deve comunque aggiungersi che l'impossibilità di fondare i "*collegamenti*" di cui all'art. 143, comma 1, del Dlgs 267/2000 soltanto su meri rapporti di parentela senza ricorrere ad alcun altro ed ulteriore elemento trova espresso riconoscimento in quanto ritenuto in più occasioni dal Consiglio di Stato secondo il quale "*Ai fini dell'ipotesi dissolutoria prevista dall'art. 143 d.lg. n. 267 del 2000 non è sufficiente la circostanza del legame parentale di un assessore con alcuni appartenenti ad una cosca mafiosa qualora, per le modeste dimensioni del Comune, tale circostanza non appare "ex se" particolarmente significativa in difetto di adduzione di elementi ulteriori rispetto al rapporto di parentela.*" [Consiglio Stato, sez. V, 20 ottobre 2005, n. 5878.](#)

Ed ancora, "*Non è rilevante, ai fini dello scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, la sussistenza di rapporti di lontana parentela tra un consigliere dell'opposizione e una famiglia mafiosa..*" Consiglio Stato, sez. V, 23 marzo 2004, n. 1566.

A ciò, peraltro deve aggiungersi che, in ogni caso, anche a volere disattendere, solo per mera ipotesi difensiva, quanto sopra dedotto, difetta nel caso di specie pur sempre l'indicazione dell'altro presupposto richiesto necessariamente dall'art. 143 D.Lgs n. 267/2000 affinché possa farsi legittimamente luogo ad ipotesi di scioglimento degli organi elettivi di una amministrazione locale: *la compromissione della libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero il grave e perdurante pregiudizio per la stato della sicurezza pubblica.*

In altri termini, ai fini che oggi ci occupano il "*collegamento*" rilevato deve necessariamente tradursi in una deviazione dell'azione amministrativa e delle funzioni ad essa affidate, rimanendo altrimenti fine a se stesso ed irrilevante.

Nel caso in esame, infatti, gli organi preposti all'accertamento dei presupposti necessari all'esercizio del potere di scioglimento di cui alla citata disposizione di legge si sono limitati alla sterile elencazione di rapporti di parentela tra taluni componenti dell'amministrazione ed alcuni esponenti della locale criminalità organizzata, senza mai fornire però alcun ulteriore elemento, anche labile, circa la sussistenza nel caso di specie del **conseguenziale** e **necessario condizionamento**, in virtù dei detti collegamenti, a favore di quest'ultima o a discapito del buon andamento dell'amministrazione.

In verità, si legge negli atti oggi impugnati che in virtù dei rilevati "*collegamenti*" si è in presenza nel caso di specie di una "*ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromette l'imparzialità della gestione e pregiudica il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare svolgimento dei servizi*" (1° cpv della relazione del Ministro dell'interno).

Tale affermazione, però, si riduce ad una mera formula di stile priva di ogni contenuto, posto che non vengono mai indicati - né nella relazione del Ministro dell'Interno posta a fondamento dell'impugnato decreto di scioglimento, né nella relazione predisposta dalla commissione ispettiva - le circostanze o gli elementi posti a fondamento e prova del detto condizionamento: le attività in cui detto condizionamento sarebbe verificato, le modalità con cui lo stesso sarebbe avvenuto, da chi sarebbe stato messo in atto ed a vantaggio di chi, ecc..

Indicazione già assolutamente necessaria per volontà di legge, ma che oggi, come sopra rilevato, assume maggiore importanza stante il mutato assetto organizzativo degli enti locali, che vede affidati ai funzionari i compiti di gestione ed agli amministratori esclusivamente il potere di indirizzo politico, con la conseguente difficoltà per questi ultimi di potere concretamente condizionare, anche se "*collegati*", l'attività amministrativa dell'ente, specie, in taluni settori, come ad es. quello dei lavori pubblici, caratterizzati da una forte presenza di atti di gestione.

Difficoltà che, per l'appunto avrebbe meritato maggiore approfondimento nella valutazione degli elementi rinvenuti e posti alla base della ritenuta contiguità.

Da ciò l'illegittimità degli atti oggi impugnati, posta l'assoluta carenza dei presupposti indicati all'art. 143 D.Lgs 267/2000 per la corretta e legittima adozione di un provvedimento di scioglimento degli organi elettivi di una amministrazione locale.

Discorso a parte deve invece farsi con riguardo a quanto rilevato nei confronti del Sindaco di Campobello di Licata **Calogero Gueli**.

Si legge nella relazione del Ministro dell'Interno allegata al decreto di scioglimento avverso cui oggi si ricorre che figura “*emblematica*” nell'ambito degli accertamenti eseguiti è quella di Calogero Gueli, sindaco del Comune di Campobello di Licata.

Innanzitutto, nella detta relazione si evidenzia come a carico dello stesso risulti una imputazione per il reato di cui agli artt.li 110 e 96 D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, per avere promesso a diverse persone, in occasione della Campagna elettorale del 2002 l'attribuzione di un alloggio popolare e di un posto di lavoro al fine di ottenerne a proprio vantaggio il voto nelle suddette elezioni amministrative.

Inoltre, allo stesso viene ricondotta la titolarità, nonostante i molteplici cambi di proprietà del capitale sociale, di una impresa ritenuta collegata, (non indicando però come e con chi) ad altre imprese a loro volta ritenute vicino alla criminalità organizzata.

In proposito deve osservarsi quanto appresso.

Con riferimento all'imputazione per il reato di cui all'art 96 del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 deve rilevarsi che quanto meno strana pare la sua inclusione tra i presupposti del decreto di scioglimento oggi impugnato.

Invero, innanzitutto, si tratta di una imputazione per la quale ad oggi non si è ancora aperto il dibattimento penale.

Circostanza, questa, che di sicuro, anche in forza di una generalizzata presunzione di innocenza, è di per se da sola insufficiente a sostenere e fondare il disposto scioglimento degli organi elettivi comunali.

In secondo luogo, forse avrebbe fatto bene la commissione ispettiva a riferire, oltre che di detta imputazione, anche delle circostanze che ruotano attorno alla stessa.

Invero, la denuncia nei confronti del Sindaco Gueli Calogero è stata sporta da due soggetti - e non da diverse persone – cui il sindaco Gueli, nel pieno rispetto della legge, ha rivolto intimazione di sfratto per avere le stesse occupato abusivamente degli alloggi popolari in fase di assegnazione.

Inoltre, la dette denunce sono state sporte soltanto tra i mesi di maggio ed agosto 2004, a distanza di oltre due anni dall'espletamento delle elezioni amministrative in occasione delle quali sarebbe stato proposto il denunciato voto di scambio, ma, guarda caso, proprio a ridosso della condanna riportata dai detti soggetti a seguito dell'istaurato procedimento penale apertosi a seguito della denuncia per detta illegittima occupazione sporta nei loro confronti dal sindaco Gueli Calogero.

Forse, dunque, sarebbe stato corretto e, rispondente a quei criteri di massima trasparenza, imparzialità ed oculatèzza che dovrebbero sovraintendere l'esercizio di un potere tanto delicato come quello in questione, riportare anche le superiori circostanze in quanto capaci di far leggere l'episodio in una chiave diversa: da un lato la legalità dell'azione amministrativa ed il corretto e puntuale esercizio della stessa da parte del Sindaco Calogero Gueli, dall'altro la probabile ritorsione nei suoi confronti per avere adottato provvedimenti conformi a legge.

Questo però non si è verificato, fornendo una visione aprioristicamente orientata e non pienamente rispondente alla realtà.

A ciò, inoltre, deve aggiungersi, che, in ogni caso, la valutazione della superiore circostanza si pone al di fuori dell'ambito di tutela proprio della norma in esame.

Invero, la stessa si pone esclusivamente in un quadro di lotta alla criminalità organizzata, non potendosi far luogo ad essa in presenza di qualsivoglia irregolarità amministrativa che non sia indirizzata ad assicurare o favorire l'ingerenza della stessa nell'ambito del tessuto amministrativo.

Ora nel caso di specie, anche a non volere aderire – e ciò solo in via meramente ipotetica – alle superiori considerazioni, non può esservi dubbio, né è stato diversamente ritenuto, che l'ipotesi di specie nulla ha a che vedere con la criminalità organizzata, rappresentando, ove dimostrata, soltanto l'espressione di una violazione di legge che dovrà essere sanzionata nelle sedi opportune, ma non attraverso l'applicazione della norma di cui all'art. 143, 1° comma, del D.Lgs 267/2000 che, per come detto, non tutela in maniera generalizzata il buon andamento della pubblica amministrazione ma interessi diversi.

Medesime considerazioni, inoltre, devono farsi quanto alla ritenuta titolarità in capo allo stesso Gueli Calogero, Sindaco del Comune di Campobello di Licata, di una società ritenuta vicina ad altre imprese ritenute, a loro volta, inquinate.

Innanzitutto, deve essere rilevato come detta titolarità venga data per accertata, ma in alcun caso si fornisce la prova di tale affermazione.

In ogni caso, però, ciò che qui più rileva è che anche fosse come ritenuto dalla commissione, ma ciò solo per mera ipotesi difensiva, in ogni caso la vicenda si porrebbe al di fuori dell'ambito di applicazione della norma in questione, per non rappresentare altro che la violazione di un divieto amministrativo che nulla ha a che vedere con la criminalità organizzata e con la tutela cui la norma in questione è rivolta.

Da ultimo, nelle detta relazione del Ministro dell'Interno si riporta la notizia dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere che ha raggiunto in data 19.06.2006 il sindaco Calogero Gueli perché indagato di concorso esterno ad associazione a delinquere di stampo mafioso.

Con riferimento a detta circostanza deve rilevarsi come la stessa sia stata del tutto annullata dal Tribunale del riesame di Palermo per mancanza di indizi in capo al detto Gueli Calogero.

Circostanza questa che non potrà non essere presa in considerazione ai fini della decisione del presente ricorso.

I.II. Sui presunti collegamenti intercorrenti tra alcune imprese e la criminalità organizzata o tra le stesse e taluni amministratori.

Il postulato messo in piedi nelle dette relazioni passa poi per talune imprese ritenute contigue ora ad ambienti mafiosi, ora a qualche amministratore ed alle quali, sarebbero stati aggiudicati, commettendo gravi anomalie ed irregolarità, la maggior parte dei lavori affidati dalla disciolta amministrazione.

Tale assunto, però, non risponde a verità per un triplice ordine di ragioni:

- salvo rare eccezioni i “*collegamenti*” indicati tra le imprese ritenute “inquisite” e la criminalità organizzata o con taluno degli amministratori sono assolutamente cervellotici, irreali, ed inconsistenti;
- nessuna violazione di legge e/o irregolarità è stata mai commessa dalla disciolta amministrazione;
- non risponde assolutamente al vero che la maggior parte dei lavori affidati dal comune di Campobello di Licata siano andati a quelle imprese ritenute sospette, anzi le stesse si sono aggiudicate soltanto una parte risibile dei detti lavori.

Come detto, i ritenuti “*collegamenti*” sono per lo più frutto di alchimie costruttive che si pongono ben al di sotto di quella soglia limite prevista per un legittimo esercizio del potere di scioglimento di cui all'art. 143 D.Lgs 267/2000 e

costituita, come sopra rilevato, quantomeno dalla presenza di indizi seri, precisi ed univoci.

Si ritiene opportuno, pertanto, esaminare ogni singolo “*collegamento*” individuato dalla commissione ispettiva a carico delle imprese indicate all’interno della relazione dalla stessa redatta, al fine di evidenziarne, di volta in volta, le inesattezze, l’infondatezza e la speciosità e, conseguentemente, al fine di verificare la loro effettiva possibilità di incidenza sul normale esplicarsi dell’attività amministrativa posta in essere.

A tal fine:

Alaimo Giuseppa:

In questo caso il “*collegamento*” rinvenuto è costituito dal fratello della titolare dell’impresa, **totalmente esterno alla ditta**, il quale a sua volta è cognato dell’indiziato “M” Rotolo Giuseppe.

Si tratta, dunque, come ognuno vede, di un “*collegamento*” assolutamente indiretto, peraltro, a mezzo di un soggetto totalmente esterno alla ditta medesima.

Nessun dubbio, pertanto, può sussistere in ordine alla sua influenza ai fini che ci occupano.

A ciò si aggiunga, che in ogni caso, nessun altro elemento viene indicato a supporto della ritenuta contiguità, se non qualche frequentazione dello stesso (estraneo alla ditta), senza, però, fornire alcuna indicazione delle stesse: data, ora, luogo, circostanza, soggetti che hanno proceduto all’identificazione e segnalazione, ecc..

Invero, l’esatta specificazione delle modalità di dette frequentazioni costituisce di sicuro elemento assolutamente necessario ed imprescindibile ai fini di una loro corretta valutazione: una cosa è essere notati occasionalmente in compagnia, magari in un luogo pubblico ed unitamente ad altri soggetti, di un soggetto vicino ad ambienti criminosi (si rifletta che Campobello di Licata è un piccolo centro dove tutti conoscono tutti), altra cosa è sicuramente l’essere notato assiduamente insieme ad un pregiudicato magari in un luoghi ed in ore inusuali ed intenti a discutere lontano da sguardi indiscreti.

Ancora, particolarmente importante è conoscere l’epoca in cui le dette frequentazioni sono avvenute al fine di verificare l’attualità o meno del rapporto evidenziato.

Informazioni, queste tutte assolutamente determinanti, in difetto delle quali, come nel caso di specie, è da escludere che possa darsi alla stesse un anche minimo rilievo.

In ogni caso, e fermo restando quanto sopra detto, devono rilevarsi due circostanze, taciute dalla commissione ispettiva, che di sicuro fugano ogni dubbio circa l’assoluta irrilevanza della ditta in questione ai fini che ci occupano.

Innanzitutto, l’oggetto del contratto diretto ad esclusivo vantaggio del cittadino, assicurando allo stesso spese funerarie a prezzi controllati.

In secondo luogo, il contratto attenzionato, peraltro unico, è stato stipulato con la detta ditta dalla precedente amministrazione e non da quella oggi in esame che nessun rapporto ha mai avuto con la stessa.

Ma questo chiaramente non è stato rilevato.

Celauro Calogero:

Lo stesso, come rilevato dalla commissione ispettiva, risulta pregiudicato soltanto per reati ambientali che, però, nulla hanno a che vedere con la criminalità organizzata alla cui lotta è finalizzata la norma in base alla quale si è disposto lo scioglimento degli organi elettivi del Comune di Campobello di Licata.

Da ciò una sua chiara ininfluenza dell’impresa in questione rispetto alla fattispecie che ci occupa.

Azienda agricola vivaistica di Di Liberto Domenico:

In questo caso si riferisce che il titolare della detta impresa stessa è stato segnalato nel 1999 per concorso in rapina.

Non si segnalano, però, due circostanze assolutamente importanti ai fini di una corretta valutazione della posizione di detta impresa.

In primo luogo, lo stesso risulta essere stato assolto in ordine a detti reati;

in ogni caso, l'unica fornitura rilevata in capo a detta impresa è stata alla stessa commissionata in data 23.08.2001 e, dunque, dalla precedente amministrazione.

Da ciò la chiara impossibilità per la stessa di influire, in qualche modo, sul normale esplicarsi dell'attività posta in essere dall'amministrazione che ci occupa deviandola dal suo fine istituzionale.

In verità, quanto sopra è frutto della lacunosità che pervade l'intera attività ispettiva espletata, tutta protesa alla ricerca e ricostruzione di un qualche "collegamento" con la criminalità organizzata, dimenticando, però, sovente di indicare anche quelle circostanze che in una direzione opposta si pongono.

Essedi di Sanfilippo Rosario:

Qui la ricerca di un qualche "collegamento" con la criminalità organizzata raggiunge limiti davvero inaccettabili.

Non si rileva, infatti, nulla sul proprietario della detta ditta, ma si dice che uno dei due dipendenti della stessa era nel 1989 socio di una cooperativa della quale era socio anche un altro soggetto che, a sua volta, è stato visto in compagnia di personaggi ritenuti vicino alla criminalità organizzata.

Davvero i livelli di cervelloticità raggiungono picchi altissimi: un triplice passaggio che non vede in alcun modo coinvolto il titolare dell'impresa, ma che passa attraverso una partecipazione, risalente a **circa venti anni fa**, di un suo dipendente ad una società cooperativa, **oramai cessata**, e che, attraverso questo, approda ad altro soggetto che non ha altre colpe se quella di alcune frequentazioni di cui chiaramente non si dice nulla (con chi, dove, quando, ecc.)

Ritenere che la ratio della norma in questione sia quella di reprimere situazioni di tal guisa sembra davvero improponibile in uno stato di diritto qual è il nostro.

Da ultimo, sembra opportuna una breve osservazione che da sola dimostra l'assoluta inverosimiglianza del rilevato "collegamento".

Posto che uno dei lavori affidato alla ditta in questione concerneva, per come rilevato dalla stessa commissione, l'impianto di sicurezza della locale caserma dei carabinieri è verosimile e conforme a logica che la locale stazione carabinieri abbia permesso ad una impresa con possibili contatti con la criminalità di accedere al proprio sistema di sicurezza?

Si crede che tale circostanza si commenti da se.

Falsone Carmela:

In questo caso è innegabile il collegamento tra la stessa ed un esponente dell'organizzazione mafiosa, essendo la titolare della ditta in questione sorella del latitante Falsone Giuseppe.

Ciò nonostante, una attenta disamina della ricostruzione offerta dalla commissione ispettiva su detta impresa non solo non rafforza la tesi del "collegamento" tra l'amministrazione in questione e la criminalità organizzata, ma finisce, paradossalmente, con il mettere in luce l'esatto contrario, evidenziando al contempo la superficialità con cui

l'accertamento ispettivo è stato espletato, mosso, forse, dalla cieca volontà di provare una realtà oggettivamente non esistente.

Ed invero:

Se l'amministrazione oggi disciolta è stata eletta a seguito dalle consultazioni elettorali del 26.05.2002 e si è immessa nell'effettivo esercizio delle sue funzioni solo nel 18.06.2002, che ragione c'era di indicare nella relazione oggi contestata una impresa il cui l'unico lavoro effettuato, per un importo (ridicolo) di lire 2.900.000 (oggi € 1.497,72) è stato alla stessa affidato il 29.05.2001 e, dunque, **dalla precedente amministrazione rispetto a quella oggi disciolta?**

Perché, ancora, non è stato rilevato che al momento dell'affidamento del lavoro in questione la sig.ra Falsone Carmela era del tutto incensurata e che la stessa è stata raggiunta per la prima volta da ordinanza di custodia cautelare in carcere soltanto il 13.07.2004?

Alla luce di quanto sopra, pertanto, quale rimprovero può essere mosso all'allora vigente amministrazione ed ancor di più a quella (diversa) oggi sciolta che, si ribadisce, mai nessun lavoro ha affidato alla detta ditta?

Ed, ancora, anche a prescindere, solo per ragioni di completezza difensiva, da quanto sopra rilevato, può davvero ritenersi che l'affidamento di un lavoro di importo pari ad € 1.497,72 possa costituire una risposta all'ingerenza mafiosa nei confronti dell'attività amministrativa, specie con riferimento al calibro dell'elemento mafioso nell'ipotesi in esame?

Inoltre, se l'unico lavoro ad essa affidato risale al 29.05.2001 che senso ha evidenziare che tra il mese di marzo e quello di aprile 2003 alle proprie dipendenze vi è stato tale Siracusa Salvatore a quell'epoca titolare di alcune quote della Anaconda Costruzioni (ritenuta di proprietà della famiglia del Sindaco Gueli Calogero)?

E, per di più, che senso ha evidenziare quanto sopra pur nella non sicurezza della circostanza presupposta: è espressamente riferito dalla commissione che tale circostanza è stata appresa soltanto in via informale (senza in ogni caso indicare le fonti)?

Unico fine sembra soltanto quello di volere gettare un'ombra di sospetto in ordine ad una possibile contiguità tra detta ditta e l'amministrazione oggetto del provvedimento di scioglimento oggi impugnato.

Circostanza questa assolutamente smentita dai fatti: l'unico lavoro dalla stessa eseguito per conto del Comune di Campobello di Licata le è stato affidato dalla precedente amministrazione, mentre, invece, al contrario, la stessa mai ha intrattenuto rapporti con l'amministrazione in questione.

Così come poco opportuna - ed in verità pretestuosa - sembra, infine, l'analitica ricostruzione effettuata della impresa Anaconda Costruzioni proprio all'interno della sezione dedicata a detta impresa, quasi a cercare a tutti i costi un qualche collegamento tra la stessa ed il mondo della criminalità organizzata?

In forza di tutto quanto sopra, pertanto, sembra potersi senz'altro escludere la centralità del detto "collegamento" ai fini che qui rilevano, in quanto frutto di una ricostruzione assolutamente incompleta e fuorviante della realtà.

Impresa Edile Artigiana di Cilia Salvatore:

Anche in questo caso devono farsi valutazioni critiche in ordine alla ricostruzione della ditta in questione per come prospettata dalla commissione ispettiva.

Innanzitutto, deve rilevarsi - anche se detta circostanza non è stata messa nella debita evidenza dalla detta commissione - che nessun collegamento diretto tra il titolare della ditta in questione e la criminalità organizzata viene rilevato.

Ed è per questo che i ricercati “*collegamenti*” vengono individuati nel suocero e nel fratello dello stesso, ma anche in questo caso, la ricostruzione offerta è piuttosto lacunosa ed imprecisa.

Innanzitutto, si rileva che il suocero del titolare della detta impresa, tale Sciascia Giuseppe, si sarebbe reso protagonista di una vendita fittizia di un terreno di proprietà della famiglia Falsone, organica alla criminalità organizzata.

Due circostanze, però non vengono evidenziate.

In primo luogo, che detto episodio, emerso incidentalmente nell’ambito di altro processo, non risulta definitivamente accertato.

In secondo luogo, che il detto Sciascia Giuseppe è deceduto nel aprile 2001.

Non si comprende, infatti, come lo stesso abbia potuto esercitare una qualche forma di condizionamento su di una amministrazione eletta il 26.05.2002, oltre un anno dopo la sua morte.

Con riferimento, invece, al fratello del titolare della detta ditta, tale Cilia Vincenzo, si rilevano numerose frequentazioni a suo carico con esponenti della criminalità locale, ma, come sempre, non vengono minimamente indicate le circostanze in cui le stesse sarebbero avvenute: data, ora, luogo, soggetto accertatore, ecc., quasi che le stesse debbano essere prese per veri e proprie certezze.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, gli stessi paiono influenti allo scopo.

In ogni caso, comunque, non può farsi a meno di rilevare che si tratta pur sempre di “*collegamenti*” indiretti, come tali non sufficienti *ex se, che* necessitano della concomitanza di ulteriori circostanze a suffragio della ritenuta contiguità e di un maggior vaglio critico.

Sia le une che l’altro inesistenti, però, nel caso di specie.

A volere argomentare diversamente si finirebbe con il sostenere l’impossibilità per un soggetto la cui unica colpa è costituita esclusivamente dall’essere parente di altro soggetto ritenuto vicino, a qualsiasi titolo, alla criminalità organizzata di apprestarsi allo svolgimento di una attività imprenditoriale lecita e ciò davvero non sembra possibile, oltre che lesivo di libertà e diritti costituzionalmente garantiti.

Inoltre, deve essere sottolineata una circostanza assai importante ma anch’essa dimenticata dalla detta commissione: ove richiesto dalla vigente normativa in materia la detta impresa ha regolarmente prodotto la certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio con annotazione antimafia negativa.

A fronte di tale troncante circostanza cosa può essere rimproverato al Comune di Campobello di Licata?

Nulla!

Infine, deve rilevarsi come molti lavori eseguiti dalla detta ditta e, segnatamente, quelli concernenti i lavori di manutenzione straordinaria alle scuole elementari, indicati a sospetto nella relazione del Ministro dell’Interno, sono stati affidati dalla precedente amministrazione e non da quella che oggi ci occupa.

Ma anche questo non è stato rilevato.

Deve pure sottolinearsi l’assoluta speciosità ed infondatezza della paventata contiguità tra l’impresa in questione e l’amministrazione comunale per mezzo della detta Anaconda Costruzioni S.r.l, in quanto assolutamente smentita della realtà dei fatti.

Si legge, invero, nella detta relazione che il Cilia Salvatore è socio anche di altra società, la IRIS, di cui è socio pure anche il sig. Catanese Gioacchino, quest’ultimo amministratore della Anaconda Costruzioni S.r.l..

Ciò premesso si riferisce che la detta società ha stipulato con il Comune di Campobello di Licata un contratto di “concessione per la costruzione e gestione di loculi cimiteriali”, sottolineando che alla relativa gara di appalto, in luogo delle 9.999 imprese invitate, ha partecipato soltanto la società in questione aggiudicandosi, peraltro, i detti lavori per lo stesso importo posto a base d’asta.

Con ciò lasciando intendere o, comunque, lanciando il sospetto, che l’aggiudicazione di detti lavori avesse qualcosa a che vedere con la partecipazione alla detta società di Catanese Gioachino che, come detto, ricopriva pure il ruolo di amministratore della Anaconda Costruzioni (società ritenuta vicino al sindaco Gueli).

Detta ricostruzione, però, è assolutamente tendenziosa e del tutto infondata.

Invero, la realtà è ben diversa da quella che capziosamente si lascia trasparire nella riferita ricostruzione.

Inoltre, la stessa denota una non perfetta conoscenza della normativa in materia di affidamento e realizzazione dei lavori pubblici.

Innanzitutto, il sig. Catanese Gioacchino, unitamente al Cilia Salvatore, ha costituito la società IRIS nel marzo del 1999 mentre il contratto relativo ai detti lavori è stato sottoscritto nell’agosto del 1999.

Lo stesso, invece, è divenuto socio della Anaconda Costruzioni soltanto (successivamente) nel dicembre 1999 e amministratore della stessa (ancora dopo) nell’agosto del 2000.

Nessuna contiguità, dunque, tra le dette vicende può rivenirsi nel caso di specie, per essere state le stesse attuate in tempi del tutto diversi e ciò una attenta valutazione degli atti avrebbe dovuto mettere in chiaro.

Inoltre, le, neanche troppo, velate insinuazioni circa l’esito della gara relativa ai loculi cimiteriali denotano una carente conoscenza della normativa in materia di affidamento dei lavori pubblici non consona ad un organismo chiamato a valutare la legittimità o meno dell’attività posta in essere da una amministrazione.

I detti lavori, infatti, non sono stati affidati attraverso un appalto pubblico, ma attraverso lo strumento del Project-Financing.

Detto istituto, come noto, prende le mosse dall’iniziativa privata di eseguire, a proprie cura e spese, una determinata opera pubblica, ricevendone come contro partita la gestione della stessa per un certo numero di anni.

Con maggiore precisione, il soggetto proponente presenta all’amministrazione la propria proposta ad eseguire una certa opera, indicando anche la propria offerta economica, offerta che viene pubblicata in G.U., al fine di permettere ad altri soggetti interessati di presentare offerte migliorative, ed, in assenza delle stesse, come nel caso di specie, l’esecuzione e la gestione dell’opera viene affidata al soggetto proponente, chiaramente allo stesso importo dallo stesso inizialmente proposto.

È tutta qui la ragione del perché i detti lavori sono stati affidati alla detta impresa allo stesso importo posto a base d’asta.

Peraltro, deve rilevarsi, come, contrariamente a quanto si vuole fare intendere nella detta relazione ponendo l’accento sul notevole importo dell’affidamento in questione, gli oneri finanziari relativi alla realizzazione dell’opera oggetto del Project-Financing sono a **totale carico del proponente.**

Nulla, infine, si rinviene agli atti circa le fantomatiche 9.999 imprese invitate a partecipare alla gara in questione.

Deve rilevarsi, comunque, la contraddittorietà di una simile affermazione posto che nessun invito deve compiere l’amministrazione nella fattispecie in esame, per essere onere dei soggetti eventualmente interessati far pervenire le loro offerte migliorative rispetto a quella inizialmente indicata dal proponente.

In verità, anche nella ricostruzione della ditta in esame, può rilevarsi il medesimo errore che pervade tutto l'accertamento in esame: **volere provare di più di ciò che è concretamente possibile**, cercando di andare oltre la realtà delle cose attraverso l'individuazione di "collegamenti" spesso particolarmente tortuosi, macchinosi e complessi o attraverso contiguità spesso inesistenti.

Identiche notazioni devono, inoltre, farsi con riferimento a quanto rilevato con riferimento all'altra società di cui pure il Cilia Salvatore è socio: la C.L.G. di Salvatore Cilia e La Greca Gioacchino s.n.c..

In tal caso, viene rilevato che il sig. La Greca Angelo Gioacchino, socio del Cilia Salvatore nella detta società, è stato socio nel **1986** della cooperativa "Il Gabbiano" tra i cui soci vi era anche Tascarella Domenico, assessore dell'amministrazione oggi sciolta.

Ora, viene spontaneo chiedersi che valenza possa avere un simile "collegamento" del tutto indiretto (a quell'epoca la società in questione neanche era costituita) e risalente ad oltre venti anni fa.

In ogni caso, il ritenuto collegamento non conduce alla criminalità organizzata ma ad altro soggetto che ha ricoperto il ruolo di assessore alla solidarietà sociale dell'amministrazione che ci occupa sino al 31.12.2004.

Va da sé, che una eventuale deviazione dal normale corso dell'attività amministrativa riconducibile a detta circostanza avrebbe dovuto essere provata, anche a livello indiziario, non potendo davvero essere presunta sulla base della bislacca costruzione offerta.

Ed ancora, anche a prescindere, ma solo in via ipotetica, dalla assoluta irrilevanza di un simile collegamento, la commissione ispettiva – come visto massimamente solerte nell'individuare ogni possibile forma di contiguità – nulla dice, però, circa la chiusura della detta Cooperativa avvenuta molti anni prima dell'elezione del detto amministratore.

Ora, alla luce di quanto sopra, non par dubbio che ancorare, in assenza di ulteriori circostanze ed elementi, una contiguità con la criminalità organizzata idonea a deviare il normale esplicarsi dell'attività amministrativa, sulla base di ricostruzioni così articolate, indirette, lacunose ed imprecise, non può di sicuro ritenersi conforme né alla lettera né alla ratio della disposizione di cui all'art. 143, 1 comma, D.Lgs 267/2000.

Impresa edile e stradale Gregorio Lombardo:

Si prende atto di quanto rilevato a carico del titolare dell'impresa in questione, ma deve evidenziarsi come **l'unico lavoro dalla stessa eseguito le è stato affidato dalla precedente amministrazione.**

Invero, per come rilevato pure dalla commissione ispettiva, lo stesso è stato affidato alla detta impresa il 07.06.2002, mentre l'amministrazione in esame si è effettivamente insediata soltanto il successivo 18.06.2002.

Da ciò, dunque, irrilevanza di detto collegamento ai fini che ci occupano.

Né, nessun altro lavoro ha mai affidato alla detta ditta l'amministrazione in esame.

Solo, per esautività difensiva, si sottolinea, inoltre, come l'importo del lavoro in questione è pari a soli € 1.860,00, davvero pochi per giustificare la ritenuta esistenza di un condizionamento dell'amministrazione in suo favore.

Da ultimo, ininfluenza è pure il richiamo fatto all'esecuzione da parte di detta impresa dei lavori di realizzazione di una cooperativa edilizia.

Gli stessi, infatti, esulano da ogni competenza o potestà pubblica, dipendendo esclusivamente dalla società cooperativa, di natura privata, cui fanno capo.

Impresa Termini Giuseppe:

Con riferimento a quanto rilevato in ordine a detta impresa deve evidenziarsi quanto appresso.

Innanzitutto, emerge chiaramente l'assenza di un qualche "collegamento" diretto tra il titolare della stessa e la criminalità organizzata o membri dell'amministrazione comunale oggi disciolta.

A ciò cerca di sopperire la commissione ispettiva indicando una serie di frequentazioni dello stesso con taluni esponenti malavitosi.

Però, anche a prescindere dalla effettiva valenza probatoria o, anche indiziaria, delle stesse in assenza di ulteriori circostanze a sostegno, ciò che in ogni caso difetta è la assoluta mancanza di indicazioni in ordine alle rilevate frequentazioni: data, ora, luogo, circostanza, soggetti che hanno proceduto all'identificazione e segnalazione, sino a che periodo si sono verificate, ecc..

Ritenere non necessari i detti chiarimenti significherebbe pretendere che le stesse siano accettate come vere e concludenti "*come verbo disceso dal cielo*".

Il che, però, non è davvero possibile, né può esistere alcuna esigenza di tutela, anche se posta alla salvaguardia di beni assolutamente rilevanti, che possa arrivare a spingersi così indietro, azzerando di fatto, i contrapposti diritti.

La Mattina Giuseppe:

Per come rilevato dalla stessa commissione ispettiva non sono emersi collegamenti con la criminalità organizzata a carico dello stesso.

M.E.G. di Saldì Salvatore:

Poche parole necessita l'analisi della ricostruzione effettuata dalla commissione ispettiva con riferimento a detta ditta.

In detto caso, infatti, l'individuazione del "*collegamento*" con la criminalità organizzata raggiunge livelli di speciosità davvero incredibili.

Dato che nulla è stato rinvenuto in ordine al titolare della stessa allora si è verificato che della detta cooperativa era socio anche Falsone Giovanni, il quale e non – si badi bene - il Saldì Salvatore, alla data del **1985** era socio della Cooperativa San Calogero di cui risultavano soci anche alcuni esponenti della criminalità organizzata.

Ora, che questa ricostruzione risulti oltremodo macchinosa e per nulla probante allo scopo cui è diretta non vi può essere davvero dubbio.

A ciò, peraltro, deve aggiungersi che, in ogni caso, la stessa è oltremodo lacunosa.

Non si dice innanzitutto che il Falsone Giovanni, consigliere di maggioranza dell'amministrazione oggi sciolta, è stato socio della cooperativa M.E.G. dal 02.12.1988 al 30.05.1995, ben sette anni prima, dunque, di divenire consigliere comunale (26.05.2002).

Non si dice, inoltre, che la società in questione si è costituita nel 1988 quando la Cooperativa San Calogero era già estinta.

Non si dice, infine, che la detta soc. cooperativa "San Calogero" è sorta all'inizio degli anni '80 quale cooperativa di consumo con ben 54 soci (chiaramente non tutti vicini alla criminalità organizzata), che la stessa non ha mai operato e che infine è stata sciolta tra il 1983 ed il 1984.

Ora, quale possa essere la rilevanza del descritto "*collegamento*" (tortuoso, inesatto e risalente nel tempo) e come, in forza dello stesso, possa essere stata deviata o condizionata l'attività amministrativa non è davvero dato capire.

In verità, lo stesso è frutto di quella pervicacia che assiste l'intero accertamento ispettivo eseguito, tutto diretto alla ricerca di ogni tipo e forma di "*collegamento*" con la criminalità organizzata, anche a scapito, come nel caso di specie, di quella ponderazione ed attenzione che dovrebbe invece assistere un accertamento tanto delicato.

Quanto sopra, a parere di chi scrive, davvero non può ritenersi conforme a diritto.

Di sicuro, infatti, non è interesse dell'ordinamento procedere allo scioglimento degli organi elettivi di un comune, comprimendo in tal modo diritti costituzionalmente garantiti e offendendo l'onore degli eletti, sulla base di simili ricostruzioni che saltellando di persona in persona, agganciandosi a fatti di oltre venti anni fa e senza l'ausilio di ulteriori circostanze dirette in tal senso, ritiene di dimostrare ciò che non c'è. ledere

Valga, infine, quanto già sopra rilevato in ordine alle riferite frequentazioni con personaggi controindicati con corredate, però, da alcun dato che le stesse specifichino.

Marino Carmelo:

per come rilevato dalla stessa commissione ispettiva nessun collegamento tra lo stesso e la criminalità organizzata è stato rinvenuto.

Middioni Angelo:

In ordine a tale ricostruzione si ritiene opportuno svolgere soltanto due precisazioni.

Innanzitutto, deve rilevarsi che i lavori indicati tanto nella relazione della commissione ispettiva quanto in quella del Ministro dell'Interno **sono stati allo stesso affidati dalla precedente amministrazione e non da quella oggetto del provvedimento di scioglimento oggi impugnato.**

Quest'ultima infatti è stata eletta a seguito delle consultazioni elettorali del 26.05.2002 e si è effettivamente insediata il 18.06.2002, mentre l'ultimo dei lavori in questione è stato affidato alla detta ditta in data 20.05.2002.

Dunque, del tutto ininfluyente deve ritenersi detto rapporto in relazione alla verifica degli eventuali contatti tra la criminalità organizzata e l'amministrazione oggetto dell'odierno giudizio.

In ogni caso, deve comunque sottolinearsi come, anche a prescindere per ipotesi da quanto sopra, al momento dei detti affidamenti lo stesso era ancora incensurato, per essere stato arrestato soltanto successivamente.

In mancanza di elementi contrari, nel caso di specie non indicati, è ben possibile, dunque, che l'amministrazione di allora abbia agito in assoluta buona fede.

Forse, anche queste notizie la commissione ispettiva avrebbe dovuto indicare al fine di una corretta valutazione dell'operato dell'amministrazione di cui oggi ci si occupa.

Ma così non è stato.

Montaperto Luigi:

Anche in questo, caso i "*collegamenti*" individuati risultano essere assolutamente indiretti e senza l'indicazione di ulteriori e necessarie (dato il detto loro carattere) circostanze a sostegno.

Invero, non rinvenendo alcun "*collegamento*" con la criminalità organizzata in capo allo stesso, si è spostata l'attenzione sullo zio e sul cugino, a carico dei quali non si indicano né precedenti né l'appartenenza diretta all'organizzazione criminale, ma soltanto di essere stati trovati nel luglio del 1989, **oltre 17 anni fa**, presso il domicilio di un soggetto che all'epoca si trovava agli arresti domiciliari.

Null'altro è stato rilevato in questi 17 anni.

Sembra davvero poco per ipotizzare una qualche forma di contiguità con il potere criminale.

Non contenti, però, si arriva ad indicare quale altro possibile “collegamento” anche il suocero del detto cugino (si badi bene collegamento di contiguità potrebbe essere il suocero del cugino del titolare dell’impresa!!!), tale Aronica Carmelo, arrestato per associazione a delinquere di stampo mafioso e per concorso in omicidio.

Senonchè, detto Aronica Carmelo è stato assolto con sentenza passata in giudicato dalla cassazione per non avere commesso il fatto.

Ma, come sovente rilevato, detta essenziale circostanza non viene riportata dalla commissione ispettiva che si ferma a quella del suo arresto.

A discapito di ogni regola di completezza e correttezza che detto accertamento deve necessariamente sovrintendere.

Anche di questo, pertanto, dovrà tenersi conto nella valutazione delle argomentazioni addotte a sostegno dell’odierno gravame.

Infine, *ad abundantiam*, si rileva che alla detta ditta sono stati affidati soltanto due lavori per un importo complessivo di € 6.100,00.

Sicuramente pochi per essere considerati il frutto di una ingerenza tesa a deviare in proprio favore il normale corso dell’attività amministrativa.

Nuova Elettromeccanica di Mastrosimone A & C.:

Per come rilevato dalla stessa commissione ispettiva nessun collegamento tra la stessa e la criminalità organizzata è stato rinvenuto.

Impresa Edile Ragusa Salvatore:

Per come rilevato dalla stessa commissione ispettiva nessun collegamento tra lo stesso e la criminalità organizzata è stato rinvenuto.

S.A.G.T. di Amato Angelo:

Come per l’impresa individuale Middioni Angelo, socio della società in esame, i lavori in questione sono stati affidati dalla precedente amministrazione e prima che il detto Middioni Angelo venisse colpito da provvedimenti giudiziari che in qualche modo lo riconducono all’organizzazione criminale denominata “cosa nostra.

Invero, l’amministrazione oggi disciolta si è insediata il 18.06.2002 mentre i lavori affidati alla detta società risalgono al 20.04.2001 ed al 27.05.2002.

Da qui l’assoluta impossibilità di collegare detta impresa all’amministrazione oggetto del decreto di scioglimento oggi impugnato, che anzi nessun lavoro ha mai affidato alla stessa, e la conseguente sua irrilevanza ai fini che ci occupano.

Inoltre, per come già detto, Middioni Angelo, socio della società in questione, è stato arrestato soltanto successivamente all’affidamento dei detti lavori.

Da ciò, peraltro, la chiara buona fede anche dell’allora amministrazione, cui di sicuro non può chiedersi di compiere una vera e propria attività di indagine al fine di verificare la vicinanza o meno dell’impresa di volta in volta in questione a settori della criminalità organizzata, dovendosi basare soltanto sulla esteriorità della documentazione all’uopo prodotta.

Di quanto sopra, però, non si trova traccia né nella relazione redatta dalla Commissione ispettiva né nella relazione formulata dal Ministro dell'Interno, posta alla base del Decreto di scioglimento oggi impugnato.

Anzi, in quest'ultima, al contrario di quanto sopra rilevato, a fondamento della ritenuta infiltrazione criminale nei confronti dell'amministrazione in esame si indicano espressamente proprio i lavori affidati (si ripete, da una precedente amministrazione) alla ditta in esame, oltre a quella individuale facente capo a Middioni angelo ed a quella di Falsone Carmela.

Ciò, di sicuro, deve fare riflettere sulla legittimità del detto decreto di scioglimento: si tenta di provare la ritenuta contigua dell'amministrazione eletta nel 26.05.2002 alla criminalità organizzata ed il suo condizionamento in forza di taluni lavori affidati a dette imprese dalla precedente amministrazione!

Tale assurdità si commenta da sè.

S.A.P.I.C.C.:

Detta società, per come rilevato dalla commissione ispettiva, risulta costituita da 10 soci.

Sul conto di cinque di questi vengono rilevate segnalazioni per reati che nulla hanno a che vedere con la criminalità organizzata e, dunque, assolutamente irrilevanti ed ininfluenti ai nostri fini.

Per altro socio, tale Pitruzzella Santo, si riferisce che lo stesso è figlio del ritenuto mafioso Pitruzzella Gioacchino.

A carico dei restanti quattro soci nulla si rileva.

Unico "*collegamento*", pertanto, tra la criminalità organizzata e la ditta in questione potrebbe essere rinvenuto nel detto socio Pitruzzella Santo.

Poiché, però, trattasi di *collegamento* afferente uno soltanto dei soci sarebbe stata necessaria l'indicazione di ulteriori circostanze ed elementi in forza delle quali detta presunta contiguità possa investire l'intera società.

Si sarebbero dovute indicare, inoltre, quelle circostanze in forza delle quali ritenere che tale contiguità con la criminalità organizzata sia stata utilizzata, ed in che modo, per condizionare e deviare il normale flusso dell'attività amministrativa.

Circostanze tutte che, però, difettano nel caso di specie.

Ciò anche in considerazione del fatto che di sicuro non è compito dell'amministrazione verificare, tramite una vera e propria attività di indagine, la posizione di ogni singolo socio di una società che con lei intrattiene rapporti, dovendosi limitare la stessa esclusivamente ad accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla certificazione all'uopo prodotta.

A tale specifico proposito vede rilevarsi come la ditta in questione ha regolarmente prodotto, come richiesto dalla vigente normativa in materia, idonea certificazione rilasciata della C.C.I.A.A. di Agrigento con allegato nulla osta antimafia ai sensi dell'articolo 10 della legge 31.05.1965 n. 575 e successive.

Ora, in presenza di detta certificazione che attesta la mancanza di controindicazioni a contrattare con la detta impresa, cosa può essere rimproverato all'amministrazione che ci occupa.

A ciò si aggiunga che, contrariamente a quanto rilevato dalla commissione ispettiva, l'amministratore della detta società non era il detto Pitruzzella Santo, ma altro socio esente da contatti con la criminalità organizzata.

Anche di tale circostanza avrebbe dovuto tenere conto la stessa nella propria attività ispettiva.

Infine, si riferisce che lo stesso Pitruzzella Santo è socio anche di altra società la IMES Costruzioni S.r.l. della quale

farebbero parte anche i fratelli Pitruzzella Salvatore e Giuseppe.

A tale proposito si ritiene opportuno evidenziare due circostanze non rilevate dalla detta commissione.

Innanzitutto, per altro lavoro svolto presso il comune di Campobello di Licata, pure indicato nella detta relazione, la detta società ha prodotto regolare dichiarazione antimafia rilasciata direttamente dalla Prefettura di Agrigento.

Inoltre, l'amministrazione oggi in esame si è costituita parte civile in un procedimento penale per turbativa d'incanto, iniziato su sua denuncia, che vedeva imputati i detti Pitruzzella Salvatore e Giuseppe.

Circostanze queste che avrebbero dovuto allontanare ogni sospetto di ingerenza ad opera della detta ditta sull'attività posta in essere dall'amministrazione in questione, ma che non sono state minimamente tenute in considerazione alcuna dagli organi ispettivi.

Anche di ciò dovrà tenersi conto in funzione della decisione del presente ricorso.

Savarino Carmelo:

A proposito di tale ditta la commissione ispettiva rileva che il titolare è stato arrestato nel 1986 per oltraggio, violenza e minaccia a PP.UU.

È chiaro che detta circostanza, peraltro risalente al **1986 (venti anni fa)**, esula da quei "collegamenti" richiesti dall'art. 143, 1 comma, D.Lgs 267/2000, perché azione delittuosa che nulla a che vedere con il fenomeno della criminalità organizzata.

Deve, comunque, rilevarsi che lo stesso non risulta mai essere stato condannato per detti reati.

Ma come al solito, tale circostanza non viene rilevata dagli organi accertatori, massimamente solerti nella ricerca anche del più recondito aggancio con esponenti della criminalità, ma che tale dovizia di ricerca non utilizzano mai in favore di quelle altre circostanze utili ad una diversa e più favorevole lettura della ricostruzione offerta.

Pure ininfluenti allo scopo sono le indicate frequentazioni dello stesso con tale Giordano Francesco.

Invero, anche a prescindere da quanto detto circa il carattere assolutamente aleatorio delle rilevate frequentazioni se non accompagnate da idonei elementi a chiarimento, assolutamente inesistenti nel caso di specie, deve rilevarsi come le stesse sono comunque terminate nell'anno **1994 (circa dodici anni fa)** ed in secondo luogo i reati allo stesso contestati non possono avere alcuna rilevanza ai fini che oggi occupano.

Infine deve evidenziarsi come di tutti lavori effettuati dalla detta ditta **soltanto uno** (somma urgenza del 03.12.2003) **è stato alla stessa affidato dall'amministrazione oggi in esame per un importo complessivo di soli € 10.000,00.**

Anche tale circostanza si sarebbe dovuta prendere in considerazione al fine di valutare la sussistenza nel caso di specie di eventuali forme di ingerenza e/o condizionamento da parte di soggetti legati alla criminalità organizzata.

Ma così non è stato.

In forza di quanto sopra, non può esservi dubbio circa la irrilevanza di quanto rilevato in ordine all'impresa in questione ai fini che qui rilevano.

Savarino Francesco:

Per come rilevato dalla stessa commissione ispettiva nessun collegamento tra lo stesso e la criminalità organizzata è stato rinvenuto.

Gioielleria di Rizzo Crocetta:

Anche alla ricostruzione effettuata dalla Commissione ispettiva con riferimento a detta ditta non può riconoscersi, al contrario di quanto ritenuto, alcun concreto interesse rispetto al fine che qui rileva: individuare un valido collegamento con la criminalità organizzata idoneo a condizionare e/o deviare l'attività amministrativa dal suo normale corso.

Invero, deve innanzitutto rilevarsi come l'unica fornitura affidata alla ditta in esame risale al 18.12.2001 e, dunque, sotto la passata amministrazione; quella dello scioglimento di cui si tratta è stata eletta nelle consultazioni elettorali del 26.05.2006 e si è insediata il successivo 18.06.2002.

Ciò da solo basterebbe ad elidere qualsivoglia valenza, anche indiziaria, del ritenuto "collegamento".

Per completezza difensiva, in ogni caso, si ritiene opportuno rilevare come i "collegamenti" con soggetti della criminalità organizzata individuati nella detta relazione risultano sempre oltremodo tirati, costruiti e carenti nella corretta rappresentazione di tutte le circostanze che li compongono.

Innanzitutto, deve evidenziarsi come nulla viene imputato alla titolare dell'esercizio commerciale in questione.

Ciò premesso, si segnala che le frequentazioni imputate al sig. Messina Angelo Gioacchino, coniuge della titolare della ditta in esame, sempre se esistenti posto che nessuna specificazione delle stesse viene fornita, risalgono agli inizi degli anni '90, posto che al detto periodo (1993) risale il diniego dell'autorizzazione di P.S. al commercio di oggetti preziosi nei confronti dello stesso.

Da ciò l'assoluta irrilevanza degli stessi ai fini che oggi ci occupano.

Anche a ritenere veritiere le stesse, non si comprende invero quale forma di ingerenza o coercizione possa avere avuto il detto sig. Messina nei confronti dell'amministrazione oggi in esame (**che si badi bene non ha mai affidato né lavori né forniture alla ditta in questione**), in forza di quelle "frequentazioni" cessate da oltre 20 anni?

Inoltre, assolutamente tendenziosa è la ricostruzione offerta, anche sotto altro ed importante aspetto: il sig. Messina è stato sì segnalato per possesso di sostanza stupefacente, **ma soltanto per uso personale.**

Non vi è la commissione di alcun reato sottostante, come tendenziosamente fatto ritenere.

Anche tale circostanza, però, è stata taciuta, limitandosi ad indicare, come solito, soltanto quelle che possano gettare un'ombra di sospetto e non quelle di segno contrario.

Che questo sia conforme alla norma in questione ed a giustizia davvero si ha difficoltà a crederlo.

Solo come notazione, va, altresì, rilevato che comunque la sig.ra Rizzo Crocetta, coniuge del detto sig. Messina Angelo, la detta licenza di P.S. ha regolarmente ottenuto, segno che gli organi a ciò preposti (la stessa Prefettura) non hanno ritenuto così pregiudizievole la presenza del detto coniuge.

Una ultima attenzione, merita infine l'individuato "collegamento" tra la titolare della ditta in esame e tale Collana Salvatore quale soggetto ritenuto vicino all'organizzazione criminale.

Più che indiretto lo stesso, infatti, dovrebbe essere definito assolutamente fantasioso.

Invero, si legge nella detta relazione che la detta sig.ra Rizzo Crocetta è cognata di Melluzza Maria (1° collegamento), che a sua volta è cognata di Collana Antonio (2° collegamento), che a sua volta (3° collegamento) è figlio di Collana Salvatore (4° collegamento) pregiudicato e schedato "M" (senza comunque specificare in cosa consistono i precedenti a carico dello stesso).

Ciò non può essere altro che il frutto di una volontà inquisitoria votata alla ricerca del "collegamento"

con la criminalità organizzata ad ogni costo, anche laddove questo davvero non c'è, che nessuna giustificazione può davvero trovare.

Tipografia La Rocca Raimonda:

Per come rilevato dalla stessa commissione ispettiva nessun collegamento tra la titolare della stessa e la criminalità organizzata è stato rinvenuto.

Per di più i lavori alla stessa affidati risalgono all'anno 2001 e, dunque, riconducibili alla precedente amministrazione.

Circostanza questa che, in ogni caso, rende irrilevante la posizione della ditta in questione ai fini del presente giudizio.

Società Mito Coop. a r.l.:

Anche in questo caso lo sforzo portato avanti dagli organi accertatori al fine di trovare a tutti i costi un qualche "collegamento" con la criminalità organizzata è davvero notevole

I "collegamenti" individuati, infatti, sono per lo più indiretti, molto spesso imprecisi e lacunosi, con coadiuvati da altre circostanze a suffragio e sovente non vengono indicate quelle ulteriori circostanze che ne potrebbero modificare la valenza indiziaria loro attribuita.

Innanzitutto, deve rilevarsi come, non risponde a verità la circostanza indicata nella detta relazione in base alla quale il contratto stipulato con la società in esame prevederebbe un obbligo per la stessa di assumere manodopera locale e previo assenso della amministrazione locale.

Invero, unico obbligo in tal senso è limitato esclusivamente al soggetto cui affidare la gestione della cassa.

Ciò in quanto il contratto stipulato con la detta società prevede il pagamento in favore della stessa da parte dell'amministrazione comunale di un corrispettivo predeterminato per la gestione dell'impianto sportivo oggetto di appalto, ma di contro tutti i proventi ricavati dalla detta gestione devono andare alle casse comunali.

Da qui la necessità che il soggetto incaricato di gestire il servizio di cassa incontri il consenso e la fiducia dell'amministrazione.

Nulla di tutto questo, invece, lo si prevede per la restante manodopera la cui scelta compete esclusivamente alla ditta cui la gestione dell'impianto è affidata.

In verità, la circostanza che la quasi totalità della detta manodopera sia di origini locali non deve rinvenirsi in chissà qual oscura manovra, quanto piuttosto nella circostanza che la stessa è assunta con contratti part-time di poche ore che danno diritto ad una retribuzione irrisoria, pari circa a € 200/300 mensili, di sicuro non conveniente per soggetti che dovrebbero affrontare spese di viaggio per recarsi al lavoro. Ciò premesso, in relazione a quanto evidenziato in ordine ai vari dipendenti della stessa, deve rilevarsi quanto appresso:

Maniscalco Salvatore:

A proposito di detto dipendente si rileva che la figlia dello stesso è coniugata con il figlio di Accascio Ignazio ritenuto un membro organico dell'organizzazione criminale denominata "cosa nostra".

Innanzitutto, trattasi di "collegamento" indiretto non suffragato da altre circostanze a suo suffragio.

Né, è possibile ritenere che al detto soggetto è impedito di svolgere una qualche attività lavorativa solo perchè il suo consuocero potrebbe essere vicino alla criminalità organizzata.

A tale proposito, peraltro, deve evidenziarsi che la posizione del detto Accascio Ignazio è ancora *sub iudice*, potendo lo stesso risultare, dunque, completamente estraneo alla detta consorteia criminale.

Da ciò la non concluzione del detto “*collegamento*” ai fini qui in rilievo.

Italia Lorenza:

Sulla stessa nulla si rileva in via diretta.

Si rileva, però, che la stessa è cognata di Ingaglio Maria Ivana (1° collegamento), che a sua volta è figlia e sorella (2° collegamento) di soggetti gravitanti nell’ambito della criminalità organizzata.

Si tratta comunque di “*collegamenti*” indiretti cui per essere riconosciuta una certa valenza, almeno indiziaria, dovrebbero essere corroborati da ulteriori circostanze a sostegno, che qui invero non sono indicate.

Con riferimento al padre ed ai fratelli della stessa deve rilevarsi che i loro precedenti attengono unicamente a reati contro il patrimonio che nulla hanno a che vedere con forme di criminalità organizzate e che, pertanto, esulano dall’ambito di operatività della norma di cui trattasi.

Sanfilippo Maria:

Il collegamento” rinvenuto a carico della stessa appare davvero paradossale.

La stessa, infatti, è moglie di tale Bella Paolo il quale ha l’unica colpa di essere dipendente delle Poste Italiane, filiale di Campobello di Licata, dove lavora anche Bove Calogero, assessore dell’amministratore oggi disciolta.

Va da se che condividere una tale ricostruzione equivarrebbe a sostenere che a tutti i familiari (mogli, figli, cognati, zii, cugini, ecc.) dei dipendenti della filiale delle Poste Italiane di Campobello di Licata, perchè colleghi di un amministratore, è inibito trovare una occupazione presso un datore in qualche modo riconducibile all’amministrazione comunale e ciò non sembra davvero possibile.

Infine, la condanna per assegni a vuoto riportata dalla stessa, peraltro risalente nel tempo, è assolutamente irrilevante ai fini che oggi ci occupano.

Bella Rosalia:

In ordine a tale dipendente - la cui unica pecca è quella di essere cognata di Gueli Fidel, a sua volta figlio del sindaco dell’amministrazione oggi disciolta – valgono le superiori considerazioni: è possibile e conforme a giustizia inibire ad ogni parente di un amministratore pubblico la possibilità di trovarsi una lecita occupazione.

Francamente, in mancanza – come nel caso di specie – di ulteriori circostanze a sostegno, si crede proprio di no.

In verità, occorre dire è regola di buona amministrazione quella secondo la quale un amministratore deve rimanere del tutto estraneo ogni qualvolta possa avere un interesse personale o familiare ad un certo affare, ma non la regola contraria, non potendosi inibire al parente dell’amministratore di accedere a rapporti in qualche modo collegati con posizioni pubbliche

L’importante che da detta parentela non nasca una posizione di indebito vantaggio, ma ciò deve necessariamente provato e non presunto.

Di Dio Anna:

Non si nega che la stessa sia consocera del Sindaco della disciolta amministrazione.

A tal proposito valgano le superiori considerazioni circa il diritto di ciascun soggetto alla ricerca di una occupazione

e alla presupposizione di una sua legittimità in mancanza, come nel caso di specie, di ulteriori circostanze che facciano propendere per una diversa valutazione.

Ciò che, invece si contesta è quanto riferito sul marito della stessa, tale Ciotta Pietro, perchè frutto di una analisi quantomeno, a non volere pensare altro, superficiale.

Invero, si riferisce che lo stesso è stato arrestato per concorso in omicidio aggravato, ma ciò che non si dice e che il fatto in questione risale ad oltre trenta anni fa (da allora il sig. Ciotta non è mai stato coinvolto in altre vicende legate in qualche modo alla criminalità organizzata) **e che per i detti fatti lo stesso è stato del tutto assolto.**

Come al solito, però, dette circostanze sfuggono all'attento esame dei fatti posto in essere dalla commissione ispettiva.

Di certo tale grave circostanza dovrà essere tenuta in considerazione al momento di valutare la legittimità o meno degli atti oggi impugnati.

Falsone Carmelo:

Nulla si rileva in ordine a detto dipendente.

Si riferisce soltanto che il padre dello stesso ha precedenti per detenzione e spaccio di stupefacenti, null'altro.

Si tratta, dunque, di un "collegamento", indiretto senza indicazione alcuna di ulteriori circostanze a suffragio della ipotizzata contiguità.

Da ciò la irrilevanza ai fini oggi in esame.

Peraltro, a seguire pedissequamente il ragionamento portato avanti dalla commissione ispettiva ad un soggetto con parenti in qualche modo vicini al mondo criminale sarebbe praticamente precluso accedere al mondo del lavoro, non restandogli allora altra via che quella di delinquere.

Di sicuro, ciò non risponde a giustizia e diritto in un ordinamento, qual è il nostro, improntato al principio della responsabilità personale della pena ed al rispetto massimo della persona e delle sue principali esplicazioni, prima fra tutte quella del lavoro.

In ogni caso, si evidenzia come i reati addebitati al padre del detto dipendente nulla hanno a che fare con la criminalità organizzata e che, dunque, esulano dall'ambito di applicazione della norma di cui all'art. 143, 1 comma, D.Lgs 267/2000.

Turco Maria:

Anche in questo deve rilevarsi come il "collegamento" individuato sia assolutamente indiretto, composto e per nulla corroborato da altre circostanze che possano in qualche modo fare propendere per una sua vicinanza ad ambienti criminosi.

Invero, nulla si rileva sul suo conto, ma si riferisce che stessa è figlio di Turco Calogero (su cui pure nulla si dice) che a sua volta è nipote (parente di 3 grado) di altri due soggetti a loro volta vicini alla criminalità organizzata.

Tutto questo è, però, davvero poco.

Asaro Salvatore Domenico:

Lo stesso è stato dipendente soltanto per un limitatissimo periodo, ma ciò non viene rilevato.

Nulla viene riferito in capo allo stesso.

Viene, allora, spostata l'attenzione sul padre dello stesso, al quale si contestano soltanto talune frequentazioni con soggetti vicini alla organizzazione criminale.

Valgano a tal proposito le considerazioni superiormente svolte: si tratta pur sempre di “*collegamento*” indiretto non accompagnato da circostanze dirette nello stesso senso.

Nulla, in ogni caso, viene detto circa le modalità delle stesse: data, ora, luogo, numero, frequenza, contesto dell'accertamento, ecc.

Ciò, per come sopra rilevato, svuota le stesse da ogni valenza probatoria.

Pirrerà Giuseppina:

Nulla si riferisce in ordine a detta dipendente.

Si riferisce, soltanto che la stessa è cognata di altro soggetto a sua volta coniugata con Fortino Giuseppe, consigliere dell'amministrazione oggi sciolta.

Trattasi, dunque, di collegamento indiretto, senza l'indicazione di ulteriori circostanze a suffragio.

Da ciò, come detto, la sua irrilevanza ai fini che ci occupano.

Valga, infine, quanto sopra detto a proposito del diritto ad una lecita occupazione anche a favore dei parenti (peraltro nel caso di specie estremamente lontano) degli amministratori.

Puleri Gaetano Gioacchino:

Anche in questo caso nulla viene indicato in capo allo stesso.

Viene, però, riferito che lo stesso è figlio di Puleri Giovanni, il quale a sua volta è cugino di altro soggetto vicino ad ambienti criminosi.

Non vengono, come solito, indicate circostanze ed elementi ulteriori a sostegno della ritenuta contiguità con la criminalità organizzata.

Non v'è dubbio che trattasi di “collegamento” indiretto da solo insufficiente ai nostri fini.

Società coop. a r.l. Margherita:

Nulla viene rilevato a carico dei soci della cooperativa in questione.

Il ritenuto “*collegamento*” con la criminalità organizzata, infatti, viene individuato nella persona del fratellastro di una dei due soci della società il quale, pur essendo assolutamente incensurato e su cui nulla si riferisce, ha soltanto la colpa di lavorare alle dipendenze di una impresa vicina ad esponenti della criminalità organizzata.

Ora, che ciò possa essere indizio di ingerenza criminale nei confronti dell'attività amministrativa pare davvero difficile credere, mentre di sicuro è non conforme né la legge, né a giustizia.

Savarino Michele:

Nulla si rinviene a carico del titolare della ditta in questione.

Il presunto “collegamento” allora viene fatto passare attraverso il padre dello stesso, tale Savarino Saverio, che nel **1987 (venti anni fa)** è stato denunciato per detenzione illecita da arma da fuoco.

Come solito, però, non dice la commissione ispettiva che lo stesso non è mai stato condannato per detto reato.

Del resto, solo se avesse voluto la detta commissione sarebbe potuta arrivare logicamente a detta conclusione.

Invero, una volta rilevato che il detto Savarino Saverio, padre del titolare dell'impresa di cui trattasi, svolge l'attività di guardia giurata va da sé che lo stesso è fornito di regolare porto di armi da fuoco e, dunque, che nulla è stato rilevato a suo carico nel corso degli accertamenti di rito tanto per il rilascio di detta autorizzazione quanto per il suo rinnovo.

Ma neanche detta considerazione è stata effettuata dalla commissione ispettiva.

Da quanto sopra, dunque, la assoluta irrilevanza ai nostri fini di quanto rilevato in ordine alla ditta in esame, anche in relazione agli assolutamente modesti importi delle 2 forniture commissionate alla stessa da parte dell'amministrazione di cui si tratta (pari a circa € 2.300).

Miceli Giuseppe:

Nulla è stato rinvenuto in capo allo stesso.

Si è allora individuato il tanto cercato "collegamento" nella circostanza che la suocera dello stesso è zia di Middioni Angelo, persona vicina alla criminalità organizzata.

Va da sé che si tratta di un collegamento assolutamente indiretto che, in assenza di ulteriori circostanze, mai potrà essere posto a fondamento della ritenuta contiguità tra l'amministrazione e la detta criminalità.

Peraltro, alla detta ditta è stata affidata dalla amministrazione in esame una sola fornitura per un importo complessivo di € 3. 400,00, davvero poco per ritenere di essere in presenza di un illecito condizionamento dell'attività alla stessa facente capo.

Tipografia Pubblilob di Lo bello Michela Maria Savia:

Per come rilevato dalla stessa commissione ispettiva nessun collegamento tra la stessa e la criminalità organizzata è stato rinvenuto.

C.I.D.M. di D'Auria Mariano:

Per come rilevato dalla stessa commissione ispettiva nessun collegamento tra lo stesso e la criminalità organizzata è stato rinvenuto.

Sound & Light di Pagliarello Luigi:

Per come rilevato dalla stessa commissione ispettiva nessun collegamento tra lo stesso e la criminalità organizzata è stato rinvenuto.

Centro Diurno di Assistenza per soggetti portatori di Handicap:

A tale proposito è opportuna una brevissima premessa.

Detto centro nasce per assicurare assistenza a soggetti portatori di handicap mirando ad una loro riabilitazione ed integrazione sociale.

Si è sicuri che nessuno possa avere dubbi sul carattere meritorio di detta iniziativa.

Di detta natura prettamente assistenziale risentono anche i rapporti lavorativi con lo stesso pendenti, più diretti ad

assicurare un concreto aiuto a detti soggetti che a procurarsi una fonte di reddito.

I vari dipendenti, infatti, svolgono attività part-time di poche ore e con una retribuzione pari a circa 300-350 euro mensili.

Ciò premesso, nella detta relazione si rileva che il direttore del detto centro è l'avv. Balsamo Teresa la quale è cugina di Smiraglia Giuseppe, persona vicina alla criminalità organizzata denominata "cosa nostra".

Non può, però, non osservarsi come detto "*collegamento*" sia assolutamente insufficiente ai fini che oggi ci occupano.

Innanzitutto, nessuna altra circostanza e/o elemento è riportata a suffragio della presunta contiguità.

Ciò anche in considerazione del fatto che detto centro è governato oltre che da un direttore generale anche da un consiglio di amministrazione.

Sicché, sarebbe stato quantomeno necessario addurre quelle ulteriori circostanze dalle quali desumere, anche in modo indiziario, che detta presunta contiguità sia in grado di condizionare a proprio favore anche la volontà del consiglio di amministrazione.

Peraltro, anche nella relazione redatta dalla commissione ispettiva non emerge alcuna irregolarità o quant'altro che lasci trasparire un controllo da parte della criminalità organizzata sulla gestione dello stesso e su i suoi rapporti con l'amministrazione che ci occupa.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, non par dubbia l'assoluta irrilevanza della ricostruzione offerta del detto centro ai fini della verifica degli eventuali rapporti tra criminalità organizzata e l'amministrazione formatasi a seguito delle elezioni del 26.05.2002.

ATI Montaperto Angelo e Marotta Salvatore:

Anche in questo caso, notevole è lo sforzo compiuto dagli organi accertatori al fine di indicare molteplici "*collegamenti*" che colleghino l'impresa facente capo ad uno dei componenti della detta ATI, quella di Montaperto Angelo, ora ad esponenti della criminalità organizzata ora ad esponenti dell'amministrazione comunale.

Anche stavolta, però, si finisce col chiedere alle circostanze rinvenute più di quanto le stesse possono realmente dimostrare, omettendo, per di più, di indicare quegli ulteriori elementi che, se evidenziati, avrebbero di certo mutato radicalmente il quadro della realtà offerto.

Innanzitutto, si riferisce che il Montaperto Angelo è sposato con tale Aronica Maria Patrizia, a sua volta figlia di Aronica Carmelo Gioacchino il quale è stato rinviato a giudizio (in una precedente occasione di parla di espressamente di arresto) perché responsabile di appartenere, in concorso con altri, ad organizzazione mafiosa e per concorso in omicidio.

Si omette, però, di dire che, questa è circostanza assai grave, che il detto sig. Aronica Carmelo Gioacchino è stato completamente assolto per i reati ascrittigli.

Non v'è dubbio che tale circostanza muta radicalmente il tenore del rinvenuto "*collegamento*" a carico dello stesso.

Ancora, la commissione ispettiva, pur avendo analiticamente vagliato tutta la documentazione afferente i lavori indicati nella propria relazione, stranamente non riferisce che l'ATI in questione, relativamente al lavoro avente ad oggetto la manutenzione straordinaria della chiesa Beata Vergine Maria, **ha regolarmente prodotto**, per come richiesto dalle vigenti disposizioni normative in materia, **certificazione antimafia rilasciata dalla competente Prefettura in cui espressamente si certificava il nulla osta all'affidamento dei lavori.**

Ora, come può essere possibile fondare la contiguità dell'amministrazione oggi sciolta alla criminalità organizzata su di una impresa per la quale la stessa la Prefettura, chiamata a valutare proprio il requisito della sua indipendenza dalla criminalità organizzata, ne ha certificato la completa estraneità dalla stessa.

In altri termini, come può essere addebitata una qualche responsabilità in capo all'amministrazione quando è stata la stessa Prefettura ad autorizzare a contrattare con detta impresa.

Anche di tale circostanza, che di sicuro muta il quadro prospettato, però, non si trova traccia nella detta relazione.

Con riferimento poi agli ulteriori collegamenti deve rilevarsi che trattasi di relazioni indirette che, in mancanza di ulteriori circostanze a sostegno, devono essere valutate con la massima prudenza.

Una ultima notazione, invece, merita il riferito "collegamento" operato con tale Farruggio Salvatore, ex dipendente dell'impresa in questione, perché genero di La rocca Salvatore, elemento organico alla criminalità criminale.

Ora, anche a volere, solo per mera ipotesi difensiva, soprassedere sul carattere estremamente indiretto di detto collegamento e sull'orientamento giurisprudenziale in materia, che nega valore, anche indiziaria, ad ipotesi come quella in esame (collegamento attraverso il dipendente dell'impresa), non si può non rilevare che il rapporto di lavoro con detto soggetto si è concluso prima dell'affidamento dei lavori.

Anche in tal caso, dunque, le verità raccolte dalla commissione ispettiva si fermano a metà.

Alcuna rilevanza ai fini che ci occupano, pertanto, potrà essere riconosciuto a quanto rilevato in ordine alla detta impresa.

Agorà S.n.c. di Avanzato Gaetano & C.:

I "collegamenti" individuati a proposito della detta società non paiono, ad un corretto esame, idonei allo scopo che ad essi si vorrebbe attribuire: la prova della contiguità tra l'amministrazione oggetto del provvedimento di scioglimento che ci occupa e la criminalità organizzata.

Innanzitutto, assolutamente inconsistente pare quello individuato con riferimento a Avanzato Gaetano.

Allo stesso, infatti, si contesta di essere stato socio nell'anno **1982** (quasi venticinque anni fa!) nella "nota cooperativa I.S.T.A.S." e di essere stato segnalato nell'anno **1996** (molto prima dell'elezione dell'amministrazione oggi sciolta avvenuta nel 2002) per il reato di truffa.

Deve a tal proposito ricordarsi quanto già rilevato a in ordine alla detta società Cooperativa I.S.T.A.S.: unico "collegamento" con la criminalità organizzata individuato in capo alla stessa è stato rinvenuto nella circostanza che il fratello di uno dei soci è coniugato con la sorella di un soggetto ritenuto vicino ad ambienti criminali.

Ciò sembra davvero poco per definire come "nota" la società cooperativa in questione.

Pertanto, deve rilevarsi che nel 1982, momento in cui il detto Avanzato Gaetano era socio della cooperativa in questione, il sopra indicato "collegamento" era assolutamente inesistente, posto il fratello del socio in questione (tale Romano Vincenzo) si è sposato con la sorella del riferito soggetto inquinante soltanto nei primi anni '90.

Inoltre, il detto avanzato Gaetano non è più socio della detta cooperativa a far data dal 1983.

Ora, è davvero possibile indicare quale "collegamento" della società in esame con la criminalità organizzata la partecipazione (risalente a circa venticinque anni fa) di un suo socio (Avanzato Gaetano) ad altra società che si ritiene vicina alla detta criminalità mediante un collegamento (come detto assolutamente indiretto) **che è sorto circa 12 anni dopo che il detto Avanzato Gaetano è entrato a far parte di quest'ultima e, addirittura, 10 anni dopo**

la sua uscita dalla stessa?

Quale forma di ingerenza e/o di condizionamento dell'attività amministrativa possa farsi discendere da una tanto distorta e macchinosa ricostruzione non è davvero dato capire, né è spiegato dagli organi che la stessa hanno messo in piedi.

Ancora, una volta, pertanto, la ricostruzione offerta nella relazione redatta dalla commissione ispettiva si presenta lacunosa, offrendo una ricostruzione faziosa e non completamente rispondente a verità.

Né pare concludente il riferimento alla segnalazione a carico del detto Avanzato Gaetano per truffa.

Innanzitutto, lo stesso non è mai stato condannato per detto reato e, comunque, perchè trattasi in ogni caso di reato che non si inquadra in un contesto di criminalità organizzata alla cui lotta invece la norma di cui all'art. 143 D.Lgs 267/2000 è finalizzata.

Anche questo, però, non è rilevato dagli organi accertatori.

Aiello Salvatrice:

Per come rilevato dalla stessa commissione ispettiva nessun collegamento tra lo stesso e la criminalità organizzata è stato rinvenuto.

Inoltre si segnala che due forniture delle tre indicate sono state affidate alla stessa dalla precedente amministrazione.

Impresa Gruttadauria Calogero:

Per come rilevato dalla stessa commissione ispettiva nessun collegamento tra lo stesso e la criminalità organizzata è stato rinvenuto.

Alongi Salvatore:

Per come rilevato dalla stessa commissione ispettiva nessun collegamento tra lo stesso e la criminalità organizzata è stato rinvenuto.

Né alcuna rilevanza può essere riconosciuta ai fini che oggi ci occupano alle segnalazioni rilevate a carico dello stesso.

Si tratta, infatti, di mere segnalazioni e **non di condanne**, per reati che in ogni caso si pongono al di fuori della criminalità organizzata e, dunque, della sfera di operatività della norma di cui all'art. 143 D.Lgs. 267/2000 sulla base della quale sono stati adottati gli atti oggi impugnati.

A ciò, in ogni caso, si aggiunga che l'unica fornitura individuata dalla commissione a favore della detta ditta è stata alla stessa affidata alla precedente amministrazione.

Da quanto sopra, dunque, l'assoluta irrilevanza della stessa ai fini che ci occupano.

Bar pizzeria di Carlino Angela:

Per come rilevato dalla stessa commissione ispettiva nessun collegamento tra la titolare della attività e la criminalità organizzata è stato rinvenuto.

Deve, in ogni caso, rilevarsi che l'unica fornitura individuata è stata affidata alla detta ditta dalla precedente amministrazione.

Barbera Giuseppe:

Per come rilevato dalla stessa commissione ispettiva nessun collegamento tra lo stesso e la criminalità organizzata è stato rinvenuto.

Impianti elettrici Buscami di Buscemi Rosario:

Per come rilevato dalla stessa commissione ispettiva nessun collegamento tra lo stesso e la criminalità organizzata è stato rinvenuto.

Si rileva, però, che altro socio della stessa ditta è l'ing. Martire Emanuele e che allo stesso è stata affidata la direzione dei lavori relativamente alla Soc. Coop. Edilizia Polis.

Innanzitutto deve evidenziarsi come il detto Ing. Martire Emanuele mai è stato socio della detta ditta, né della stessa è stato mai stato socio, per come invece pure rilevato, il consigliere di minoranza Corbo Leonardo.

In verità, il detto professionista ha svolto presso la ditta in questione soltanto l'attività di direttore tecnico.

rilevarsi

Inoltre, in riferimento all'attività di direzione dei lavori della citata cooperativa edilizia dallo stesso svolta, viene spontaneo chiedersi dove è l'anomalia, degna di essere sottolineata, dato che lo stesso è un libero professionista del luogo che svolge regolarmente questo mestiere.

Assolutamente ininfluenza è poi la segnalazione a carico di quest'ultimo per lesioni colpose.

Innanzitutto, la detta segnalazione concerne ipotesi di reato che nulla hanno a che vedere con il mondo della criminalità organizzata posto che lo stesso ha avuto origine in occasione di un infortunio sul lavoro in un cantiere edilizio la cui sicurezza era stata affidata al detto professionista.

In secondo luogo l'ing. Martire è stato assolto per lo stesso.

Ma anche questa volta tali importanti circostanze sono sfuggite alla commissione ispettiva.

In ogni caso, l'unico lavoro individuato è stato affidato alla detta impresa dalla precedente amministrazione.

Nessun dubbio, pertanto, può residuare circa l'assoluta ininfluenza di quanto rilevato ai fini della prova della ritenuta contiguità con la criminalità organizzata dell'amministrazione in esame.

Caizza Sebastiano:

Per come rilevato dalla stessa commissione ispettiva nessun collegamento tra lo stesso e la criminalità organizzata è stato rinvenuto.

Ininfluenza, è al riguardo la segnalazione a carico dello stesso per truffa e frode in commercio rilevata dalla commissione ispettiva.

Invero, per detti reati lo stesso non risulta condannato e, comunque, gli stessi nulla hanno a che vedere con la criminalità organizzata, alla cui esclusiva lotta è finalizzata la norma di cui all'art. 143 D.Lgs. 267/2000 su cui si fondano i provvedimenti oggi in esame.

Da ciò l'assoluta irrilevanza della detta ditta ai fini che ci occupano.

Charleston Dance di Turco Gaetano Antonio:

Per come rilevato dalla stessa commissione ispettiva nessun collegamento tra lo stesso e la criminalità organizzata è stato rinvenuto.

Assolutamente irrilevanti, sono poi le rilevate segnalazioni a carico dei fratelli dello stesso.

In primo luogo gli stessi non risultano essere stati condannati per i detti reati (ma soltanto segnalati), in secondo luogo non viene fornita alcuna prova, neanche indiziaria, che gli stessi collaborino realmente alla gestione del locale ed, infine, trattasi di reati che nessuna attinenza hanno con l'appartenenza ad un consorceria criminale.

Circostanza troncante è poi che l'unico lavoro individuato è stato affidato alla detta impresa dalla precedente amministrazione.

Ciuni Carmela Rita:

Nessun "collegamento" tra la stessa e la criminalità organizzata viene rinvenuto.

Ci si limita a rilevare soltanto che la suocera della stessa è zia di Napoli Antonino, consigliere comunale della amministrazione oggetto per provvedimento di scioglimento.

Nessun dubbio vi può essere circa il carattere indiretto del rilevato collegamento, di per se insufficiente allo scopo, se non sostenuto, come nel caso di specie, da altri elementi a suffragio.

Anche qui, comunque, circostanza troncante è poi che l'unico lavoro individuato è stato affidato alla detta impresa dalla precedente amministrazione.

Anche alla luce di detta ultima circostanza, nessuna valenza può essere riconosciuta al collegamento individuato dalla commissione ispettiva che, lo si ricorda, conduceva ad un consigliere dell'amministrazione successiva rispetto a quella che il lavoro le ha affidato.

Anche in questo caso, dunque, la ricostruzione offerta dalla commissione ispettiva si presenta fuorviante e per nulla rispettosa della realtà.

È chiaro che anche di questo dovrà tenersi conto nella decisione dell'odierno ricorso.

Soc. coop. I.S.T.A.S. a r.l.:

Ancora una volta si assiste ad una volontà perniciosa di trovare a tutti i costi un "collegamento" con la criminalità organizzata che va ben oltre la riconosciuta discrezionalità ed elasticità attribuita in detta materia dalla norma di riferimento.

Invero, che senso ha indicare che Presidente del collegio sindacale della società cooperativa in questione è stato tale Ragusa Calogero (1° collegamento), coniugato con Bove Maria (2° collegamento), a sua volta figlia di Bove Pasquale e sorella di Bove Raffaele (3° collegamento) emigrato per Borgo Vercelli dal 1979, se la cessazione dalla detta carica è avvenuta in 08.12.1999, circa tre anni prima dell'elezione dell'amministrazione di cui trattasi?

In altri termini come avrebbe potuto tale circostanza pregiudicare il corretto ed imparziale operare dell'amministrazione oggi sciolta se il detto ufficio era già terminato da così tanto lungo tempo.

Peraltro, la commissione ispettiva omette altre due importanti circostanze che di sicuro fugano ogni dubbio, ove ancora esistente, sulla reale valenza di detto "collegamento".

Innanzitutto, il sig. Ragusa Calogero è socio della detta cooperativa sin dalla sua costituzione risalente al 10.03.1982 e da detta data ha sempre ricoperto, sino a quanto indicato, le funzioni di Presidente del collegio sindacale della stessa, indipendentemente, dunque, dal matrimonio con la detta propria coniuge, avvenuto molto tempo dopo.

Inoltre, omette di rilevare anche che lo stesso lavora quale dipendente civile presso un commissariato di polizia.

Va da sé che una tale occupazione è di sicuro condizionata all'esito positivo di controlli effettuati delle forze di polizia, in cui evidentemente nulla è emerso in capo al detto soggetto.

Ora, la commissione massimamente solerte nell'individuare ogni più recondito collegamento, anche piuttosto risalente nel tempo ed articolato, omette poi di verificare l'occupazione che svolge il soggetto esaminato.

Ciò è davvero paradossale.

In verità, questo è il risultato del *modus operandi*, lacunoso, impreciso aprioristico ed indirizzato, portato avanti dalla commissione ispettiva nell'ambito dell'accertamento in questione.

Inoltre, sembra opportuna una breve considerazione: ragionare come la commissione equivarrebbe a sostenere che a chicchessia è preclusa la possibilità di ricoprire un ufficio, una carica o, comunque, di lavorare liberamente sol perchè tra i suoi parenti, anche acquisiti, che ve ne sono alcuni (uno defunto da trenta anni e l'altro emigrato al nord dal 1976) gravitanti all'interno dell'interno di ambienti criminali.

Ciò davvero non sembra conforme né a diritto né a giustizia.

Ancora, che ragione c'era di sottolineare che tra dipendenti di detta società cooperativa vi è stata anche tale Giordano Gemma, coniugata con Gueli Fidel, figlio del sindaco dell'amministrazione oggi colpita dal decreto di scioglimento, quanto la stessa, dopo avervi lavorato soltanto tre mesi, non vi lavora più dallo 04.09.1997, ovvero, circa cinque anni prima dell'elezione che ha portato lo stesso a capo della detta amministrazione?

Forse solo per ingenerare il sospetto.

Ed ancora, che senso ha indicare il rapporto di dipendenza con la detta cooperativa di Giuliana Carmela sol perchè coniuge di Corbo Leonardo, consigliere di minoranza dimessosi dopo soltanto 10 mesi dalla sua nomina?

Invero, la stessa è stata assunta in data 13.12.1997 e licenziata in data 10.04.1998, oltre quattro anni prima della tornata elettorale in cui è stato eletto il detto coniuge.

E, *ad abundantiam*, in ogni caso quale potrebbe essere stata nel caso di specie l'ingerenza di un consigliere di minoranza rimasto in carica soltanto 10 mesi.

Né è dato sapere il perché era necessario fare riferimento a vecchi rapporti lavoro (Giordano Gemma, Bella Vincenzo e Ceraulo Maria) quando gli stessi sono tutti terminati prima della tornata elettorale che ha portato all'elezione dell'amministrazione oggi disciolta.

Il che davvero non può risultare conforme a giustizia.

Altro "*collegamento*" rinvenuto dalla detta commissione è quello che partendo dal **non socio** Romano Vincenzo (1° collegamento), fratello del socio Romano Mario (2° collegamento), arriva a Middioni Carmela Maria (3° collegamento), coniuge dello stesso, la quale è sorella di Middioni Angelo (4° collegamento) a sua volta cugino del noto latitante Falsone Giuseppe (5° collegamento).

Lo stesso però è assolutamente tirato (il fratello del socio è sposato con la sorella del cugino del latitante) e, pertanto, in assenza di ulteriori circostanze, come nel caso di specie, nulla prova.

Alla luce di quanto sopra, non può esservi dubbio che la ricostruzione offerta dagli organi accertatori a proposito della ditta in questione prova molto meno di ciò che si vorrebbe, essendo assolutamente irrilevante ai fini della verifica della presunta contiguità tra l'amministrazione in esame e la criminalità organizzata.

Impresa LG Calcestruzzi:

In questo caso si indica che il titolare della detta impresa è zio di Rotolo Giuseppe indiziato di appartenere alla famiglia mafiosa di Campobello di Licata.

Si tratta, però, di “collegamento” indiretto ed eventuale (il Rotolo Giuseppe è soltanto indiziato di appartenere alla consorterìa criminale, ma non ancora per tali fatti condannato), con la conseguenza di una sua inutilizzabilità probatoria relativa alla contiguità che a per suo mezzo si vuole provare, specie in mancanza, come nel caso in esame, di ulteriori elementi e circostanze a sostegno.

Quanto alla riferita circostanza che lo stesso sia anche zio di Piera Rotolo, coniugata con Nigro Giovanni Gioacchino, consigliere dell'amministrazione comunale di cui si tratta, deve invece rappresentarsi quanto appresso.

L'unico lavoro affidato alla ditta in questione è riconducibile alla amministrazione precedente risalendo lo stesso al 13.06.2001.

Quella di cui oggi si tratta, invece, è frutto delle elezioni del 26.05.2002.

Ora, se il lavoro è stato affidato all'impresa in questione nel 2001, mentre il consigliere Nigro Giovanni, marito della nipote del titolare dell'impresa in questione, è stato eletto soltanto il 26.05.2002 era necessario indicare il detto “collegamento” assolutamente ininfluente.

In verità, anche in questo caso la commissione ispettiva ha tentato di provare molto di più di quanto realmente presente, offrendo una visione delle circostanze imprecisa, scollegate dalla realtà ed orientata.

Impresa Edile F.lli giuliana di Giuliana Antonio & C.:

Preliminarmente, deve rilevarsi come l'unico lavoro attribuito alla detta impresa è stato affidato alla stessa dalla precedente amministrazione e non da quella che oggi si ritiene inquinata da infiltrazioni mafiose.

Invero, lo stesso risulta affidato in data 29.01.2002, mentre l'amministrazione oggetto di scioglimento è stata eletta a seguito delle consultazioni elettorali del 26.05.2002.

Se così è, non si comprende davvero lo sforzo ricostruttivo portato avanti dalla commissione ispettiva per avvicinare (probabilmente al solo fine di ingenerare del gratuito sospetto) la detta impresa al consigliere Corbo Leonardo (peraltro di minoranza e che è rimasto in carica soltanto 10 mesi circa), eletto, per l'appunto, successivamente all'affidamento del detto lavoro?

Ciò è ancora più incomprensibile alla luce della farraginosità del rilevato “collegamento” (non potendosi limitare a qualificare lo stesso come meramente “indiretto”): il padre dei titolari della detta impresa (1° collegamento) è fratello di Giuliana Salvatore (2° collegamento) che a sua volta è padre di Giuliana Carmela (3° collegamento) a sua volta moglie del detto consigliere (4° collegamento).

Alla luce di quanto sopra, ancora, che necessità c'era di individuare altro “collegamento” nel rapporto di lavoro alle dipendenze con l'impresa in esame di tale Tiranno Giovanni.

La commissione ispettiva, infatti rileva che detto soggetto era anche socio della società S.A.G.T. (sopra già esaminata), all'interno della quale altro socio si individuava in Middioni Angelo a sua volta cugino di Falsone Giuseppe, mafioso.

Invero, anche a prescindere dalla valenza probatoria di tale ricostruzione (assolutamente indiretta, tortuosa e per nulla probante), non può farsi a meno di rilevare che, come già a conoscenza della stessa commissione, il detto Tiranno Giovanni ha ceduto la propria quota della società S.A.G.T., uscendo completamente dalla stessa, in data 08.09.2000, circa un anno e tre mesi prima che alla società in questione fosse affidato l'unico lavoro eseguito per conto del Comune di Campobello di Licata.

Quale ingerenza, pertanto, può riconoscersi, nell'affidamento di detto lavoro in favore dell'impresa in questione, al dipendente Tiranno Giovanni il quale è stato ivi assunto ad un anno di distanza della sua uscita dalla detta società ritenuta inquinata, avvenuta, a sua volta, circa 16 mesi prima dall'affidamento del detto lavoro.

Quanto sopra non può trovare altra spiegazione che in quanto già rilevato in altre occasioni: **l'assoluta supercialità nella valutazione degli elementi rinvenuti e la pervicace ostinazione a volere dimostrare una contiguità spesso inesistente.**

Panificio Falsone di Falsone Calogero:

Nessun collegamento con la criminalità organizzata viene rinvenuto con riferimento al titolare della ditta in esame.

Unica circostanza che viene segnalata è il rapporto di parentela esistente tra lo stesso e Ciotta Carmelo, assessore, sino al 31.12.2004, della disciolta amministrazione.

Come già rilevato, tale circostanza di per se non è sufficiente a provare alcunché se non accompagnata da altri elementi a sostegno, inesistenti però nel caso di specie,.

Nè può essere inibito automaticamente il diritto al lavoro solo perché si è parente di un amministratore pubblico.

Ciò che rileva invece è che da detta parentela non se ne ricavi un ingiusto vantaggio, che però deve essere provato, non potendo essere presunto.

Cosa che non è avvenuta nel caso in esame.

A ciò deve aggiungersi una duplice considerazione.

In primo luogo, anche laddove vi fosse stata una qualche ingerenza dell'amministratore nell'affidamento della detta fornitura, ma ciò solo quale mera ipotesi difensiva, ciò di sicuro rilevarebbe al fine dell'adozione di altri provvedimenti, ma mai relativamente all'applicazione della misura dello scioglimento degli organi elettivi disposta solo ed esclusivamente in relazione ad ingerenze riconducibili alla criminalità organizzata che si riflettono sul corretto esplicarsi dell'azione amministrativa.

In secondo luogo, per verità, deve rilevarsi che il soggetto in questione è titolare di un panificio e che negli anni precedenti e futuri la fornitura di pane per le mense scolastiche è stata affidata a panifici sempre diversi (Carlino, Miccichè, ecc.) pure operanti sul territorio comunale.

Forse prima di gridare al sospetto, si sarebbe potuta prendere in considerazione anche l'ipotesi di un accordo di cartello tra i vari panificatori.

Ma anche tale valutazione è sfuggita alla commissione ispettiva.

Fast Food pizza Express Gulliver di Erba Giovanna:

Come in altri casi, anche in questa ipotesi siamo di fronte ad una fornitura riconducibile alla precedente amministrazione e ad un "collegamento", peraltro assolutamente indiretto, con un consigliere dell'amministrazione oggi sciolta.

Il che, come già rilevato, davvero non può trovare alcuna logica giustificazione.

Invero, la fornitura in questione (peraltro unica) risale al 07.01.2002, mentre il consigliere D'Angelo Giovanni (fratello del marito della cognata della titolare) è stato eletto soltanto nella competizione elettorale del 26.05.2002.

Da ciò l'esclusione di ogni possibile ingerenza e/o collegamento, che in ogni caso si porrebbe comunque al di fuori della sfera di applicazione della norma su cui il potere di scioglimento oggi esercitato riposa.

Impresa individuale Ferlisi Giuseppe:

Nessun collegamento con la criminalità organizzata viene rinvenuto con riferimento al titolare della ditta in esame.

Unica circostanza che viene segnalata è il rapporto di parentela esistente tra lo stesso e Nigro Giuseppe, responsabile del V settore , della disciolta amministrazione.

Come già rilevato, però, tale circostanza di per se non è sufficiente a provare alcunché se non accompagnata da altri elementi a sostegno, inesistenti però nel caso di specie.

Invero, non può essere inibito il diritto al lavoro solo perché si è parenti di un amministratore o di un funzionario pubblico.

Ciò che rileva invece è che da detta parentela non se ne ricavi un ingiusto vantaggio, che però deve essere provato, non potendo essere presunto.

A ciò deve aggiungersi, come detto, che anche laddove vi fosse stata una qualche ingerenza dell'amministratore nell'affidamento della detta fornitura ciò di sicuro rilevarebbe al fine dell'adozione di altri provvedimenti, ma mai relativamente all'applicazione della misura dello scioglimento degli organi elettivi disposta solo ed esclusivamente in relazione ad ingerenze riconducibili alla criminalità organizzata.

Full Service S.n.c di Cani Luigi e D'Agostino Calogero:

Nessun collegamento con la criminalità organizzata viene rinvenuto con riferimento al titolare della ditta in esame.

Inoltre, l'unica fornitura affidata alla ditta in questione risale al 08.10.2001 e, dunque, alla stessa affidata dalla precedente amministrazione e non da quella che ci occupa..

Nonostante ciò, però, si sente il bisogno di rilevare che il fratello del cognato del socio Cani Luigi è stato arrestato perché in possesso di sostanze stupefacenti.

Ora che detto "collegamento", peraltro assolutamente indiretto e relativo a fatti che esulano dal tutto dalla criminalità organizzata, sia del tutto irrilevante ai fini che oggi ci occupano balza evidente agli occhi di tutti.

A ciò si aggiunga, che la commissione nulla dice circa la condanna definitiva del detto soggetto per i reati indicati, limitandosi esclusivamente a dare notizia del suo arresto.

Si rileva, ancora che la suocera del detto Cani Luigi è zia di Middioni Angelo in atto detenuto per associazione a delinquere per stampo mafioso.

Detto "collegamento, è però eccessivamente indiretto e privo di ulteriori elementi a suffragio.

Comunque, si ricorda che l'unica fornitura espletata dalla ditta in questione, per come detto, non è stata affidata dall'amministrazione oggi sciolta ma da quella precedente, sì da rendere di sicuro irrilevante la posizione della stessa ai fini che ci occupano.

Impresa individuale Gammacurta Laura Carmela:

Niente viene riferito in capo alla detta sig.ra Gammacurta Laura Carmela.

Viene, però, riferito, senza indicarne le fonti, che la stessa è collaborata nell'attività dal marito, arrestato per detenzioni abusiva di armi ed il cui padre, già defunto, era pregiudicato e ritenuto parte dell'organizzazione criminale denominata cosa nostra.

Ora, fermo restando che trattasi di “*collegamenti*” che afferiscono non già la titolare della ditta ma il presunto collaboratore, deve rilevarsi come gli stessi siano insufficienti allo scopo in assenza di ulteriori elementi a suffragio.

Iacolino Angelo:

Per come rilevato dalla stessa commissione ispettiva nessun collegamento tra lo stesso e la criminalità organizzata è stato rinvenuto.

In ogni caso i lavori allo stesso affidati sono riconducibili alla precedente amministrazione per stati aggiudicati in data 13/11/2001.

Merlo Salvatore:

Per come rilevato dalla stessa commissione ispettiva nessun collegamento tra lo stesso e la criminalità organizzata è stato rinvenuto.

In ogni caso i lavori allo stesso affidati sono riconducibili alla precedente amministrazione per stati aggiudicati in data 09/01/2001 ed in data 21.01.2002.

Ristorante –Pizzeria La Madonnina di Gruttad’Auria & C.:

Anche tale ricostruzione conferma la lacunosità e la superficialità dell'accertamento svolto, spinto spesso dalla cieca volontà di rinvenire un qualche collegamento anche in quelle fattispecie, come quella in esame, in cui lo stesso oggettivamente non c'è.

Invero, anche in questa ipotesi siamo di fronte ad una fornitura riconducibile alla precedente amministrazione e ad un “collegamento”, peraltro assolutamente indiretto, con consiglieri dell'amministrazione oggi sciolti.

Il che, come già rilevato, è davvero inaccettabile, oltre che del tutto irrilevante ai fini che ci occupano.

Invero, la fornitura in questione risale al 13/11/2001, mentre il consigliere Picone Giovanni (cognato del detto Gruttad’Auria Giovanni) e il consigliere Marino Giovanni (padre del marito dalla cognata dello stesso) sono stati eletti soltanto nella competizione elettorale del 26.05.2002.

Da ciò l'esclusione di ogni loro possibile ingerenza e/o collegamento sull'affidamento in questione, che in ogni caso si porrebbe, comunque, al di fuori della sfera di operatività della norma su cui il potere di scioglimento oggi esercitato riposa, per non avere nulla a che vedere con il fenomeno della criminalità organizzata.

Macelleria Martorana Calogero:

Nessun collegamento con la criminalità organizzata viene rinvenuto con riferimento al titolare della ditta in esame.

Unica circostanza che viene segnalata è il rapporto di parentela esistente tra lo stesso e due assessori della disciolta amministrazione.

Come già rilevato, tale circostanza è di per se non è sufficiente a provare alcunché se non accompagnata da altri elementi a sostegno dell'ingiusto vantaggio dagli stessi garantito da dette parentele, inesistenti però nel caso di specie.

In ogni caso, comunque, come già rilevato, ciò di sicuro rileverebbe al fine dell'adozione di

provvedimenti di altro tipo, ma mai relativamente all'applicazione della misura dello scioglimento degli organi elettivi disposta solo ed esclusivamente in relazione ad ingerenze riconducibili alla criminalità organizzata qui inesistenti.

Panificio Miccichè Teresa ed Alabiso Rosaria S.n.c.:

Le uniche forniture che la ditta in questione ha avuto affidate risalgono le al 26.10.2001 ed al 23.04.2002 e, dunque, sotto la precedente amministrazione.

Pertanto assolutamente ininfluenti risultano i “collegamenti”, comunque sempre indiretti, rilevati in capo alla detta ditta dalla Commissione ispettiva, posto che alcun rapporto tra la ditta in questione e l'amministrazione oggi sciolta vi è mai stato.

Circostanza questa, che un corretto ed attento operare della detta commissione avrebbe dovuto evidenziare, ma così non è stato.

Mangiare Sicilia di Piscopo Angelo:

Nessun “collegamento” con la criminalità organizzata viene rinvenuto con riferimento al titolare della ditta in esame.

Si ritiene allora di rinvenire lo stesso facendo riferimento ad alcuni dipendenti.

A tale proposito, però, vede preliminarmente rilevarsi come il Consiglio di Stato chiamato a pronunciarsi su di una ipotesi simile, ha escluso la possibilità di tali collegamenti così ritenendo “*Non è rilevante, ai fini dello scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, la circostanza che la giunta abbia conferito numerosi appalti ad imprese tra i cui dipendenti si contino innumerevoli pregiudicati per fatti di mafia, in quanto nel caso di appalto di servizi il rapporto di dipendenza del lavoratore sussiste solo con l'appaltatore, e non tocca l'Amministrazione comunale.*”. Consiglio Stato , sez. V, 23 marzo 2004, n. 1566

Ciò premesso, deve rilevarsi quanto appresso.

Viene, innanzitutto, rilevato dalla commissione ispettiva che alle dipendenze della detta ditta vi ha lavorato tale Minacapilli Carmela, coniugata con Napoli Salvatore a cui carico vi sono numerosi precedenti penali.

In ordine allo stesso, inoltre, si riportano, sempre senza indicarne gli elementi descrittivi, numerose frequentazioni con soggetti ritenuti vicino ad ambienti criminali.

Ora, anche a prescindere da quanto sopra detto circa la valenza probatoria di tali “collegamenti” a carico dei dipendenti, non può non rilevarsi come si tratta in ogni caso di rapporti basati esclusivamente sul dato oggettivo della parentela, senza l'indicazione di ulteriori elementi e circostanze a sostegno della ritenuta contiguità.

Del resto, se fosse sufficiente quanto rilevato dalla commissione, se ne dovrebbe dedurre che a tali soggetti è preclusa ogni forma di lavoro onesto restando loro solo la possibilità di delinquere.

In altri termini, ciò che manca nella fattispecie in esame – ed in quelle ad essa simili – è l'indicazione di quegli elementi e circostanze, anche a livello indiziario, in forza dei quali presumere che il rapporto di lavoro all'interno della ditta in esame non sia stato altro che il frutto dell'ingerenza criminale nell'attività amministrativa.

Ben potendo, in verità, essere detto rapporto solo la conseguenza di un normale inserimento nel mondo del lavoro.

Ritenere il contrario, in uno stato di diritto sarebbe davvero inaccettabile.

A sostegno di quanto sopra, la commissione ispettiva, massimamente solerte a trovare anche il più recondito

aggancio, forse avrebbe dovuto rilevare che la dipendente indicata ha prestato la propria attività lavorativa soltanto alle dipendenze della ditta in esame e non di altre.

Ora, se ingerenza del potere criminale vi fosse stata, non si comprende come ciò non sia accaduto anche verso le altre ditte che il medesimo servizio di refezione scolastica hanno svolto negli anni passati e futuri presso il Comune di Campobello di Licata.

Ma questo non è stato rilevato.

Stesse considerazioni devono farsi anche con riferimento agli altri “collegamenti” individuati, con una particolare notazione a quello riferito a tale La Greca Giovanna, per raggiungere questo livelli di creatività davvero non indifferente: la stessa - mera dipendente della società in questione - è coniugata con tale Meli Giuseppe (1° collegamento), il quale è cognato (2° collegamento) della cognata (3° collegamento) di altro soggetto a sua volta sorella e figlia (4° collegamento) di soggetti vicini ad organizzazione criminale.

Ora che ciò, possa essere posto a fondamento della possibile ingerenza della criminalità organizzata sul territorio e sull'amministrazione comunale, oltre che paradossale, è davvero fuori da ogni logica legata a diritto.

Da ultimo e, solo per evidenziare la acritica smania di indicare anche ciò che è assolutamente ininfluenza ai fini che oggi ci occupano, purchè, però, in grado di far serpeggiare il sospetto, non si comprende davvero la necessità di indicare, nella ricostruzione della ditta in esame, anche la posizione di tale Greco Tristello Carmela.

Invero a carico della stessa non si evidenzia nessun collegamento, neanche indiretto, con la criminalità organizzata o con esponenti della amministrazione oggi sciolta, ma soltanto di avere percepito negli anni qualche contributo assistenziale (sempre di modesta entità) per essere vedova, disoccupata, senza alcun reddito sostitutivo e con figli a carico.

In altri termini, un soggetto costretto a chiedere interventi assistenziali poiché privo di reddito, una volta trovata una occupazione viene additato per ciò stesso a fonte di sospetto.

Ciò non merita neanche commento.

-Onoranze Funebri Graci & Santamaria S.n.C.:

Anche in questo caso siamo in presenza di un mero e statico “collegamento” (la cognata di uno dei soci è coniugata con un soggetto il quale, a sua volta, è socio di altro soggetto ritenuto vicino alla criminalità organizzata), senza indicazione di ulteriori elementi a sostegno della paventata contiguità.

A ciò deve aggiungersi l'oggetto della fornitura, per come detto a proposito di altra ditta in precedenza esaminata (Alaimo Giuseppa) diretto a favorire la cittadinanza.

Impresa individuale Pirrera:

L'unico lavoro eseguito dalla detta impresa è stato alla stessa affidato, per come rilevato pure dalla commissione ispettiva, dalla precedente amministrazione e non da quella oggi sciolta.

Già detta circostanza da sola dovrebbe essere sufficiente a fugare ogni dubbio circa l'inesistenza di qualsivoglia collegamento tra la stessa e amministrazione oggetto del provvedimento oggi impugnato.

In ogni caso si segnala come del tutto insignificanti risultano allo scopo che oggi ci occupa i precedenti indicati a carico del titolare della detta ditta in quanto relativi a contesti che nulla hanno a che vedere con la criminalità mafiosa.

Altrettanto gratuita, oltre che assolutamente ininfluenza, è la segnalazione circa un dipendente della stessa ditta segnalato per possesso di sostanze stupefacenti.

SIR.TECH di Siracusa Vincenzo:

Il titolare della detta impresa non risulta pregiudicato per reati vari ma soltanto per possesso di sostanze stupefacenti e per detti reati ha ottenuto la riabilitazione.

Ciò induce ad una duplice notazione: da un lato si tratta di delitto che si pone al di fuori della partecipazione alla criminalità organizzata, dall'altro l'intervenuta riabilitazione è sicuro segno che gli accertamenti all'uopo compiuti dagli organi a ciò preposti non hanno evidenziato contatti significativi tra lo stesso e la malavita organizzata.

Ciò premesso, viene rilevato innanzitutto dalla commissione ispettiva che il fratello della madre del titolare dell'impresa in questione è elemento inquadrabile all'interno di consorteria criminale.

Si tratta pur sempre di "collegamento" indiretto (il Siracusa Vincenzo è nipote del soggetto ritenuto "inquinante") senza l'indicazione di ulteriori elementi e circostanze a sostegno.

Valgano a tal proposito le considerazioni sopra più volte svolte.

Inoltre, viene rilevato che il fratello del detto Siracusa Vincenzo è stato titolare di una quota della società Anaconda Costruzioni.

Non si ritiene, però, che ciò solo possa dare il segno del tanto ricercato "collegamento", occorrendo pur sempre l'indicazione di ulteriori elementi a suffragio del ritenuto condizionamento della attività amministrativa, nella specie inesistenti.

Impresa Edile LA.E.S. S.r.l.:

Innanzitutto, deve sottolinearsi come i lavori effettuati da detta società nell'interesse del Comune di Campobello di Licata, siano soltanto due: uno risalente al 12.02.2001 affidato, dunque, dalla precedente amministrazione e l'altro al 31.10.2003 riconducibile a quella oggi sciolta.

Ciò che qui rileva sottolineare è che il secondo lavoro, l'unico riconducibile all'amministrazione oggetto di scioglimento, è stato affidato direttamente all'impresa in oggetto **su espressa autorizzazione della competente Prefettura di Agrigento, che all'uopo ha rilasciato il necessario certificato antimafia ove nulla si rilevava.**

Ora, alla luce di quanto sopra quale può essere stata l'ingerenza operata sull'amministrazione in questione da parte della detta società: nessuna!

Nonostante, però una così lineare ricostruzione delle vicende attinenti alla detta impresa la commissione ispettiva si sforza nell'affannosa ricerca di un qualche "collegamento".

Si riferisce allora che Paci Salvatore, padre di uno dei soci, è stato arrestato nel 1996 per il reato di bancarotta documentale.

Anche a prescindere dal carattere indiretto del collegamento, va da sé che tale reato nulla ha a che vedere con la criminalità organizzata e, pertanto, assolutamente irrilevante è ai fini che oggi ci occupano.

Si riferisce ancora che lo stesso Paci Salvatore (si ricordi, non socio ma padre di uno di essi), **pur non risultando organicamente inserito in ambiente delinquenziali**, tuttavia è cognato di Ingaglio Giuseppe, pregiudicato per associazione a delinquere di stampo mafioso ed in atto collaboratore di giustizia.

Come dire, che per ciò solo deve pagare colpe non sue.

In ogni caso trattasi di un collegamento indiretto, non supportato da altri elementi, anche indiziari, a sostegno e, ma non da ultimo, attuato attraverso un soggetto in atto collaboratore di giustizia, per ciò stesso oggi tagliato

completamente fuori dall'organizzazione criminale denominata "cosa nostra" e, dunque, non in grado di svolgere alcuna forma di coercizione e/o condizionamento, avvalendosi della forza di detta organizzazione, sul corretto e regolare esplicarsi dell'attività amministrativa.

In altri termini, il rilevato collegamento più che la presunzione della ritenuta ingerenza, dovrebbe, al contrario, escludere radicalmente la stessa.

A ciò si aggiunga che non si comprende davvero perché a fronte della positiva valutazione compiuta su detta ditta dalla Prefettura di Agrigento in occasione tanto del rilascio di autorizzazione all'affidamento di alcuni lavori direttamente alla stessa, quanto in relazione al rilascio della certificazione antimafia, le medesime circostanze devono avere oggi, con riferimento all'operato dell'amministrazione oggi sciolta, una valenza diametralmente opposta.

Pertanto, in presenza di rilascio di previa autorizzazione all'affidamento e della certificazione antimafia da parte della competente Prefettura in cui nulla si rilevava a carico della società in questione cos'altro avrebbe potuto fare la detta amministrazione, cosa può essere alla stessa rimproverato e dove risiederebbe l'operata ingerenza ad opera della criminalità organizzata finalizzata al condizionamento dell'attività amministrativa?

Paradossalmente, se condizionamento vi è stato lo stesso si è verificato ad opera della Prefettura che di sicuro ha avallato la conformità alle regole dell'impresa in questione.

Da ultimo, deve rilevarsi come assolutamente forzato sia il riferimento fatto alla Anaconda Costruzioni ed al suo amministratore all'interno della ricostruzione della società in questione, in quanto privo di ogni spessore ai fini che oggi occupano e finalizzato esclusivamente a cercare di concretizzare ritenuti "collegamenti" in realtà inesistenti.

Invero, l'unico rapporto di collaborazione tra le due società è quello indicato nella relazione della commissione ispettiva che attiene alla realizzazione di una cooperativa edilizia di natura privata nei confronti della quale il Comune di Campobello di Licata è assolutamente estraneo.

Per completezza, infine, si sottolinea come anche il "collegamento" individuato nell'amministratore della detta società (sempre presunto e sempre da provare), è da ritenere sterile e fine a se stesso.

Invero lo stesso è rimasto quale amministratore della Anaconda Costruzioni sino all'agosto 2000 e sino a tale data né la detta società né la L.A.E.S hanno assunto lavori da parte dell'amministrazione di Campobello di Licata.

Anche di tale aspetto doveva tenersi conto al fine di verificare la ritenuta ingerenza nel caso di specie.

Società Cooperativa a r.l. "Fontana Murata":

Nessun collegamento con la criminalità organizzata viene rinvenuto in capo alla stessa o ai suoi soci.

Inoltre deve evidenziarsi come l'unica fornitura dalla stessa espletata le è stata affidata dalla precedente amministrazione.

Vella Michele:

Quanto rilevato in relazione a detta ditta è assolutamente irrilevante ai fini che oggi ci occupano.

Invero, preso atto che il titolare della stessa è stato segnalato per i reati ivi indicati (gioco d'azzardo, violazione inerenti leggi sul commercio, ecc) non può non rilevarsi come lo stesso non sia stato in relazione agli stessi condannato e come, in ogni caso, gli stessi siano assolutamente ininfluenti in quanto per nulla attinenti col mondo della criminalità organizzata.

Gammacurta Francesco:

Per come rilevato dalla stessa commissione ispettiva nessun collegamento tra lo stesso e la criminalità

organizzata è stato rinvenuto.

M.A.I.R. s.n.c. di Puntarello Angelo:

Per come rilevato dalla stessa commissione ispettiva nessun collegamento tra lo stesso e la criminalità organizzata è stato rinvenuto.

In ogni caso, deve rilevarsi come i lavori alla stessa affidati sono tutti riconducibili alla precedente amministrazione.

Convè di Vizzi Valentino:

In relazione a detta ditta la commissione ispettiva evidenzia che il titolare della stessa in data 21.03.1997 è stato arrestato per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti in cui figuravano anche noti esponenti della criminalità organizzata.

Lo stesso, però, risulta essere stato assolto dai detti reati.

Circostanza questa della massima importanza che, come sovente accaduto, è stata però trascurata dagli organi accertatori.

Da ciò, dunque, dovrà necessariamente tenersi conto ai fini della decisione dell'odierno ricorso.

A.T.I. Sabry Costruzioni – Imes Costruzioni:

Il “collegamento” qui rinvenuto passa attraverso uno dei soci della Imes Costruzioni, tale Pitruzzella Santo, figlio di Pitruzzella Gioacchino ritenuto organico all'organizzazione criminale “cosa nostra”.

Ciò posto, deve però segnalarsi quanto appresso.

Innanzitutto, i lavori in questione risalgono al 01.02.2002 e, dunque, sono stati affidati alla detta A.T.I. dalla precedente amministrazione e non da quella oggi sciolta.

Va da sé, allora, che nel caso in esame non è possibile parlare o supporre di forme di ingerenza e/o di condizionamento dell'attività posta in essere ad opera dell'amministrazione oggetto del provvedimento di scioglimento oggi opposto.

Ancora, in ogni caso, si segnala come in relazione ai detti lavori l'A.T.I. in questione ha prodotto certificazione antimafia regolarmente rilasciata dalla Prefettura di Agrigento che nulla rilevava in ordine alla contiguità mafiosa di dette imprese.

Inoltre il detto affidamento è scaturito da un pubblico incanto cui hanno partecipato circa 200 imprese ed in ordine al quale la commissione ispettiva non ha riscontrato alcuna irregolarità.

Pertanto, se non vi è stata ingerenza e/o condizionamento nella fase di affidamento posto il numero delle imprese partecipanti e posto che nessuna irregolarità è stata rilevata in ordine alla conduzione della gara di pubblico incanto, e dato che all'amministrazione appaltante non è dato conoscere la genesi dei soci delle imprese partecipanti agli incanti, dovendosi limitare alle risultanze delle certificazioni relative i singoli soci e, ove richiesto, della certificazione antimafia, non si comprende davvero cosa possa essere rimproverato a quell'amministrazione che detto lavoro ha affidato.

Salvo a ritenere che detta responsabilità deriva oggettivamente a prescindere dalla effettiva deviazione e/o condizionamento dell'attività amministrativa ed anche in presenza di idonee attestazioni che escludono la contiguità con la criminalità organizzata dell'impresa in questione.

Ciò, però, non sembra rispondente né alla lettera della norma in questione, ne alla sua ratio.

Sicil Macel di Lo Bue Rosario:

Per come rilevato dalla stessa commissione ispettiva nessun collegamento tra lo stesso e la criminalità organizzata è stato rinvenuto.

Lo stesso risulta soltanto segnalato per reati contro la famiglia del tutto irrilevanti in questa sede.

SO.E.CO:

Per come rilevato dalla stessa commissione ispettiva nessun collegamento tra il titolare della ditta in questione e la criminalità organizzata è stato rinvenuto.

Lo stesso risulta condannato soltanto per reati inerenti violazioni IVA del tutto irrilevanti in questa sede.

A ciò si aggiunga che in ogni caso l'appalto in questione è stato affidato alla stessa dalla precedente amministrazione e non da quella di cui oggi si tratta.

Coop. Saturno a r.l.:

Per come rilevato dalla stessa commissione ispettiva nessun collegamento tra i soci della stessa e la criminalità organizzata è stato rinvenuto.

A ciò si aggiunga che in ogni caso l'appalto in questione è stato affidato alla stessa dalla precedente amministrazione e non da quella di cui oggi si tratta.

E – Multimedia s.r.l.:

Per come rilevato dalla stessa commissione ispettiva nessun collegamento tra i soci della stessa e la criminalità organizzata è stato rinvenuto.

Marconi Impianti:

Per come rilevato dalla stessa commissione ispettiva nessun collegamento tra i soci della stessa e la criminalità organizzata è stato rinvenuto.

A ciò si aggiunga che in ogni caso l'appalto in questione è stato affidato alla stessa dalla precedente amministrazione e non da quella di cui oggi si tratta.

M.C.A.:

Per come rilevato dalla stessa commissione ispettiva nessun collegamento tra il titolare della ditta e la criminalità organizzata è stato rinvenuto.

Tecnoservizi:

Per come rilevato dalla stessa commissione ispettiva nessun collegamento tra il titolare della ditta e la criminalità organizzata è stato rinvenuto.

Wonderland:

Per come rilevato dalla stessa commissione ispettiva nessun collegamento tra il titolare della ditta e la criminalità organizzata è stato rinvenuto.

Bona Onofrio:

Per come rilevato dalla stessa commissione ispettiva nessun collegamento tra lo stesso e la criminalità organizzata è stato rinvenuto.

A ciò si aggiunga che in ogni caso l'appalto in questione è stato affidato alla stessa dalla precedente amministrazione e non da quella di cui oggi si tratta.

Bruculeri Carmelo:

Per come rilevato dalla stessa commissione ispettiva nessun collegamento tra lo stesso e la criminalità organizzata è stato rinvenuto.

A ciò si aggiunga che in ogni caso l'appalto in questione è stato affidato alla stessa dalla precedente amministrazione e non da quella di cui oggi si tratta.

Assolutamente superflua e irrilevante è poi la riportata circostanza che lo stesso ha subito un danneggiamento (peraltro, 2 anni dopo l'espletamento dei lavori appaltati dal comune di Campobello di Licata) in un altro cantiere di altra città.

Butera Sergio:

Per come rilevato dalla stessa commissione ispettiva nessun collegamento tra lo stesso e la criminalità organizzata è stato rinvenuto.

A ciò si aggiunga che in ogni caso l'appalto in questione è stato affidato alla stessa dalla precedente amministrazione e non da quella di cui oggi si tratta

Campione Giuseppe:

Per come rilevato dalla stessa commissione ispettiva nessun collegamento tra lo stesso e la criminalità organizzata è stato rinvenuto.

Lo stesso risulta condannato soltanto per violazioni norme finanziarie IVA del tutto irrilevanti in questa sede.

A ciò si aggiunga che in ogni caso l'appalto in questione è stato affidato alla stessa dalla precedente amministrazione e non da quella di cui oggi si tratta

A.T.I. Isaf Costruzioni s.r.l. – Edil Sices S.r.l.:

A proposito di detta Associazione di imprese la commissione ispettiva rileva che l'amministratore unico della società Isaf, tale Sutura Giuseppe, in data 29.03.2004 veniva tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 353 cod. pen., con l'aggravante di cui all'art.7 della L. 152/91.

Da qui, a suo modo di vedere, il "*collegamento*" con la criminalità organizzata.

Deve, però, rilevarsi quanto appresso.

Innanzitutto, omette la commissione di evidenziare nella giusta maniera che i lavori affidati dal Comune di Campobello di Licata alla detta A.T.I. sono stati alla stessa appaltati in data 23.06.2003 e, dunque, circa un anno prima dell'arresto dell'amministratore della detta società, che all'epoca era incensurato.

Omette, inoltre, di rilevare che la detta A.T.I. ha prodotto, per come richiesto dalla normativa vigente in materia, rituali certificazioni camerali con l'annotazione del nulla osta ai fini antimafia di cui all'art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575.

Ancora, alla gara di appalto per l'affidamento dei lavori in questione hanno partecipato oltre 100 ditte ed in ordine alla stessa nessuna irregolarità è stata riscontrata dalla detta commissione.

Valgano, allora, anche in questo caso le considerazioni superiormente svolte: la mera presenza di un soggetto in qualche modo vicino alla criminalità organizzata all'interno di una impresa partecipante ad un incanto non può essere di per se sufficiente ai fini che oggi ci occupano se da detta presenza non sia discesa una qualche ingerenza e/o condizionamento dell'attività amministrativa.

Circostanza che, però, non si è verificata nel caso di specie posto il numero delle imprese partecipanti all'incanto e l'assenza di ogni irregolarità nello svolgimento della stesso mirata a favorire l'impresa inquinata.

A ciò si aggiunga l'assoluta buona fede dell'amministrazione appaltante poichè in possesso di idonea attestazione antimafia rilasciata dagli organi competenti.

Da ultimo, solo per completezza difensiva, deve rilevarsi che il detto Sutera Giuseppe, amministratore della Isaf s.r.l., è stato arrestato ma non ancora definitivamente condannato come facente parte di una consorteria criminale.

Anche di detta presunzione di innocenza dovrà in ogni caso tenersi conto.

A.T.I. Anaconda Costruzioni S.r.l. – C.E.F.A.F. s.r.l.:

Unico lavoro effettuato da detta associazione di imprese per conto del comune di Campobello di Licata risale al 12.12.2001 e, dunque sotto la regenza della amministrazione precedente rispetto a quella che oggi ci occupa.

La commissione ritiene di trovare “collegamenti” con la criminalità organizzata sulla base della compagine sociale dell'una e dell'altra società.

Con riferimento alla Anaconda Costruzione si è già detto, mentre con riferimento alla C.E.S.A.F. s.r.l. deve rilevarsi che nessun “collegamento” tra i soci della stessa e la criminalità organizzata è dato di rinvenire.

In verità, la commissione ispettiva, rileva, che tale Carmina Calogero, rispettivamente padre e nonno dei soci della società in questione, in passato è stato indiziato di appartenenza all'organizzazione criminale denominata “cosa nostra”.

Ciò, però, mossa dalla ricerca spasmodica di ogni possibile forma di “collegamento” anche dove oggettivamente lo stesso non c'è, arrivando a mettere in dubbio sino a quanto affermato dalla Compagnia Carabinieri di Licata che in data 21.07.1989 depennava lo stesso dall'elenco delle persone indiziate di appartenere alla mafia.

Questo, davvero, sembra una scrupolosità eccessiva.

Alcuna rilevanza, infine può essere data, per ciò che qui rileva, a quanto rilevato a carico di tale Carmina Mario, rispettivamente fratello e zio dei soci della società in questione, in quanto trattasi di reati che nessuna attinenza hanno con la criminalità organizzata e pur sempre nell'ambito di un “collegamento” indiretto non suffragato da ulteriori circostanze a sostegno.

* * * * *

Alla luce delle considerazioni che precedono e sulla base di una attenta valutazione delle risultanze acquisite dagli organi preposti all'esercizio del potere di scioglimento, non può porsi in dubbio che i “collegamenti” rinvenuti ad opera della commissione ispettiva a carico ora di taluni amministratori, ora di talune imprese, sovente non raggiungono quella soglia, pur eccezionalmente bassa, di rilevanza richiesta da una lettura costituzionalmente orientata della norma espressa dall'art. 143, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000, al fine di un legittimo esercizio del detto potere.

Essi, invero, raramente conducono in modo diretto, univoco e chiaro gli indicati amministratori o le individuate imprese alla criminalità organizzata, ma, al contrario, invece, basandosi su ricostruzioni estremamente articolate, tortuose ed indirette, da parentela in parentela, spesso, anche attraverso ceppi familiari diversi, allontanano quel necessario “collegamento” oltre misura, ben al di sotto quella soglia di ragionevolezza e rilevanza che la detta norma impone a giustificazione della compressione di taluni diritti costituzionalmente garantiti in capo ai detti amministratori ed alle dette imprese.

Altre volte, ancora, non rinvenendo nulla a carico degli stessi o dei loro parenti, neanche a livello indiretto, il detto “collegamento” passa attraverso loro amicizie e conoscenze (senza mai indicare, però, né la fonte, né gli eventi in concreto addebitati) o, addirittura, attraverso parentele o frequentazioni di soggetti a loro legati da rapporti di altra natura (di lavoro, anche già da tempo cessati; imprenditoriali o, addirittura, meramente casuali, quali ad es. il fare parte, unitamente a molti altri soggetti, di una società e/o cooperativa ove alcuni dei soci sono riconducibili, a volte anche in modo indiretto, ad ambienti malavitosi), allontanando in tal modo ulteriormente quella soglia di rilievo, come sopra indicata, necessaria per potere essere posta a fondamento di una supposta contiguità con organismi criminali.

In diverse occasioni, inoltre, i “collegamenti” rilevati prendono le mosse da eventi lontanissimi nel tempo (anche oltre trenta anni fa), anche non direttamente riconducibili ai soggetti di volta in volta presi in esame e, comunque, senza indicazione alcuna di quelle circostanze e/o di quegli elementi ulteriori che permettano di superare un lasso di tempo così ampio, riconducendo gli stessi alla criminalità organizzata.

A volte, ancora, le ricostruzioni effettuate sono estremamente lacunose ed imprecise, riportando informazioni non veritiere o non rilevando quelle ulteriori circostanze alla cui luce potrebbe essere data alla ricostruzione effettuata una lettura diversa (sentenze di assoluzione non riportate, segnalazioni mai sfociate in concreti giudizi e successive condanne, ecc.).

Altre volte, ancora, al fine di rinvenire un qualche “collegamento” rilevante ai sensi della citata norma si segnalano precedenti o, addirittura, mere segnalazioni, per crimini che nulla hanno a che fare con la criminalità organizzata e che, per ciò stesso, si pongono al di fuori dell’ambito di operatività della disposizione di cui all’art. 143 D.Lgs. 267/2000 per essere estranei al bene (la lotta alla detta criminalità organizzata) alla cui tutela la detta norma è preposta.

Altre volte, infine, circostanza assai importante, i “collegamenti” rinvenuti, con tutti i limiti sopra rilevati, spesso si riferiscono a soggetti che nulla hanno avuto a che fare con l’amministrazione oggi sciolta, per essere il loro rapporto invece riconducibile a quella precedente.

E, addirittura, in talune di dette occasioni, pur essendo stato affidato il lavoro dalla precedente amministrazione, il “collegamento” individuato rimanda a componenti dell’amministrazione oggi sciolta.

Come a dire, si ipotizza la possibile collusione dell’amministrazione attuale per via di un rapporto intercorrente tra un suo amministratore ed una determinata impresa, senza però tenere conto alcuno della contestualità temporale, posto che incarico affidato all’impresa in questione è stato alla stessa affidato dall’amministrazione precedente di cui però non faceva parte l’amministratore indicato quale elemento di collegamento, per essere questo, invece, parte dell’amministrazione successiva che oggi ci occupa.

Ciò è chiaramente inammissibile.

In ogni caso, difetta, altresì, sempre l’indicazione di quelle ulteriori circostanze che il rilevato “collegamento” da potenziale trasformino in attuale.

In altri termini, per come detto, i “collegamenti” rilevati si basano per di più esclusivamente su rapporti di parentela o/o affinità o, comunque, su altro tipo di rapporti (la partecipazione ad una società, un rapporto di lavoro, ecc.) staticamente ed aprioristicamente intesi, senza nessuna ulteriore allegazione a suffragio e sostegno.

Non può esservi dubbio che gli stessi così strutturati non possono che essere meramente potenziali.

Per attualizzare gli stessi, invero, sarebbe stata necessaria l'indicazione di quelle ulteriori circostanze a sostegno necessarie al fine di confermare ed orientare in modo **chiaro** ed **univoco** quella ritenuta contiguità con la criminalità organizzata ed **al fine di dimostrare quella necessaria "stringente consequenzialità"** tra i rilevati collegamenti e il ritenuto condizionamento e/o deviazione dell'attività amministrativa e degli interessi ad essa affidati.

Ma di esse non v'è alcuna traccia negli accertamenti effettuati e, successivamente, posti alla base degli atti oggi impugnati.

Circostanze, peraltro, maggiormente necessarie ogni qualvolta più a ritroso nel tempo ci si spinga nell'individuazione del detto collegamento.

Diversamente opinando, peraltro, si finirebbe con il sostenere ed avvallare la tesi, assolutamente abnorme, secondo cui un soggetto può essere ritenuto contiguo ad ambienti criminali ed una amministrazione essere tacciata di contiguità con la stessa organizzazione criminale in virtù del solo ed esclusivo rapporto intercorrente con altro soggetto o impresa a loro volta, in qualche modo collegabili, anche in modo assolutamente indiretto, con ambienti criminali, senza la necessità di esplicitare in alcun modo tale contiguità ed i presupposti su cui essa si fonda.

Va da se che, se così fosse, ciascuno potrebbe essere attratto in tale schema.

Il che davvero non può ritenersi accettabile in uno stato di diritto, qual è il nostro, in cui ognuno deve essere chiamato a rispondere per colpe proprie e non per quelle altrui.

Né potrebbe, soccorrere al riguardo l'ampia discrezionalità riconosciuta in materia agli organi preposti all'accertamento del detto presupposto, in quanto la mancata indicazione di circostanze **chiare** ed **univoche**, queste sì discrezionalmente valutabili, a sostegno della contiguità tra amministrazione e organizzazione criminale, trasformerebbe detta discrezionalità in arbitrio e ciò davvero non è possibile.

La riconosciuta discrezionalità, infatti, concerne esclusivamente la valutazione della chiarezza, conclusione ed univocità delle circostanze e dei presupposti da porre a fondamento della ritenuta contiguità, ma non anche, né potrebbe essere diversamente, la possibilità di ritenere o meno la detta contiguità in loro assoluto difetto, **pena l'arbitrio.**

Alla luce di quanto sopra, dunque, non sembra esservi dubbio circa l'insufficienza degli elementi rilevati dalla commissione ispettiva e successivamente posti alla base degli atti oggi impugnati, ad integrare quel "collegamento" con la criminalità organizzata richiesto dall'art. 143, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000 quale primo presupposto necessario all'esercizio del potere di scioglimento ivi previsto.

Da ciò l'illegittimità degli atti oggi impugnati e, dunque, il loro necessario annullamento.

Fermo restando quanto sopra rilevato, si ritiene opportuno svolgere ulteriori brevi considerazioni al fine di meglio comprendere, in ogni caso, la reale portata di ciò che è stato rilevato dalla commissione ispettiva e oggi posto a fondamento degli atti avverso cui si ricorre.

Delle **78** imprese individuate dalla commissione ispettiva nella sua relazione:

- n. **25** di esse, per espressa dichiarazione della stessa commissione, **nessuna hanno a che vedere, neanche indirettamente, con la criminalità organizzata**: La Mattina Giuseppe, Marino Carmelo, Elettromeccanica di Mastrosimone A. & C., Impresa Edile di Ragusa Salvatore, Savarino Francesco, Tipografia La Rocca, Tipografia Publilob di Lo Bello Michela, C.I.D.M. di D'Auria Mariano, Sound & Light di Pagliarello Luigi, Aiello Salvatrice, impresa Gruttadauria Calogero, Bar Pizzeria La Barca di Carlino Angela, Barbera Giuseppe, Iacolino Angelo, Merlo Salvatore, Gammacurta Francesco, M.A.I.R. di Puntarello Angelo, E-Multimedia S.r.l., Marconi Impianti, M.C.A., Tecnoservizi, Wonderland, Bona Onofrio, Bruccheri Carmelo, Butera Sergio.

- N. **18** imprese sono indicate nella detta relazione per avere riportato i soggetti cui le stesse fanno capo condanne o segnalazioni **per reati che nessuna hanno a che vedere con la criminalità organizzata** (detenzioni

stupefacenti, violazioni leggi tributarie, violazioni leggi alimentari, ecc.): Celauro Calogero, Di Liberto Domenico, Savarino Carmelo, Avanzato Gaetano, Alongi Salvatore, Buscemi Rosario, Caizza Sebastiano, Charleston Dance, Full Service S.n.c., Sirt-Tech. Di Siracusa Vincenzo, Società Cooperativa a r.l. Fontana Murata, Vella Michele, Vizzi Valentino, Sicil Macel di Lo Bue Rosario, SO.E.CO., Savarino Michele, Coop. Saturno a r.l., Campione Giuseppe.

Con riferimento a dette imprese deve peraltro precisarsi che, contrariamente a quanto indicato nella detta relazione, con riferimento a molte di esse nessuna condanna esiste a carico dei soggetti ivi indicati, per non essere mai iniziato il procedimento penale o per essere stato lo stesso assolto.

Anche di questo si dovrà tenere conto nel decidere l'odierno ricorso.

- n. **7** imprese, **cui nessun rapporto con la criminalità organizzata è stato rinvenuto**, sono indicate soltanto per via di un loro possibile collegamento con un amministratore o dipendente pubblico: Ciuni Carmela Rita, Panificio Falsone, Fast Food Gulliver, Ferlisi Giuseppe, Ristorante-Pizzeria La Madonnina, Macelleria Martorana, Panificio Miccichè.

Deve sottolinearsi, però, come già rilevato, che con riferimento alle imprese Ciuni Carmela Rita, Fast Food Gulliver e Ristorante-Pizzeria La Madonnina il "collegamento" rinvenuto si riferisce ad un membro dell'amministrazione che oggi ci occupa, mentre la fornitura è stata loro affidata dalla precedente amministrazione.

Ma anche questo non è stato rilevato.

Con riferimento alle sopra indicate **50** imprese nessun dubbio può esservi in ordine alla loro assoluta irrilevanza ai fini che oggi ci occupano.

Invero, le stesse non sono mai riconducibili, neanche indirettamente, alla criminalità organizzata, sicchè eventuali irregolarità, comunque inesistenti nel caso di specie, commesse in ordine all'affidamento di lavori e/o forniture in loro favore di sicuro potranno rilevare sotto altri profili di responsabilità, ma di sicuro non ai fini dell'applicazione della sanzione dello scioglimento di cui all'art. 143 D.Lgs. 267/2000.

Condizione imprescindibile della stessa, infatti, è il condizionamento e/o deviazione dell'attività amministrativa ad opera del potere criminale, qui però non esistente.

Quanto alle restanti n. **28** imprese:

- n. **10** imprese vengono collegate alla criminalità organizzata attraverso rapporti di lavoro di soggetti alle proprie dipendenze o di collaborazione con soggetti terzi: Alaimo Giuseppa, Essedi di Sanfilippo Rosario, Impresa Temini Giuseppe, Società Mito Coop. a r.l., Società Coop. a r.l. La Margherita, Centro diurno assistenza portatori handicap, Coop. I.S.T.A.S. a r.l., Mangiare Piscopo, impresa Edile F.lli Giuliana, Pirrera Giacomo.

Collegamenti che secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa in fattispecie simili non sono sufficienti ad integrare quel presupposto del condizionamento richiesto dalla legge, a meno che non vi siano specifiche circostanze a suffragio che univocamente conducono in detta direzione.

Circostanze però mai presenti nella ricostruzione delle ditte in questione.

- n. **12 imprese in cui nulla viene rilevato in ordine ai titolari delle stesse**, ma che, comunque, vengono ritenute vicine alla criminalità organizzata sulla base di soli collegamenti indiretti: Cilia Salvatore, M.E.G. di Saldi Salvatore, Montaperto Luigi, Gioielleria Rizzo Crocetta, Miceli Giuseppe, ATI Montaperto Angelo e Marotta Salvatore, LG Calcestruzzi, Frutta e verdura Gammacurta Laura, Onoranze funebri Graci & Santamaria, Impresa Edile LA.E.S. S.r.l., ATI Sabry Costruzioni - Imes Costruzioni e ATI Anaconda Costruzione e C.E.S.A.F..

Anche a prescindere da quanto sopra detto circa l'assoluta tortuosità dei collegamenti rilevati e sulla costante mancanza di ulteriori circostanze e/o elementi a suffragio, in ogni caso deve rilevarsi come di queste hanno prodotto

regolare certificazione antimafia rilasciata dalla competente Prefettura le imprese: ATI Montaperto Angelo e Marotta Salvatore, Impresa Edile LA.E.S. S.r.l, ATI Sabry Costruzioni-Imes Costruzioni, e ATI Anaconda Costruzione e C.E.S.A.F..

Circostanza questa taciuta dalla commissione ispettiva, ma che non potrà non essere tenuta in considerazione ai fini della valutazione del comportamento dell'amministrazione.

- n. 6 imprese, infine, vengono individuate sulla base di "collegamenti" con la criminalità organizzata più plausibili: Falsone Carmela, Imprese Edile Gregorio Lombardo, Middioni Angelo, S.A.G.T. di Amato Angelo, S.A.P.I.C.C e ATI ISAF Costruzioni e Edil Sices.

Queste ultime, in verità, ad eccezione dell'ATI Isaf Costruzioni- Edil Sices (perché affidataria di un lavoro a seguito di pubblico incanto in ordine al quale nessuna irregolarità è stata riscontrata e che ha prodotto regolare certificazione antimafia rilasciata dagli organi competenti), sono le uniche imprese che, seppur con i limiti sopra evidenziati, possono considerarsi come vicine alla criminalità organizzata.

Ed infatti, sono le uniche indicate, ad eccezione della detta ATI e di S.A.P.I.C.C, nella relazione del Ministro dell'Interno posta a fondamento del decreto di scioglimento avverso cui oggi si ricorre.

Ebbene, con dette imprese l'amministrazione in esame non ha intrattenuto alcun rapporto, posto che alle stesse i rispettivi lavori sono stati affidati da quella precedente.

Alla luce di tali dati non occorre spendere molte altre parole per evidenziare come assolutamente superficiale e tendenziosa sia la ricostruzione della realtà affidata agli atti oggi impugnati.

I.III. Sulla consequenzialità dei rilevati collegamenti sull'esplicarsi dell'attività amministrativa.

Gli atti oggetto dell'odierno ricorso, in ogni caso, presentano ulteriore profilo di illegittimità di cui pure dovrà tenersi conto al fine della loro valutazione.

Invero, nel caso di specie, difetta anche il secondo ed imprescindibile presupposto richiesto espressamente dalla disposizione di cui all'art. 143 D.Lgs 267/2000 al fine di un legittimo esercizio del potere ivi previsto e disciplinato, ovvero quella *stringente consequenzialità*, richiesta a chiare lettere, **basata su obiettive risultanze e motivata in modo logico ed esauriente**, tra l'emersione, da un lato, dei "*collegamenti diretti o indiretti con gli amministratori*" ovvero di "*forme di condizionamento degli stessi*" e, dall'altro, di una delle due evenienze, ivi richieste, della "*compromissione della libera determinazione degli organi elettivi e del buon andamento delle amministrazioni locali nonché del regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati*" ovvero "*risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica*".

Nei provvedimenti oggi impugnati, invece, ritenuta la sussistenza dei richiesti "*collegamenti*" (con tutti i rilievi sopra indicati) con la criminalità organizzata, ci si è limitati, in modo assolutamente tautologico, a dichiarare, per ciò stesso, la compromissione della libera autodeterminazione degli organi amministrativi e dello sviamento delle funzioni pubbliche ad esse affidate tali da arrecare grave pregiudizio per la sicurezza pubblica, nulla di più.

Da ciò, dunque, la ritenuta necessità del provvedimento di scioglimento degli organi elettivi del Comune di Campobello di Licata, formati a seguito della tornata elettorale del 26.05.2002, oggi impugnato.

Non v'è chi non veda come, però, nel caso di specie la dichiarata connessione tra i rilevati collegamenti e le conseguenti evenienze è ridotta a clausola di mero stile, vuota di ogni reale e concreto significato, posto che mai vengono indicati i presupposti di fatto su cui la stessa si fonda, il nesso eziologico tra i detti presupposti e la ritenuta compromissione, i casi di sua esplicazione, l'indicazione delle regole violate, in che cosa le funzioni pubbliche hanno subito deviazione, ecc.

Da ciò la illegittimità degli atti impugnati.

In altri termini, posto che l'infiltrazione criminale assume rilievo, ai fini che oggi occupano, solo se la stessa è causa di condizionamento e/o di sviamento dell'attività amministrativa con conseguente pregiudizio della sicurezza pubblica, è assolutamente necessario che debba emergere chiaramente, indicandone tutti gli indizi, il determinarsi di uno stato di fatto nel quale il procedimento di formazione della volontà degli amministratori subisca alterazioni per effetto dell'interferenza di fattori, esterni al quadro degli interessi locali, riconducibili alla criminalità organizzata.

A fronte cioè del ritenuto "*collegamento*" tra un amministratore locale o tra una impresa e la criminalità organizzata deve necessariamente anche rilevarsi – pur se con la discrezionalità all'uopo riconosciuta dalla giurisprudenza – come, quando e chi detto "*collegamento*" abbia favorito, con quali mezzi, con la violazione di quali regole poste invece a tutela dell'imparzialità dell'azione amministrativa, ecc..

Ciò, sempre, per come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza in materia, in una visione d'insieme di tutta l'attività amministrativa posta in essere, al fine di verificarne la sull'incidenza sul regolare funzionamento della stessa o al pericolo di grave pregiudizio per la sicurezza pubblica, non limitandosi invece ad una visione meramente aprioristica e statica delle singole risultanze individuate.

Tutto questo, però, nel caso di specie, come detto, non si è verificato assolutamente.

Invero, nessun vaglio critico delle risultanze acquisite è stata effettuata, nessun nesso eziologico tra il rilevato "*collegamento*" e la compromissione dell'attività amministrativa è stato dedotto, nessuna circostanza univoca a sostenere la stessa è stata indicata e nessuna visione d'insieme è stata compiuta.

Da ciò la chiara illegittimità dei provvedimenti oggi impugnati.

Diversamente opinando, si finirebbe con il penalizzare una amministrazione, legittimamente scelta democraticamente dalla collettività, mortificando i conseguenti e sottesi interessi costituzionalmente tutelati, per una realtà di fatto (sempre ove esistente) che in alcun modo ha messo in crisi l'imparzialità della pubblica amministrazione e la sua funzione di garanzia e tutela degli interessi pubblici ad essa assegnati.

Il che non è né nella lettera, né nella ratio della norma in questione.

Ciò anche, in funzione della valutazione della congruità tra i sacrifici operati e la finalità da perseguire, soprattutto in relazione al carattere eccezionale del provvedimento di scioglimento.

Peraltro, quanto sopra trova puntuale riscontro e riconoscimento nella lettura costituzionalmente orientata della norma in questione, come sopra riportata, operata dal Giudice delle leggi.

Ora, ove la commissione ispettiva e, successivamente, il Ministro dell'Interno, cui sono riconducibili le relazioni conclusive poste alla base del decreto di scioglimento oggi impugnato, avessero sottoposto ad accurato vaglio critico le risultanze acquisite, anche alla luce di una completa visione d'insieme dell'intera attività amministrativa espletata, allora di sicuro il quadro di riferimento sarebbe stato ben diverso da quello delineato e posto a fondamento dei provvedimenti oggetto dell'odierno ricorso.

In verità, infatti, una corretta valutazione degli stessi, scissa da ogni statica ed aprioristica loro visione, rapportata ad una completa ricostruzione dell'intera attività amministrativa svolta, non solo non avrebbe messo in luce una contiguità dell'amministrazione che ci occupa con la criminalità organizzata diretta alla salvaguardia degli interessi dalla stessa portati, ma, anzi, al contrario, avrebbe permesso di rilevare, con ogni evidenza e chiarezza, che addirittura l'organizzazione criminale è uscita danneggiata dalla gestione della cosa pubblica portata avanti da detta amministrazione.

Ciò, però, non è stato fatto.

Infatti, senza recesso alcuno dai rilievi sopra formulati, non è stato rilevato che ai detti soggetti indicati come vicini all'organizzazione criminale sia andata soltanto una parte davvero risibile, sia per quantità che per qualità, di lavori, pari a circa lo 0,9% del complesso dei lavori e/o forniture affidati dall'amministrazione in questione, tale da non

consentire di ipotizzare una ingerenza, né tantomeno un condizionamento della stessa nell'attività amministrativa.

A tal proposito si ritiene opportuno ricostruire l'intera attività amministrativa posta in essere dall'amministrazione oggi sciolta, indicando tutti i lavori affidati dal Comune di Campobello di Licata dal 1998 ad oggi (perché da tale data parte l'accertamento della commissione ispettiva), evidenziando (in grassetto su fondo grigio) quelli affidati a quelle imprese plausibilmente vicine alla criminalità ed operando, infine, le opportune valutazioni con riferimento a quelli realmente riconducibili all'amministrazione che oggi ci occupa.

%

LAVORI E SERVIZI AGGIUDICATI MEDIANTE PUBBLICO INCANTO, TRATTATIVA PRIVATA E COTTIMO APPALTO		
Anno 1998		
OGGETTO APPALTO	IMPRESA	IMPORTO IVA escl.
Intervento di somma urgenza per riparazione cancello discarica c.da Favarotta	Pistone Salvatore	€ 516,46
Intervento di somma urgenza per rifacimento cancello discarica c.da Favarotta	Pistone Salvatore	€ 597,02
Intervento di somma urgenza per mettere in sicurezza l'ingresso della caserma dei carabinieri e la realizzazione di una cassetta di sicurezza	Pistone Salvatore	€ 1.291,14
Lavori di sistemazione della fognatura di via Martin Luther King	Ragusa Salvatore	€ 4.082,89
Lavori di pulizia straordinaria delle zone periferiche del centro urbano	Ditta Sicil Service	€ 5.949,58
Lavori di manutenzione delle strade esterne	Ditta Sicil Service	€ 27.866,88
Intervento di somma urgenza per fornire vasca di accumulo acqua serbatoio caserma dei Carabinieri	Chiarelli & Chiarelli	€ 805,67
Intervento di somma urgenza discarica comunale di c.da Favarotta	Di Pasquale Giuseppa	€ 2.937,61
Intervento di somma urgenza per riparazione rottura fognatura via Cirami	Di Rosa Costruzioni	€ 576,37
Intervento di somma urgenza per riparazione porte spogliatoi del campo sportivo	Milazzo Alessandro	€ 433,82
Cerniere persiane esterne palazzo municipale	Milazzo Alessandro	€ 495,80
Lavori di manutenzione all'interno del cimitero comunale	Bosco Calogero	€ 9.345,62
Lavori di sistemazione e consolidamento della volta della Chiesa Madre	Sciara Michele	€ 9.869,49
Lavori di manutenzione dello stadio comunale	Lo Porto Giovanni	€ 27.847,39
Lavori di adeguamento degli impianti elettrici scuole elementari	Calamia Giovanni	€ 124.358,00
Completamento del macello comunale	Cons.Coop	€ 488.276,76
Riassetto urbano via Buozzi e Gramsci	Grasso Giovanni	€ 433.600,52
Lavori di completamento scuola materna di via Fogazzaro	Ventura Vincenzo	€ 135.514,71
		€ 1.274.365,73
Anno 1999		
		IMPORTO

OGGETTO APPALTO	IMPRESA	IMPORTO IVA escl.
Messa in opera di una caldaia scuola montessori	Alabiso Stefano	€ 1.549,37
Intervento condotta di collegamento del pozzo a valle del parco urbano	Alabiso Stefano	€ 3.017,98
Interventi idrici negli immobili comunali	Alabiso Stefano	€ 5.763,66
Intervento di manutenzione scuole, centro polivalente e alloggio custode	Alabiso Stefano	€ 7.907,99
Manutenzione scuole, parco della divina commedia, centro disabili, ecc.	Alabiso Stefano	€ 2.324,06
Lavori per la realizzazione della condotta idrica lungo la sp n. 59	Barbera Giuseppe	€ 42.264,00
Lavori di tinteggiatura delle scuole di proprietà comunale	Ditte D'angelo - Asaro - Giammanco	€ 64.108,05
Collocazione pompa campo sportivo	Gravotta Giuseppe	€ 464,81
Perdita acqua in via Bologna	Gravotta Giuseppe	€ 309,87
Avarie impianto elettrico campo sportivo	Gravotta Giuseppe	€ 361,52
Sistemazione automezzi comunali	Leone Calogero	€ 3.057,51
Sistemazione automezzi comunali	Leone Calogero	€ 1.239,50
Acquisto piastra vibrante per ripristino manto stradale	Lo Nardo Carmelo	€ 1.859,24
Acquisto scale cimitero	Lo Nardo Carmelo	€ 1.053,27
Lavori di manutenzione strade e fognatura	Marino Carmelo	€ 4.896,06
Sistemazione cancello depuratore canale	Pistone Salvatore	€ 490,63
Fornitura cassonetto per protezione misuratore gas scuola don bosco	Pistone Salvatore	€ 258,23
Lavori per la sostituzione della rete dei campetti di via Martoglio	Ragusa Salvatore	€ 5.516,15
Emergenza idrica pastori	Autotrasportatori	€ 4.338,24
Ripristino fognatura villa XXVIII ottobre	Hidrox	€ 148,74
Ringhiera asse attrezzato e grigliato c.da Canale	La Greca Pietro	€. 1.115,55
Lavori di completamento del verde attrezzato di via XXVIII ottobre	Anaconda Costruzioni	€ 46.250,61
Riparazione camion f.10	Spampinato Abramo	€ 774,69
Lavori per la realizzazione della via Saetta	Lentini Angelo	€ 24.423,72
Lavori per la realizzazione della piscina comunale	Scuto Salvatore (Catania)	€ 1.327.687,69
Lavori per la costruzione dello stand	Eurovega Costruzioni (Capo D'Orlando)	€ 1.760.250,22
Lavori di riqualificazione tecnologica impianti di pubblica illuminazione	Bellia Giovanni	€ 326.059,32
Lavori di completamento dell'impianto di depurazione di c.da Sud Est	LA.E.S. S.R.L. Di Marino Giovanni	€ 617.678,70
Lavori di ristrutturazione della Chiesa San Giuseppe	Sicedil	€ 242.041,90
		€ 4.497.211,28
Anno 2000		
OGGETTO APPALTO	IMPRESA	IMPORTO IVA escl.
Riparazione canna fumaria scuola media Mazzini	Alabiso Stefano	€ 247,90
Sistemazione caldaie dei pozzi Medico e Gessi	Alabiso Stefano	€ 950,28

Manutenzione straordinaria impianto idrico scuola materna via Trieste	Brunetto Carmelo	€ 516,46
Manutenzione mense scuole materne e scuola media	Brunetto Carmelo	€ 1.456,41
Ripristino otturazione alcuni tratti fognari delle condotte principali del centro urbano	Celauro Calogero	€ 516,46
Riparazione servizi igienici campo sportivo	Gravotta Giuseppe	€ 477,67
Manutenzione straordinaria alloggio custode campo sportivo	Gravotta Giuseppe	€ 384,76
Saggi in via Van Gogh	Marino Carmelo	€ 946,41
Sistemazione fognatura via Allende	Marino Carmelo	€ 2.065,83
Sistemazione strada di accesso discarica contrada Bifara	Marino Carmelo	€ 774,69
Lavori di manutenzione del depuratore a servizio del mattatoio comunale	Merlo Salvatore	€ 22.823,38
Copertura sportello di sicurezza cisterna scuola materna Hamingway	Pistone Salvatore	€ 1.859,24
Ripristino recinzione pozzo gessi	Pistone Salvatore	€ 309,87
Ripristino impianto di sollevamento acque reflue	Barba Diego	€ 2.324,06
Spurgo rete fognante vie centro abitato	Ecosistem	€ 669,33
Espurgo vie centro abitato	Ecosistem	€ 739,57
Rifacimento impermeabilizzazione scuola elementare Pascoli	Farruggio Salvatore	€ 3.356,87
Sistemazione elettropompe impianto di depurazione contrada Canale	Greco Vincenzo	€ 2.360,21
Sostituzione vetri scuole Marconi, Don Bosco e Mazzini	Pici Vito	€ 516,46
Sistemazione impianto elettrico serbatoio EAS	Sanfilippo Rosario	€ 515,57
Interventi di disinfestazione generale nel centro urbano	Sicil Service	€ 1.779,92
Nolo autocompattatore per trasporto cartoni	Sodano Calogero	€ 247,90
Lavori di manutenzione straordinaria delle strade esterne	Sicedil	€ 20.527,67
Pubblicità su quotidiani sull'esito della gara di raccolta rsu	Il sole 24 ore	
	Oggi Sicilia	€ 2.076,40
	La Repubblica	
Acquisto portoni scantinato centro polivalente	Giuliana Carmelo	€ 1.551,68
Pulizia aree verdi	Sicil Service s.a.s.	€ 3.061,06
Fornitura e messa in opera pompe del laghetto nel parco urbano	Alabiso Stefano	€ 3.406,72
Gestione discarica sub-comprensoriale lug-ago-sett	Vincenzo Cipolla	€ 51.265,80
Rallentatori di velocità in via Allende	Giardina s. r. l.	€ 5.206,12
Affidamento del servizio di recupero e riciclaggio Toner, cartucce INK-JET, nastri stampanti e macchine elettr.	CERIN	€ 4.131,65
Fornitura di materiale per la sistemazione straordinaria dei campetti di tennis e di bocce di via Modigliani e Villa Cammarata	M.B.M. di Muratore G. & C.	€ 2.650,70
Fornitura e sistemazione cancello cortile cine Italia"	Giuliana Carmelo	€ 309,70
Nolo di un mezzo motore con atomizzatore e polverizzatore necessario per la disinfestazione delle aree urbane	Sciascia Angelo	€ 7.139,50
Fornitura per la realizzazione di un impianto di rete informatica e telefonica	VE.CA. Informatica s.r.l. - ,	€ 27.960,88
Fornitura attrezzatura informatica e cablaggio della rete dell'ufficio tecnico	Marconi Impianti S.r.l.	€ 21.369,36

		€ 196.496,49
Anno 2001		
OGGETTO APPALTO	IMPRESA	IMPORTO IVA escl.
Fornitura generi alimentari per servizio mensa scolastica	Aiello Salvatrice	€ 40.618,20
Fornitura carne frasca per servizio mensa scolastica	Aiello Salvatrice	€ 14.099,27
Sistemazione degli scarichi e dell'impianto idraulico della Caserma Guazzelli	Brunetto Carmelo	€ 3.132,83
Servizio gestione e manutenzione impianto pubblica illuminazione per tre anni	Buscami Rosario	€ 96.684,65
Spurgo della rete fognante principale in C/da Gessi ed in alcune vie cittadine	Celauro Calogero	€ 1.517,76
Spurgo necessario nella rete fognante in alcune vie del centro abitato	Celauro Calogero	€ 979,20
Spurgo nella rete fognante di alcune vie del centro urbano	Celauro Calogero	€ 1.175,04
Spurgo nella rete fognante di alcune vie del centro urbano	Celauro Calogero	€ 1.860,48
Lavori di manutenzione scuole elementari	Cilia Salvatore	€ 28.611,97
Lavori di manutenzione all'interno delle scuole elementari	Cilia Salvatore	€ 25.029,73
Lavori di collocazione porte blindate nella caserma dei carabinieri	Cilia Salvatore	€ 2.448,01
Materiale per tumulazione ed estumulazione	Cilia Salvatore	€ 786,04
Sistemazione della caditoia di via Torres	Cilia Salvatore	€ 1.859,24
Cedimento piano stradale e soletta di copertura di un tombino della rete fognante principale	Cilia Salvatore	€ 1.042,49
Ripristino del cedimento stradale tra via De Gasperi e Aquilino	Cilia Salvatore	€ 2.231,09
Sistemazione della caditoia di via Torres e del pozzetto fognario ubicato nella via Hamingway	Cilia Salvatore	€ 929,62
Sistemazione delle vie Aquilino ed Alaimo	Cilia Salvatore	€ 2.169,12
Servizio pulizia locali comunali	Ciuni Carmela	€ 35.177,85
Lavori d'ufficio presso la piscina comunale	Coop. La Greca	€ 26.946,14
Servizio refezione scolastica	Coop. Saturno	€ 71.309,79
Lavori di installazione dei contatori nel serbatoio comunale	Gammacurta Francesco	€ 8.293,85
Sistemazione della caditoia e del pozzetto adiacente ubicati nella via Della Repubblica	Gammacurta Francesco	€ 619,75
Cedimento piano stradale e isoletta di copertura all'incrocio di Taranto con via Quarto	Gammacurta Francesco	€ 787,13
Fornitura frutta e verdura per servizio refezione scolastica	Gammacurta Laura	€ 18.719,50
Lavori di manutenzione strade esterne	F.Lli Giuliana	€ 20.643,32
Fornitura carburante per autovetture comunali	Full Sercive s.n.c.	€ 39.555,85
Fornitura pergamene	La Rocca Tipografia	€ 247,90
Fornitura pergamene	La Rocca Tipografia	€ 247,90
Manutenzione straordinaria sub comprensoriale	LA.E.S. s.r.l.	€ 23.575,20
Lavori di manutenzione all'interno del centro polivalente	Marino Carmelo	€ 2.208,11
Ripristino di alcune strade del centro urbano	Marino Carmelo	€ 8.709,66
Lavori di ripristino di alcune strade del centro urbano	Marino Carmelo	€ 8.727,13
Pulizia discariche abusive in località contr. Milici-Favarotta-Tintoria – Arcinisi	Marino Carmelo	€ 2.540,97

Sistemazione rete fognaria principale in via Risorgimento	Marino Carmelo	€ 1.541,59
Sistemazione della 2 ^a elettropompa nell'impianto di depurazione Nord-Ovest	Mastrosimone A & C.	€ 1.136,00
Bonifica dell'area ex discarica sita in c/da Musta Favarotta e pompaggio del percolato	Middioni Angelo	€ 1.784,88
Interventi di adeguamento del centro polivalente	Merlo Salvatore	€ 29.221,36
Lavori di manutenzione straordinaria all'interno del cinema Corallo	Pirrerà Giacomo	€ 62.189,15
Sistemazione della ringhiera di via Gallo	Pistone Salvatore	€ 826,33
Fornitura e sistemazione elettropompa nell'impianto di sollevamento in C/da Milici	F.lli Puntarello	€ 6.714,97
Riparazione della fognatura ubicata sul prolungamento di via Fogazzaro all'incrocio con l'asse attrezzato	Ragusa Salvatore	€ 3.770,14
Sistemazione di due caditoie nei pressi della Villa Buffoni	Ragusa Salvatore	€ 2.107,14
Lavori di manutenzione straordinaria convogliamento acque via Incorvaia	Ragusa Salvatore	€ 3.207,55
Fornitura medaglie oro per i nuovi nati natale 2001	Rizzo Gioielleria	€ 3.749,47
Manutenzione della rete idrica comunale	Savarino Carmelo	€ 20.318,82
Ripristino del cedimento stradale all'incrocio tra via Torres e Marconi	Savarino Carmelo	€ 1.786,94
Riparazione della fognatura di via Trotsky e di due pozzetti nella via Marconi	Savarino Carmelo	€ 4.906,34
Riparazione di pozzetti fognari nella Barbera, nella via Mattei e nella via Alicata	Savarino Carmelo	€ 3.098,74
Sistemazione della fognatura di via Edison	Savarino Carmelo	€ 3.684,92
Riparazione di due pozzetti fognari, uno di fronte il campo sportivo e l'altro nei pressi del depuratore di c/da Canale	Savarino Carmelo	€ 2.169,12
Sistemazione della fognatura di via XXVIII Ottobre	Savarino Carmelo	€ 1.859,24
Sistemazione del pozzetto e di un tratto di fognatura ubicata sulla via Hamingway	Savarino Carmelo	€ 1.394,43
Ripristino di un pozzetto e di un tratto di fognatura adiacente la casa del custode	Savarino Carmelo	€ 2.272,41
Riparazioni perdite sulla rete idrica	Savarino Francesco	€ 5.577,73
Fornitura per serata anziani	Savarino Michele	€ 619,75
Riparazione della caldaia nella scuola di via Carnevale	Terranova Salvatore	€ 508,19
Riparazione caldaia scuola Media "Mazzini" -	Terranova Salvatore	€ 1.006,47
Fornitura generi alimentari per servizio refezione scolastica	Vella Michele	€ 39.021,84
Intervento di somma urgenza nell'area ex discarica sita in contrada Musta-Favarotta	S.A.G.T. di Angelo Amato	€ 4.322,75
Pulizia straordinaria dei serbatoi comunali	Bella – Falsone	€ 501,22
Trasporto acqua con autobotti nel territorio di Campobello di Licata	Bella E Falsone	€ 351,19
Ripristino e sistemazione generale caditoia nella via XXVIII Ottobre incrocio via Buscemi	Di Rosa Giuseppe	€ 1.281,47
Prevenzione incendi realizzazione piste staglia fuoco ex discarica sita in c/da Musta-Favarotta	Falsone Carmela	€ 1.533,88
Lavori di sistemazione dello spazio tra via Grieco e Morandi	Butera Sergio	€ 38.495,82
Lavori per la realizzazione della strada nella II zona del piano di recupero	Bona Onofrio	€ 63.206,40

Lavori di ristrutturazione edilizia dei locali dell'UTC	Bruccoleri Carmelo	€ 133.238,55
Lavori di manutenzione straordinaria Chiesa Beata Vergine Maria Immacolata	Montaperto Angelo E Marotta Salvatore	€ 179.066,10
Lavori er la realizzazione mercato da destinare al commercio ambulante	Anaconda Costruzioni E Cesaf	€ 766.676,82
Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione aree PEEP	Sabry Costruzioni E Imes	€ 1.433.353,48
Lavori di completamento dell'Oratorio Don Lorenzo Milani	Tricoli Pietro	€ 238.719,36
Fornitura del servizio di spurgo per la rete fognaria cittadina di Campobello di Licata per complessivi 140 ore	Celauro Calogero	€ 6.853,73
Fornitura prodotti destinati al trattamento di disinfestazione	Agrinissa s.r.l.	€ 9.393,99
Fornitura di pezzi di ricambio e sistemazione dell'autocompattatore comunale Fiat 9514	Greco Giovanni	€ 849,07
Nolo di un mezzo a motore con atomizzatore e polverizzatore necessario per la disinfestazione	Bella Melchiorre	€ 8.745,88
Nolo mezzi necessari per la pulizia straordinaria delle aree verdi del centro abitato	Bella Antonio	€ 3.714,77
Acquisto straordinario di materiale per la pulizia per la scuola media Mazzini, elementare Marconi e materna Trieste".	Vizzi Valentino	€ 2.444,39
Sistemazione del mezzo comunale Fiat Daily 49.10	Greco Giovanni	€ 697,22
Sistemazione della Fontana delle Gioviette ubicata nella piazza Aldo Moro	Santamaria Carmelo	€ 1.053,58
Rimozione veicoli in disuso	La Mattina Giuseppe	€ 2.497,43
Servizio fotocopiatori	Gestetner di Buongiorno	€ 37.178,62
Sistemazione generale per la revisione del mezzo comunale Fiat Daily 49.10	Di Franco Vincenzo	€ 725,10
Fornitura piante	Coop Fontana Murata	€ 18.773,91
Fornitura tubi tipo innocenti per delimitazione aree comunale e vecchi edifici con cornicioni pericolanti	Campione s.p.a	€ 1.301,47
Servizio di ritiro, separazione, spedizione e smaltimento dei rifiuti ingombranti ferrosi	Metalferro di Sanfilippo C.	€ 7.943,19
Fornitura panchine e cestini per l'arredo urbano e transenne zincate	Wonderland S.a.s	€ 9.894,24
Fornitura pneumatici pulmino Comunale	Rinallo Gioacchino	€ 1.076,81
fornitura di pittura spartitraffico per segnaletica stradale orizzontale	M.B.M di Muratore	€ 807,61
Fornitura botte zincata orizzontale -	Carlino Vincenzo	€ 266,49
Sistemazione autocompattatore Fiat 95-14	Bugio Luigi	€ 258,23
Verifica del sistema di adduzione del pozzo comunale sito in contrada.milici-rapporco	M.A.I.R. s.n.c F.Ili Puntarello	€ 433,82
Acquisto elettropompa sommersa scuola pascoli -	Campione S.p.A.	€ 198,32
Acquisto stampante per l'ufficio di ragioneria	VE.CA. Informatica s.r.l.	€ 675,65
Fornitura attrezzature per idraulico	MBM di Muratore & C.	€ 861,72
Acquisto LPD protezione civile	Melchioni elettronica	€ 658,48
Sistemazione freni fiat punto	Alaimo Giuseppe	€ 192,12

Acquisto elettropompa pozzo contr canale	M.A.I.R. s.n.c F.lli Puntarello	€ 596,13
Servizio di gestione del centro polivalente per i servizi socio-culturali del Comune	Agorà s.n.c.Di Avanzato Gaetano	€ 141.279,71
€ 3.818.014,03		
<u>Anno 2002 - Sino allo scadere della precedente amministrazione</u>		
OGGETTO APPALTO	IMPRESA	IMPORTO IVA escl.
Lavori di manutenzione della via Roosevelt	S.A.G.T. di Amato Angelo	€ 11.742,86
Spurgo nella rete fognante di alcune vie del centro abitato	Celauro Calogero	€ 3.168,00
Spurgo nella rete fognante di alcune vie del centro abitato	Celauro Calogero	€ 3.060,00
Lavori di manutenzione nel centro disabili	Cilia Salvatore	€ 79.351,98
Nuova collocazione tombino e sistemazione manto stradale in via Cavour	Cilia Salvatore	€ 822,32